

DXXXVII.

2ª TORNATA DI LUNEDÌ 29 GIUGNO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**

I N D I C E.

Coordinamento del disegno di legge:

Commercio degli agrumi Pag. 23880
MAJORANA GIUSEPPE, relatore 23880

Commemorazione del senatore Tranfo 23849

COCCO-ORTU, ministro 23849
PRESIDENTE 23849
SQUITTI 23849

Comunicazioni della Presidenza (*Ritiro delle dimissioni del deputato Santini*) 23848**Disegni** di legge:

Stato economico dei professori universitari
 (*Discussione e fine*) 23850

ABOZZI 23870-73
BACCELLI GUIDO 23876-77
BATTELLI 23854
CREVARO 23855
FANI 23850-63
FERRARINI 23870
FERRI GIACOMO 23856-58-64
GIOLITTI, presidente del Consiglio 23863-64-77
GUARRACINO 23867-75
GUERCI 23865
LEALI 23878
MANNA, relatore 23866-67-71-75
MARESCALCHI 23873
PRESIDENTE 23856-58
QUEIROLO 23873-76
RAVA, ministro 23859
 23862-63-66-72-73-74-75-76
ROSADI 23856-63-64
TIZZONI 23853-65-71
VIAZZI 23853

Personale dei regi istituti superiori femminili
 di magistero di Roma e di Firenze (*Id.*) 23881
CIRMENI 23882
RAVA, ministro 23883
ROSADI 23882-83

Stato economico dei professori delle scuole
 superiori di agricoltura di Milano, Por-
 tici e Perugia (*Id.*) 23883
COCCO-ORTU, ministro 23884
FRADELETTO 23884
LEALI 23884-85

Provvedimenti per il real Corpo del Genio
 civile (*Discussione e fine*) Pag. 23885

BERTOLINI, ministro 23887
 23893-94-95-96-98
CARBONI-BOJ 23898-99
DAGOSTO 23894
DI SANT'ONOFRIO 23898
GALLINO 23887
MASONI 23888-93
VALERI 23895-96
VIAZZI 23895
ZACCAGNINO 23886

Ordinamento delle direzioni compartimentali
 delle ferrovie di Stato (*Id.*) 23900

BERTOLINI, ministro 23902
JATTA 23901
LIBERTINI GESUALDO 23900
LUZZATTO ARTURO 23900
MANNA 23901
MARESCALCHI 23900
PESCETTI 23901

Esercizio provvisorio delle ferrovie Roma-
 Albano ed altre (*Id.*) 23903

BERTOLINI, ministro 23903
BIZZOZERO 23903
GALLINO, relatore 23903

Regia guardia di finanza (*Id.*) 23906

CAO-PINNA, relatore 23908-13
GRAFFAGNI 23913-16
LACAVA, ministro 23907-13-16
SANTAMARIA 23906-13-16-17

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:

BISSOLATI 23917
CAMERONI 23920
GIOLITTI, presidente del Consiglio 23917-20
PRESIDENTE 23920
RIENZI 23920

Sospensione della seduta 23858

Votazioni segrete (Risultamento):

Esenzione dalle imposte fondiari delle case
 dei contadini nelle provincie meridionali,
 nella Sicilia e nella Sardegna 23878
 Approvazione preventiva dei tori da desti-
 narsi alla monta pubblica 23878

Stipendi e carriera del personale e dei convitti nazionali. Pag.	23878
Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge.	23879
Approvazione della convenzione stipulata tra il Governo e il municipio di Napoli l'8 febbraio 1908 per completare le opere di risanamento della città di Napoli ed altri provvedimenti a favore di quel comune	23879
Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, per alcune opere di risanamento	23879
Aumento di stanziamenti per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari.	23879
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier d'Arena	23879
Permuta di stabili fra il demanio dello Stato e il comune di Venezia	23917
Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato	23918
Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	23918
Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano.	23918
Insegnamento ed insegnanti di educazione fisica	23918
Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare.	23918
Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi o loro derivati	23918
Stato economico dei professori delle regie Università e dei regi istituti universitari.	23918

La seduta comincia alle 14.5.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

PAVIA, *segretario*, legge:

Commissione centrale di beneficenza in Milano. — Bilancio consuntivo dell'anno 1907 della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, una copia.

Commissione centrale di beneficenza in Milano. — Bilancio consuntivo dell'anno

1907 del Crédito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, una copia.

Commissione centrale di beneficenza in Milano. — Bilancio consuntivo dell'anno 1907 dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori, una copia.

Commissione centrale di beneficenza in Milano. — Bilancio consuntivo dell'anno 1907 della Fondazione Vittorio Emanuele II per incoraggiamento di studi, una copia.

Commissione centrale di beneficenza in Milano. — Bilancio consuntivo dell'anno 1907 del Fondo di beneficenza, una copia.

Commissione d'inchiesta per l'esercito. — Relazione sui seguenti temi: Nuovo materiale di cannoni da campagna — Vicende dei contratti con la Casa Krupp — Potenzialità degli stabilimenti militari di costruzione delle artiglierie — Mitragliatrici, copie sessanta. — Allegati, copie sessanta.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cicarelli, di giorni 2; Battaglieri, di 2; e per ufficio pubblico, l'onorevole Domenico Pozzi, di giorni 3.

(Sono conceduti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Roma, 29 giugno 1908.

« Ecc.mo signor Presidente,

« In presenza della benevola e lusinghiera attestazione, infinitamente superiore alla povera persona mia, dei miei egregi e cari colleghi ed alle alte parole degli onorevoli Grippo, Bianchi Emilio e Leali, tanto favorevolmente accolte, sento il dovere di recedere dalle mie dimissioni, dettate da un doveroso sentimento, che la Camera si compiaccia, con squisita cortesia, apprezzare.

« E mi onoro pregar lei, illustre signor Presidente, rendersi autorevole interprete di questi miei memori, riconoscenti sentimenti.

« Con particolare osservanza mi prego confermarmi dell'Eccellenza Vostra

« Dev.mo

« FELICE dott. SANTINI ».

In memoria del senatore Carlo Tranfo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Squitti; ne ha facoltà.

SQUITTI. Onorevoli colleghi. L'altra notte tranquillamente spegnevasi Carlo Tranfo, senatore del Regno, che per ben quattro volte fu deputato al Parlamento, e cioè dal 1870 al 1882. I pochi superstiti suoi colleghi ricorderanno di lui l'immensa bontà dell'animo, l'integrità del carattere e la fede inconcussa nei principî liberali.

Nel 1882, al primo esperimento dello scrutinio di lista Carlo Tranfo non tornò alla Camera; ma dieci anni dopo l'onorevole Giolitti, giusto estimatore delle sue virtù, lo chiamò al Senato. Egli però, nell'ultimo periodo della sua vita si è dedicato non più alla politica, ma quasi esclusivamente all'agricoltura, per rialzare le sorti del suo patrimonio esausto dalle vicissitudini politiche. Di Carlo Tranfo non errerebbe chi volesse elogiarlo dicendo che nacque ricco, e morì povero, soltanto perchè uomo politico: pensò molto agli altri, dimenticò soltanto di sè. Prego la Camera di mandare all'addolorata famiglia Tranfo e al sindaco di Tropea l'espressione delle nostre condoglianze. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Mi associo a nome della Camera ai sentimenti espressi dall'onorevole Squitti.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. A nome del Governo, io mi associo alle affettuose parole di rimpianto pronunziate dall'onorevole Squitti alla memoria dell'ex-deputato onorevole senatore Tranfo.

Memore dei servigi che egli ha reso al Paese, e della benemerita acquistata nell'agricoltura, perchè egli fu il primo a dare esempio di quello che debba farsi per la rigenerazione agricola delle provincie del Mezzogiorno, io non posso che associarmi al lutto dei suoi compaesani.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Squitti: che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia del senatore Tranfo e al comune di Tropea.

(*È approvata.*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta di alcuni dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

Come ho ripetutamente osservato, il regolamento non permette di votare a scrutinio segreto più di tre leggi alla volta; ma, avuto riguardo alle condizioni in cui si trova la Camera, credo che anche oggi potrà derogarsi a questa disposizione, come del resto si è fatto già in parecchie altre occasioni. Prego pertanto gli onorevoli deputati di fare attenzione nel procedere alla votazione.

Avverto poi la Camera che in giornata si dovrà fare un'altra votazione. Se poi si esaurisse l'ordine del giorno, se ne dovrebbe fare una terza.

Poichè però ho grande fiducia nel sentimento di dovere dei miei colleghi, reputerei opportuno che i lavori della Camera continuassero ancora un giorno di più; specialmente per impedire che il paese, apprendendo che la Camera vota persino ventiquattro leggi in un giorno, faccia ad essa, sia pur non giustamente, l'addebito di non esaminarle e discuterle con ponderazione.

Procediamo dunque intanto alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei Compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge;

Approvazione della convenzione stipulata tra il Governo e il Municipio di Napoli l'8 febbraio 1908 per completare le opere di risanamento della città di Napoli ed altri provvedimenti a favore di quel comune;

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 23 della legge 15 gennaio 1885, per alcune opere di risanamento;

Aumento di stanziamenti per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari;

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier d'Arena;

Esenzione dalle imposte fondiari delle

case dei contadini nelle provincie Meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna;

Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica;

Stipendi e carriera del personale dei Convitti nazionali.

Si faccia la chiama.

PAVIA, segretario, fa la chiama:

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: Stato economico dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti universitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato economico dei professori delle regie Università e dei regi istituti universitari.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 925 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Fani, insieme con gli onorevoli Niccolini, Turbiglio, Albicini, Valeri, Melli, Ciappi, Monti-Guarnieri, Battelli, Celli Miliani, Chiozzi, Castellino, Mariotti, Fortis, Francesco Fazi e Finocchiaro-Aprile, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che non possono disconoscersi i servigi inestimabili resi alla scienza ed alla cultura italiana dalle quattro Università libere di Perugia, Ferrara, Camerino ed Urbino durante la secolare loro esistenza gloriosa, sia provvedendo con geloso decoro alla eminente funzione statutale dell'insegnamento superiore, sia attuando e coltivando nel proprio seno preziosissime energie destinate a una luminosa carriera scientifica;

« Ritenuto che la legge sullo stato economico dei professori delle Regie Università crea per gli insegnanti dei Liberi Atenei uno stato di disparità stridente, inconciliabile con la dignità dell'ufficio essenzialmente statutale che essi esercitano, e causa certa di futura decadenza didattica;

« Ritenuto che non è praticamente possibile, nè sarebbe d'altronde equo, richiedere nuovi e maggiori sacrifici agli enti locali per provvedere alle conseguenze di una condizione di cose posta in essere dallo Stato, mentre poi debbono gli enti stessi affron-

tare anche altre esigenze normalmente imposte dal continuo sviluppo della scienza;

« Tenute altresì presenti le importanti considerazioni scritte nella relazione della Giunta generale del bilancio;

« La Camera confida che il Governo vorrà accertare senza indugio le condizioni didattiche, scientifiche ed economiche di ciascuna delle Università libere, e proporre entro il prossimo anno, con apposita legge, i relativi adeguati provvedimenti ».

L'onorevole Fani ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

FANI. La mia parola non può essere in modo alcuno ostile a questo disegno di legge; ma io traggo partito da esso per implorare dalla giustizia della Camera, e spero da quella del ministro, una relativa parità di trattamento per gli Atenei italiani, i quali da questo disegno di legge non sono stati presi nella considerazione, alla quale avevano diritto.

E coloro, che insieme con me hanno firmato questo ordine del giorno, sono i rappresentanti delle regioni in mezzo alle quali questi Atenei fioriscono. La nostra, onorevoli colleghi, è una elevatissima questione di giustizia da un lato, di scienza e di civiltà dall'altro; e l'ordine del giorno, che abbiamo sottoposto alla vostra considerazione, dice le ragioni che ci hanno spinto a provocare un voto su questi istituti, che sono i quattro Atenei liberi di Perugia, Ferrara, Camerino, Urbino.

Io dico all'onorevole ministro: che cosa avrebbe egli detto col suo sentimento, sempre squisito e delicato, se, possedendo la sua Ravenna una Università da secoli onorata, rispettata e gloriosa, si fosse trovata dinanzi ad un disegno di legge come questo, nel quale, pur provvedendosi agli insegnanti delle Università regie, non fosse stata segnata una parola in pro dello studio superiore della sua città, quasi esso non avesse mai avuto cultura?

Io credo, onorevole ministro, che ella avrebbe sentito la stessa impressione dolorosa, che ha penosamente turbato noi e che ella sarebbe stato animato da quella stessa fede che io oggi ho in lei, non deputato di una città che possiede una Università libera, ma ministro, ma primo magistrato degli studi, e quindi tutore di tutte queste legittime glorie della nostra patria diletta.

E a questo sentimento io faccio appello per implorare tutto il suo favore dinanzi

all'ordine del giorno, che abbiamo presentato.

E voglio dirle subito una parola, non per incoraggiarla, perchè ella non ne ha certo bisogno, ma perchè ci dà fede e infonde molte speranze in noi.

Appena il disegno di legge fu noto nel nostro paese, della condizione delle minori Università si occupò la pubblica stampa; e può dirsi fu unanime il consenso nel deplorare che non si fosse pensato in modo alcuno alle sorti dei nostri liberi Atenei; e in lei volsero tutti il pensiero, e sperarono che alla omissione non scusabile si sarebbe riparato.

Dunque noi abbiamo dinanzi un argomento che s'impone, e che dà garanzia di riuscita.

Leggendo il disegno di legge, che abbiamo in esame, non so come dire l'impressione che ne ho risentita, dinanzi alle belle e forti verità scritte nella relazione, che precede la legge, in onore delle Università libere d'Italia, non seguite però nel resto della legge da alcuna speciale disposizione.

Ho, invece, veduto altri istituti di altre città considerati, dirò così, con maggiore fortuna. Per esempio, la Commissione delegata all'esame di questo disegno di legge, ha preso in esame benevolo gli istituti clinici di Milano, i quali, notatelo, non conferiscono una laurea, ma un semplice diploma di perfezionamento; ed ha riconosciuto il dovere di parificare le condizioni degli insegnanti di questi istituti a quelle dei professori universitari; ed ha avuto in ciò concorde l'autorevole voto del ministro.

Io non lamento quello, che si è creduto di fare per gli istituti clinici di Milano; ma vorrei aver trovato eguale condizione di trattamento per le nostre ingiustamente dimenticate Università di Ferrara, Perugia, Camerino e Urbino.

Ho veduto sempre a Milano (Milano è sempre fortunata, e non ne avrebbe poi tutto questo bisogno, visto lo stato rigoglioso nel quale, per le sue generose iniziative, si trova) ho veduto pareggiati ai professori di Università gli insegnanti delle due scuole di elettrotecnica e di elettrochimica, annesse all'Istituto tecnico superiore, sebbene siano di fondazione privata.

È stata generosa la Commissione e ha fatto bene. Ma intanto noi siamo stati lasciati da parte.

Non basta: il ministro, con tutti, fuori

che con noi, è stato generoso e benevolo; ha persino promesso all'ottimo relatore di questo disegno di legge la ricostituzione degli insegnamenti universitari a Catanzaro, Aquila e Bari, e con legge speciale ha provveduto alle sorti degli insegnanti degli istituti superiori femminili.

A noi niente; proprio niente. Via, non c'è stata in lui quell'equità, che è tanta parte della sua natura; che è per lui come un bisogno della buona e gentile anima sua.

Ma, come ho detto, nella relazione del collega Manna, e quindi della Giunta generale del bilancio, per i quattro Atenei, che noi avevamo segnalato alla Commissione, che esaminava il disegno di legge, sono scritti in sintesi breve giudizi grandemente lusinghieri; ed io adempio ad un debito di riconoscenza rendendone grazie, in nome di tutti i colleghi miei, di Perugia, Ferrara, Camerino e Urbino, alla Giunta del bilancio e al suo degnissimo relatore.

Il periodo di questa relazione consacrato a questi istituti, che è un documento di grande importanza per noi, chiude così:

« La questione è delicata, specialmente in considerazione del carattere di tali istituti, che sono amministrativamente autonomi. Ma lo Stato non può disinteressarsene. Come esso deve rendersi conto della regolarità del loro funzionamento, così deve anche sentire che alle sempre crescenti esigenze dell'insegnamento scientifico non possono far fronte le rendite dei loro antichi patrimoni e i sacrifici degli Enti locali. Qualora queste esigenze lo richiedessero, lo Stato, se vorrà tener alto il livello dell'insegnamento superiore, non potrà sottrarsi alla necessità di concorrere adeguatamente.

« E la Giunta fa voto che il Governo, compreso della gravità e della delicatezza dell'argomento, voglia a questo rivolgere senza indugio i suoi studi, perchè Governo e Camera possano poi avvisare agli opportuni provvedimenti ».

Mi presento dunque alla Camera ed al ministro con un documento importante ed autorevole.

La Giunta del bilancio riconosce la gravità della questione concernente le nostre Università libere; la dice degna di considerazione, e tale da dover provocare un provvedimento dalla giustizia dell'Assemblea e del ministro.

Ed io dico che è anche una questione di

diritto, o almeno di grande equità; e per questo mi affido al voto della Camera ed al giudizio di chi presiede ai nostri studi.

Udite! È una questione di diritto. Sì; perchè è lo Stato, che muta d'un tratto le condizioni di corresponsivo dei suoi docenti superiori e crea, di fronte agl'insegnanti degli Atenei nostri, una stridente condizione d'inferiorità, e rende, senza che vi sia domanda alcuna da parte nostra, addirittura umiliante la condizione di valorosi docenti nostri di fronte a quella dei docenti delle Università maggiori.

Ed è una questione di grande equità per i sacrifici a cui finora spontaneamente si votarono i nostri Enti locali (Province e Comuni) per tenere alta la tradizione, il decoro, l'operosità di codesti Istituti, tanto da meritare davvero la gratitudine della patria.

In qualcuno dei nostri Atenei, per esempio in quello della mia città, provvedemmo a che gli insegnanti avessero quello stipendio, che era dato loro nelle minori Università dello Stato, e quindi che l'insegnante ordinario ricevesse lire 3 mila, l'insegnante straordinario lire 2,100, e gli incarichi fossero retribuiti dalle 600 alle 1,200 lire.

E così i nostri Atenei hanno saputo finora resistere, per volere d'insegnanti e concorso di giovani, alla concorrenza degli Atenei maggiori.

Il resto del successo è dovuto alla virtù di attrazione delle nostre città minori, ove la storia, l'arte, la naturale bellezza dei luoghi, gli svaghi minori e le minori occasioni di dispendio costituiscono un ambiente di studio più adatto ai nostri giovani e dalle loro famiglie preferito.

E poi, onorevoli colleghi, un'altra ragione per noi italiani costituisce e spiega codesto movimento di preferenza. Quanta gloria e quanta storia si raccoglie attorno alle origini ed alla vita di questi Atenei! Quanta gloria e quanta storia!

Viviamo da secoli: a Perugia l'Ateneo è sorto nel 1266, subito dopo Bologna, Napoli e Roma. Il nostro precede gli altri quattordici Atenei della penisola.

L'Università di Ferrara vive quasi da cinque secoli. Da circa quattro secoli vivono gli Atenei di Camerino e di Urbino. A Perugia Bartolo Alfani e Baldo Baldeschi sono i luminari, i capiscuola nella schiera gloriosa dei summisti e dei commentatori. Alberico

Gentile, in mezzo ai giovani del rinascimento studiava, intorno al 1550, nell'Ateneo di Perugia, e proclamava venti anni più tardi dalla Cattedra di Oxford i precetti della fratellanza dei popoli.

Eravamo oppressi e divisi; ma i nostri lettori venivano richiesti dalle Università di Pavia, di Padova, e persino di Bologna e di Roma.

Questa è la nostra istoria, queste le nostre glorie!

E che farete se non provvederete efficacemente?

Ed oggi? Oggi codesti Atenei sono da tempo la palestra nobilissima, ove si esercitano quei professori, che, attratti poi dai maggiori corrispettivi e dalle maggiori garanzie di carriera, andarono ad onorare i primi Atenei d'Italia. Insegnarono nelle nostre scuole di Camerino, d'Urbino, di Ferrara, di Perugia Vittorio Scialoja, Murri, Venezian, il nostro collega Antonio De Viti De Marco, il romanista valentissimo Pietro Bonfante, il Fiore, Pietro Grocco, il Riva, Icilio Vanni, Rodolfo Benini, Vittorio Polacco, il Salvioli, il Simoncelli, il Bertolini, l'Ascoli, ed altri. Essi sono ora onore e gloria degli Atenei maggiori.

Chiedete ad essi come là, nelle nostre Università minori, si insegna e si studia!

Ora tutto questo deve dunque, a mio avviso, presentare dinanzi all'animo del ministro, nella sua interezza genuina, il problema, che abbiamo a lui sottoposto col nostro ordine del giorno. Perchè egli sia confortato ad accogliere quest'ordine del giorno ed a presentarlo col suo voto favorevole alle deliberazioni della Camera, ricorderò due precedenti degni della sua considerazione.

Lo Stato italiano ha, con leggi precise, pareggiato i nostri atenei alle maggiori Università d'Italia. Ora, una volta che lo Stato ha pareggiato queste Università minori alle maggiori Università e ne ha riconosciuto tutti gli effetti didattici, può esso sottrarsi... (*Conversazioni animate*). Capisco tutte le impazienze; ma questo mi sembra un argomento che meriti tutta l'attenzione della Camera!

PRESIDENTE. Avevano accolto tanto benevolmente la mia raccomandazione! E poi, l'onorevole Fani difende una causa nobilissima! (*Approvazioni*).

FANI. ...può, dico, lo Stato italiano sottrarsi all'obbligo morale, e, per le leggi esistenti, anche giuridico, di rimuovere una

così manifesta e così stridente disparità fra le nostre e le sue Università maggiori?

Al precedente delle leggi, che hanno riconosciuto i nostri Enti universitari, fa seguito un precedente parlamentare. Nelle occasioni, in cui fu deliberata la riforma universitaria proposta dall'onorevole Baccelli, la Camera votò un concorso di annue lire centomila a beneficio delle nostre Università minori.

Così i nostri Atenei avrebbero potuto essere sollevati, sostenere la più pericolosa concorrenza cagionata dalla riforma, che allora venne deliberata.

Ed oggi noi ci saremmo limitati a chiedere che agli stipendi dei nostri insegnanti fosse portato l'aumento del 50 per cento. E sarebbe occorsa una spesa, per Perugia di lire 40 mila, per Ferrara di lire 22 mila, per Camerino di lire 22 mila e 500, per Urbino di lire 15 mila. In tutto non si sarebbe superata la somma delle lire 100 mila.

Ma, poichè abbiamo pensato che potesse parere cosa troppo ardita, una volta che la Camera non aveva studiata la questione, il portare senz'altro una proposta concreta di concorso economico, noi abbiamo detto al ministro: verificate in un tempo relativamente breve le condizioni scientifiche, didattiche ed economiche di questi Atenei minori, e poi provvederete.

Voi non potete assolutamente lasciarli morire; sarebbe questa una pagina di disonore, che lo Stato italiano scriverebbe nella sua storia.

Dunque venite a vedere quello che siamo, e il modo come abbiamo conservato e rispettato le nostre tradizioni gloriose. Avrete così intera la coscienza nel nostro diritto, e provvederete, ne abbiamo fiducia, degnamente alla vita e alle sorti di questi liberi Atenei della nostra patria gloriosa. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Tizzoni ha facoltà di parlare.

TIZZONI. Nel desiderio di affrettare la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, rinuncio a parlare, riservandomi di fare brevi considerazioni sugli articoli. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leonardo Bianchi.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.
VIAZZI. Due parole soltanto per fare

una dichiarazione d'ordine generale, e cioè che noi approviamo lo spirito informatore di questa legge. Riconosciamo in essa un atto di saggia amministrazione e crediamo di dovere e potere affermare che con questo disegno di legge, non tanto si rende un beneficio ai professori universitari, quanto piuttosto lo Stato provvede alla propria dignità, alle esigenze imprescindibili degli studi superiori.

La dichiarazione sarebbe stata superflua, in quanto la stessa cosa anima tutti, io credo, se non avessi pensato opportuno di trarre delle conseguenze dalla legge che stiamo discutendo.

A nostro modo di vedere la risoluzione del problema economico, riguardante i professori universitari, non avrebbe significato concreto se non fosse come l'anticamera, come il primo avviamento alla instaurazione di un nuovo e savio riordinamento degli studi superiori. Noi crediamo che questa dovuta elevazione degli stipendi ai professori ordinari potrà ormai con maggiore libertà, dirigere la nostra marcia alla ricerca di una risoluzione a qualcuno dei problemi più fondamentali dell'insegnamento superiore, che finora ci hanno angustiato e che, per la ristrettezza della condizione degli insegnanti, fino al giorno d'oggi si presentavano come di difficile o quasi impossibile risoluzione.

Accenno soltanto. Si tratta essenzialmente dell'incompatibilità eventuale fra l'insegnamento universitario e l'esercizio professionale. Innegabilmente sarebbe stato assurdo, nelle condizioni che noi abbiamo tuttora, e alle quali provvediamo colla presente legge, pretendere dai professori universitari l'astensione completa dall'esercizio della propria professione, e sarebbe tuttora assurdo pretendere questa incompatibilità in quei casi in cui l'esercizio della professione rappresenta una superiore funzione sociale da parte di particolari studiosi, di particolari dotti al cui contributo a questa funzione sociale noi non possiamo rinunciare, e basta accennare ai grandi clinici e ai grandi maestri della chirurgia e della medicina.

In un altro campo, noi sentiamo tutti come, in qualsiasi condizione di cose, anche migliore di quella che è figurata dagli stipendi della presente legge, sarebbe stato assurdo proibire ad un penalista, come il Carrara, l'esercizio austero e nobilissimo del patrocinio, così com'egli lo esercitava. Ma

è questione di misura nella qualità e nella quantità.

Voci. Chi la dà la misura?

VIAZZI. Questa misura noi non la diamo per legge, ma la possiamo determinare entro certi confini.

Siamo da questa legge predisposti a considerare e studiare il problema, ed io dichiaro che voto volentieri questa legge, in quanto può essere presupposto a studiare questo problema ulteriore, in quanto è già un avviamento a risolvere l'altro problema gravissimo della libera docenza ai professori ordinari.

Libero docente io stesso, non mi sono mai iscritto all'associazione presieduta dall'amico personale Ciartoso, perchè non ho fiducia nell'istituto della libera docenza, e perchè mi pare che quest'istituto attualmente si trovi così compromesso da presentarsi in condizioni di difficile risollevarzione; se i colleghi presieduti dall'onorevole Ciartoso riusciranno a qualche risultato, sarà tanto più grande l'ammirazione mia.

Ma, indipendentemente da ciò, male era che il professore ordinario entrasse in quest'umile concorrenza con la libera docenza per arrotondare il proprio stipendio, bene è che la legge attuale abbia provveduto e mi auguro che negli ordinamenti futuri le nuove leggi provvedano anche ad evitare gli inconvenienti di quegli incarichi, che, per legge stabiliti annualmente, diventano permanenti e costituiscono molte volte un privilegio che le facoltà per compiacenza concedono.

Ed è per tutto quanto costituisce la possibile fecondità morale e didattica della presente legge, che noi la votiamo di tutto cuore. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha facoltà di parlare.

BATTELLI. Onorevoli colleghi, sono stato lungamente dubbioso se partecipare alla discussione di questo disegno di legge, al quale sono certo che darete l'approvazione del voto richiestovi dal Governo e dalla Commissione, che pure ne ha fatto uno studio accurato. Ma il bisogno di portare il mio ringraziamento al Governo ed al Parlamento e, più di tutto, il desiderio di mettere in luce il valore morale dei provvedimenti che vengono sottoposti al vostro giudizio, hanno vinto il mio naturale ritegno.

Già, quando, or sono quasi due anni, io, per la prima volta, esposi alla Camera le ragioni per le quali bisognava migliorare le

condizioni economiche dei professori universitari, il consenso quasi unanime che n'ebbi da voi non era diretto alla mia parola molto meschina, ma alla sostanza delle ragioni che io vi esposi. Ed a dimostrare che ciò fosse, intervenne di lì a poco l'iniziativa parlamentare, promossa dall'amico e collega onorevole Valli, per cui la richiesta di provvedimenti a favore dei docenti superiori fu fatta da tutte le parti della Camera, senza distinzione di parte.

E di questo, onorevoli colleghi, io vi porto il ringraziamento dei professori universitari, i quali coscienti della loro alta missione, ma premuti pur essi dalle necessità della vita materiale, per cui talvolta è loro contestato l'adempimento del proprio dovere, dalla inevitabile dispersione delle energie, vi hanno chiesto il loro miglioramento non soltanto per un riconoscimento della loro opera, ma anche per una elevazione della Università italiana.

Non mi dissimulo, onorevoli colleghi, e non ignoro tutte le accuse che avverso i professori universitari corrono sulle bocche di molti. Di esse ha già dato una giusta sentenza l'ottimo relatore, onorevole Manna. Credo però che non vi sarà discaro ascoltare una breve ma franca parola da un vostro collega docente universitario.

Si dice che i professori universitari non fanno lezione quanto dovrebbero, e ciò per due ragioni: perchè vengono prolungate lungo l'anno le vacanze al di là dei limiti del calendario; e perchè vi hanno degli insegnanti i quali, per età o per occupazioni, mancano ai loro doveri verso la scuola e verso la scienza.

Non possiamo negare una parte di fondamento a queste accuse. Io fui e sono il primo a dichiararlo.

Ma per quanto riguarda la prima, onorevoli colleghi, sarebbe puerile semplicismo il ritenere che il prolungarsi delle vacanze dipenda dalla complicità, diremo così, dei professori universitari, mentre il fatto ha altre origini, e non si può neppure spiegare con l'interpretazione più ovvia che gli si potrebbe dare, della tradizionale e forse eccessiva licenza dei nostri studenti universitari.

Il problema delle vacanze è molto complesso, o signori, e non bisogna trascurare fra le cagioni anche quella economica: perchè molte delle nostre Università sono collocate in piccole città, e in esse la massima parte degli studenti è costituita da

elementi di provincia in condizioni economiche non floride, e quindi per molti di essi costituisce una vera economia un mese intero di vacanze durante le feste di Natale e di Pasqua, economia richiesta dalle loro stesse famiglie.

Nel primo congresso dell'associazione universitaria, che ho l'onore di presiedere, si parlò lungamente della disciplina scolastica e delle vacanze, e si riconobbe che sono molto gravi le ragioni di queste, e che si potranno solo in parte eliminare con una profonda modificazione degli ordinamenti universitari.

Del resto, onorevoli colleghi, non si può valutare l'opera del professore universitario soltanto dal numero delle lezioni che detta. Vi sono altri doveri oltre quello di impartire l'insegnamento cattedratico, altri doveri altrettanto e più importanti: quello di aumentare col proprio lavoro il patrimonio delle nostre cognizioni e delle nostre applicazioni, e quello di guidare i giovani cultori delle scienze e delle lettere nella via della ricerca. Orbene, se voi vi recate durante coteste vacanze abusive, o anche nelle vacanze regolamentari, se vi recate nei laboratori e negli studi dei docenti universitari, voi li trovate nelle ore del giorno, e talvolta in quelle della notte, assiduamente occupati nella faticosa ricerca scientifica.

Certo è più seria l'altra accusa che vi siano dei professori universitari i quali, distratti da altre occupazioni, mancano ai loro doveri verso la scuola e verso la scienza. (*Interruzioni*).

È vero, vi sono alcuni casi. Ma vi assicuro che sono pochi, e di fronte a questi pochi possiamo portare il lavoro della grande maggioranza dei professori tanto nella cattedra quanto nei laboratori e nei gabinetti. Basta infatti aprire una rivista scientifica, basta aprire un trattato completo su qualunque disciplina di qualunque nazione, per vedervi quale posizione nel movimento scientifico tengano gli italiani. Pochi di numero, è vero, perchè la nostra popolazione non è grande, ma attivi e geniali nelle ricerche. (*Commenti*).

Si osserva pure, che se è vero che vi sono dei professori che fanno onore all'Italia col loro nome, vi hanno di quelli che della cattedra usano come etichetta per il loro esercizio professionale.

Però, come diceva or ora l'onorevole Viazzi, per alcune discipline la professione

è cosa connessa col lavoro scientifico, e non molti sono quelli che potrebbero trarre dal loro ingegno e dalla loro cultura guadagni lautissimi, e non si lasciano invece in alcuna guisa distrarre dai loro studi.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è arrivato alla Camera dopo lunga gestazione: il ministro ha studiato profondamente le condizioni delle nostre Università per compilarlo e la Commissione per sua parte ne ha compiuto un esame minuto apportandovi alcune modificazioni importanti.

La principale di esse è quella del cosiddetto ruolo unico il quale, mentre porta dei vantaggi, presenta pure alcuni inconvenienti, che potranno essere tolti in un tempo non lontano — io spero — col sistema della libera promovibilità.

Un'altra modificazione notevole è quella che riguarda i quinquenni.

Per raggiungere il massimo stipendio nel progetto ministeriale occorre quattro quinquenni, due di lire 250 e gli altri di 500 lire; ora essi vengono portati a cinque di lire 500 ciascuno; il che peggiora le condizioni dei professori, i quali arrivano in età non più giovane alla posizione di ordinari: ed anche questa è una disposizione che in una prossima occasione si potrà modificare. Questo progetto è un primo gradino nella scala delle riforme per il totale perfezionamento della Università; io spero che esse verranno al più presto davanti al Parlamento per l'onore stesso della scuola e della scienza italiana. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

CRE DARO. Non intendo di fare un discorso. Per votare questo disegno di legge con tranquilla coscienza, prego l'onorevole ministro di dichiarare alla Camera che egli intende di presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge sullo stato economico degli assistenti.

L'onorevole ministro ha già fatto dichiarazioni in questo senso all'altro ramo del Parlamento. Lo prego di ripeterle qui. Noi tutti saremo più tranquilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. Vi rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera invita il Governo a presentare quanto prima un disegno di legge che

provveda al miglioramento delle condizioni economiche del personale subalterno delle Università e degli Istituti superiori».

ROSADI. Potrei dire che rinunzio anch'io a parlare; ma, poichè ho presentato l'ordine del giorno, testè letto, non posso dare il mio voto su questo disegno di legge senza una protesta e senza una raccomandazione.

La protesta attiene al vizio, per me fondamentale, di questo disegno di legge, che consiste nella confusione, che è fatta tra un espediente economico ed un principio didattico, là dove è detto che si distinguono, agli effetti di questa legge, le materie di insegnamento in fondamentali e complementari.

La scuola e la scienza sono in continuo divenire; e creare, al solo fine degli stipendi, questa distinzione fra insegnamento complementare ed insegnamento fondamentale, è pregiudicare quella distinzione organica che deve essere suggerita da concetti didattici e non da espedienti economici. Questo per quanto attiene alla sostanza della legge, la quale nondimeno io voterò, perchè provvede al diritto ed alla dignità dei maestri della scuola superiore.

La raccomandazione, che sento il bisogno di fare, segue la stessa linea, che era tracciata testè dal collega Credaro.

Egli pensava ad altri collaboratori delle Università, che sono gli assistenti; altri potrebbe pensare ad altri collaboratori, che sono gli impiegati delle segreterie, ed anche a questi collaboratori so che ha pensato il Governo; ma io guardo più in basso, e, non per questo, sembra a me che il pensiero e la visione siano meno degni di noi e del momento che attraversiamo. Io penso ai collaboratori modesti, ai paria delle Università, a quegli umilissimi inservienti, i quali non hanno se non un miserabile stipendio di 40 o 50 lire al mese, col quale debbono vivere in città principali, quali sono quelle, dove risiedono le Università. Ora è giusto che si migliorino le condizioni economiche dei professori delle Università; ma mi si lasci dire che, a paragone di quegli umili collaboratori, quali sono gli inservienti, sacrificati in un lavoro continuo, quotidiano, senza il beneficio di altra professione e di altro guadagno, il professore di Università assume un posto di agiatezza e di invidia, quale gli assegnavo, quando qui in Parlamento lo definivo un felice mor-

tale, per cui l'anno è di otto mesi, il mese di venti giorni, il giorno di un'ora e l'ora di quaranta minuti. (*ilarità*).

Ora, se questo è, noi dobbiamo riconoscere che si deve pensare anche agli umili e che dimenticarli non sarebbe giustizia completa. Io, in base all'ordine del giorno, mi auguro che il ministro ed il Governo vorranno dare un'affidamento che da tanto tempo è invocato e aspettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giacomo Ferri. (*Conversazioni animate*).

FERRI GIACOMO. Sono lieto di associarmi alle ultime parole di un precedente oratore in pro dei paria delle Università che prestano l'opera propria nei gabinetti. (*Interruzione del deputato Valli*) con tanto zelo, con tanta abnegazione, con tanta intelligenza.

Bisogna essere molto estranei ai gabinetti onorevole Valli, per non conoscere quanta parte si debba dei buoni risultati sperimentali, nei gabinetti, ai lavoratori assistenti siano o non muniti di diplomi; come a tutto il personale inferiore al quale non date il necessario per campar la vita. (*Rumori vivissimi*).

Ma bisogna vivere in un altro mondo per non conoscere... (*Rumori — Approvazioni — Interruzione del deputato Valli — Apostrofi tra i deputati Queirolo e Valli*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Queirolo! ciascuno ha la sua opinione!... E che le interessa, onorevole Ferri, se l'onorevole Valli la pensa diversamente da lei?

FERRI GIACOMO. Onorevole Presidente, non me ne importa proprio niente; siamo d'accordo! Ma sviluppo il mio pensiero; e per la pratica che ho di Università e di gabinetti universitari, so che questi umili funzionari sono dei benemeriti trascurati dallo Stato.

PRESIDENTE. Le dicevo soltanto che era inutile polemizzare con l'onorevole Valli; poichè, dopo che avranno discusso fra loro, rimarranno sempre dell'opinione che prima avevano.

FERRI GIACOMO. Io ho preso a parlare prendendo lo spunto precisamente dalle ultime parole dell'onorevole Valli; e per sostenere che, per la esperienza che ho, so di quanto siamo debitori a questi umili lavoratori, che, pur non avendo fatto lunghi studi, dall'esercizio professionale continuo, per il contatto quotidiano che hanno coi

professori, sono in grado di prestare un vero contributo alla scienza, e me ne appello a tutti i professori qui presenti. (*Rumori — Interruzioni*).

È naturale perciò che la Camera dica che se essa oggi tende a migliorare il trattamento dei professori, pur non ostante non tralascia di curarsi grandemente di questi benemeriti della scienza, di questi umili, di questi che sono i più bisognosi ed ai quali è necessario di rivolgere prima che altri il pensiero per dar loro quelle condizioni di vita che rispondano al bisogno e alle convenienze dell'ufficio... (*Rumori*) ed arrivo anche ai più umili, agli inservienti, e così a tutto questo personale disgraziato, che ha bisogno, e vero bisogno di aiuto.

E, onorevoli colleghi, fatta questa parentesi, penso al progetto di legge, credo che se è doveroso elevare le condizioni economiche dei professori, sia dovere nostro pretendere dai professori universitari quel lavoro... (*Approvazioni — Rumori — Interruzioni*).

Io sono il primo a riconoscere che i presenti stipendi, anche come portati oggi, non rispondono alla sufficienza, per quelli che danno con coscienza ai giovani gli insegnamenti della scienza; ma troppi sono quelli che non lavorano... (*Interruzioni — Rumori*) troppi, pur troppo, per quanto l'onorevole Battelli vi dicesse testè che sono pochi.

Tutti noi siamo stati nelle Università, e specialmente noi, che abbiamo studiato legge, sappiamo quanto poco abbiamo potuto portar via di là! Salvo qualche raro bel discorso, niente altro che abbia formato di noi dei professionisti, che abbia dato a noi il concetto fondamentale, le linee generali della scienza. (*Rumori vivissimi — Interruzioni — Approvazioni*).

Vi ringrazio dei vostri favorevoli commenti, ma sono troppo rumorosi (*ilarità*). Io sono fra quelli, e ve ne sono molti altri, che credono inutili le Facoltà di legge, perchè, dato l'indirizzo che si è dato a questi studi da un trentennio, si può essere persuasi che se tutti avessimo studiato nelle nostre case, su buoni libri, e con coscienza, noi saremmo riusciti migliori con economia per le nostre famiglie, e che è proprio tempo perduto quello passato all'Università. (*Rumori vivissimi — Interruzioni*)...

Noi crediamo che l'insegnamento universitario, specialmente per quanto concerne l'insegnamento della legge, sia una vera tur-

lupinatura... (*Rumori*) e ne dò la prova... (*Rumori*).

Onorevoli colleghi, se voi avete preso una laurea, l'ho presa anch'io e non mi mancarono larghe classificazioni; ma, so io che cosa avrei imparato all'Università, se non avessi fatto l'esperienza della vita professionale!...

Noi troviamo valentissimi professori (e potrei dirne anche i nomi), dei professori valenti anche qui in Roma e non del mio partito, ma del partito opposto, che sviluppano con sapienza e coscienza il loro programma; sono però rare eccezioni. Gli altri che cosa fanno all'Università? Non fanno che un principio di corso... Per esempio, in diritto civile uno vi fa qualche lezione sulle obbligazioni; un altro vi parlerà delle successioni; e tutto il resto è abbandonato! Nessuno si cura di preparare un giovane veramente all'esercizio professionale! Nessuno si cura di dare cioè nozione di tutto quel congegno, di tutta quella orditura che vale a preparare i giovani alle lotte vere della vita professionale! Niente di tutto questo!

Qualche monografia che si ripete da venti anni e null'altro. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ma, gli onorevoli professori ascoltino tranquillamente. L'onorevole Ferri dice le ragioni per cui è contrario alla legge.

FERRI GIACOMO. Nessuno si prende la cura di formare un giovane culto e preparato alle discipline giuridiche. Ognuno ha questo pensiero: sviluppare un determinato tema, un determinato quesito, quando ci riesce, nessuno mira a dare una vera preparazione scientifica al giovane.

Ora, io dico, questo non deve essere lo ufficio dei professori, specialmente della facoltà di legge: essi devono preparare il giovane a dedicarsi agli studi, a sviluppare i germi fondamentali della professione che deve esercitare.

Quindi è che io non posso riconoscere che l'attuale insegnamento, così come è, corrisponda al desiderabile.

Del resto, fino a tanto che questo organismo continuerà ad essere malregolato, il pensiero del legislatore potrà forse correggerlo con leggi e con regolamenti; ma il rimedio non c'è e non ci può essere, fino a quando non si faccia lezione: e, aggiungo, quando non si fa lezione non si ha diritto di essere pagati! (*Approvazioni — Rumori*). È quindi indispensabile stabilire limiti fissi

e determinati entro i quali i professori debbano contenersi.

C'è un regolamento universitario che fissa un limite di 50 lezioni, ma chi lo conosce? Io so che all'Università di Roma ci sono dei bravi professori che fanno oltre cento lezioni all'anno, e, ripeto, non sono della mia tinta politica, ma della tinta opposta; uomini coscienziosi che è dovere indicare alla pubblica estimazione.

E gli altri? Debbono lavorare se vogliono essere pagati; noi li pagheremo, se non bastano 8 mila lire, anche 20 mila; ma si lavori, si presti l'opera per dare una gioventù colta e intelligente!

Non è giusto che dobbiamo preoccuparci dei professori anche se altolocati se non lavorano, e che per contrapposto dobbiamo dimenticare gli umili, i più bassi che sono deficienti di pane.

Il limite bisogna imporlo; e non solo segnarlo sui regolamenti, ma imporlo con una sanzione, diminuendo lo stipendio proporzionalmente alle mancate lezioni.

Solo così difenderete efficacemente il prestigio della funzione, gli interessi dell'educazione e della scienza. (*Approvazioni — Rumori*).

E un altro dei difetti del nostro ordinamento scolastico è questo...

PRESIDENTE. Ma senta, onorevole Ferri, ella parla dell'ordinamento scolastico...

FERRI GIACOMO. Nossignore.

PRESIDENTE. Ma sì.

FERRI GIACOMO. Ma non è vero. Io debbo esporre alla Camera le ragioni contrarie ad aumentare gli stipendi. Se lei vuole interrompermi...

PRESIDENTE. Io non interrompo nessuno! Del resto faccia quello che vuole; seguiti pure nel sistema che crede.

FERRI GIACOMO. Ma questo non è rispetto neanche verso di lei! È una vergogna parlare così! È una vergogna!... (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Lei mi fa compassione; perchè non sa neanche quello che si dica. La richiamo all'ordine! (*Benissimo! Bravo!*)

FERRI GIACOMO. Lei è un disgraziato in questo momento! (*Rumori vivissimi — Proteste*). Questo non è modo di richiamare!

PRESIDENTE. La compatisco, ripeto.

FERRI GIACOMO. I suoi giacobini di una volta... (*Nuove proteste — Rumori — Agitazione*).

PRESIDENTE. Le tolgo facoltà di par-

lare! È ora di finirla. Sospendo la seduta. (*Vive approvazioni. — Applausi*).

(*La seduta è sospesa alle 15.25 e ripresa alle 15.40. — Nell'atto in cui il Presidente ritorna al suo seggio, è salutato da vivissimo, prolungato applauso*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, io mi ero limitato a richiamare l'oratore a stare nei limiti della discussione, pur consentendo una certa larghezza, anche tenuto conto delle condizioni della Camera. L'oratore però ha pronunziato parole e frasi, le quali non ho creduto, nè credo di rilevare per me, che non mi hanno nè punto nè poco impressionato; poichè io mi sento ad esse completamente superiore. (*Vive approvazioni*). Ma ho ritenuto e ritengo che l'onorevole Ferri col suo linguaggio ha offeso la dignità del mio ufficio, e quella della Camera; e per questo solo fatto, ho creduto di sospendere la seduta. (*Vive approvazioni*).

E mi compiaccio che la Camera, con la sua manifestazione, abbia dimostrato di approvare pienamente la condotta del Presidente. (*Vivissime, generali approvazioni*).

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FERRI GIACOMO. Io ho parlato a quel modo, perchè l'interruzione del Presidente, pel modo con cui è arrivata a questi banchi, e me ne appello ai colleghi che erano qui, ho avuto l'impressione che fosse offensiva alla mia dignità personale; perciò ho reagito.

Se non fosse stato così, io me ne sarei guardato bene; perchè so quali doveri di rispetto al Presidente abbiano i deputati.

PRESIDENTE. Nel rivolgermi all'onorevole Ferri per pregarlo a contenere il suo discorso nei limiti del disegno di legge, non pronunciai, nè potevo pronunciare alcuna parola offensiva; e sono certo che nessuno dei colleghi che siedono vicino a lui potrebbe assisterlo nelle sue diverse affermazioni. (*Vivi e prolungati applausi*).

L'onorevole Giacomo Ferri ha facoltà di continuare il suo discorso.

FERRI GIACOMO. Credo di essere completamente nel limite della discussione, parlando in un momento in cui si sta decidendo di migliorare notevolmente le condizioni dei professori, col notare come male a proposito il paese intenda queste migliorie ai professori, se non avremo un corrispettivo di maggiore attività da parte di essi; io ho inteso di essere nell'ordine del

giorno, quando ho sostenuto, e sostengo che si debba imporre un minimo di lezioni ai professori, perchè, non ostante che questo sia sancito in un regolamento del Ministero, è certo, però, che questo regolamento non è sufficientemente rispettato e manca di sanzione.

Quando, invece del regolamento avremo un articolo di legge che imponga il minimo delle lezioni, munito dalla diminuzione dello stipendio in proporzione delle lezioni mancate, sarà assicurato un beneficio all'insegnamento. Credo perciò di essere completamente a posto, difendendo così gli interessi del paese.

Ma un'altra questione io intendo di accennare alla Camera, quella che riflette il modo col quale si fanno le lezioni all'Università.

Avviene, appunto, che per far comodo ai professori, si crea l'incomodo ed il danno dei giovani e delle famiglie. Se osservate ed analizzate con attenzione il modo col quale il professore ha impartito le lezioni, vedrete come in certe Università, certi determinati professori, hanno introdotto la cultura, dirò così, intensiva. Cioè essi hanno stabilito che, in un determinato tempo, per determinati corsi, per avere un periodo di libertà, venti giorni fanno diecine di lezioni di fila, e poi stanno tre mesi senza farsi più vedere; quindi un altro turno e così di seguito.

Cosicchè, i giovani devono sconvolgere il loro programma, il loro metodo di studio, eccessivamente occupati a sbalzo non per interesse dello studio stesso, ma nell'interesse del professore, che chiamato di qua per una causa, chiamato di là per lavori parlamentari, o in una parola, per interessi professionali propri, neglige il dovere proprio di professore, e danneggia l'insegnamento. Se si fa dipendere tutto l'insegnamento dalla lettura di poche dispense, non si sodisfa alle esigenze della scienza, al desiderio delle famiglie e agli interessi del paese. Occorre che, come a tutti i professionisti viene pagato il corrispettivo dell'opera in proporzione del lavoro prestato, così a questi insegnanti venga pagata la retribuzione in proporzione al contributo dato alla scienza.

Per queste idee penso che vadano introdotte nel disegno di legge quelle modificazioni che ho proposte nell'ordine del giorno, firmato con me da altri dieci colleghi e che ora presento alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Darò solo brevissima risposta a tutti gli oratori, riferendomi ai precedenti storici e legislativi e alle ragioni largamente esposte nella mia relazione, che la Giunta generale del bilancio ha ripreso con bella e precisa parola e integrato con altri dati di fatto sicuri. Il problema che discutiamo interessa la cultura italiana.

Tutti hanno riconosciuto che dopo quarantacinque anni di promesse, dopo diciotto disegni di legge, dopo il solenne voto della Camera proposto da 270 colleghi, era venuto ormai il giorno di sistemare le condizioni economiche dei professori universitari, di ragguagliarle alle cambiate condizioni della nostra vita economica, e di portare un elemento nuovo nell'attività degli studi.

L'unico a dissentire è stato l'onorevole Giacomo Ferri, con fatti non esatti, e con alcune obiezioni, alle quali risponderò fra breve.

Il primo discorso che abbiamo sentito, molto eloquente e gentile, è stato quello dell'onorevole Fani: egli, per la *carità del natio loco* e per il ricordo della vita e delle tradizioni italiane, ha parlato della Università di Perugia e delle sue tre sorelle: le Università libere di Urbino, Camerino e Ferrara.

E dopo averne fatto la storia ed aver soggiunto quanto abbiano contribuito al progresso della cultura italiana, si è rivolto a me dicendo: che cosa avrebbe fatto il ministro, che è di Ravenna, se la sua città avesse avuto una Università antica e gloriosa, ed oggi la vedesse lasciata in condizioni inferiori?

Or bene, onorevole Fani, Ravenna ha avuto uno Studio glorioso, perchè dopo la caduta dell'impero, gli studi del diritto là restarono vivi e fiorirono e si svolsero, e passarono poi a Bologna.

La gloria dello Studio ravennate, con la « lettera pisana » e i libri di diritto è ormai nota e documentata.

Passato lo Studio a Bologna, a Ravenna venne istituita quella scuola universitaria, che durò anche dopo la rivoluzione francese e fu poi, per varie vicende, trasformata modestamente in un Liceo ed in un Istituto tecnico.

Or bene se io, onorevole Fani, mi trovassi nelle condizioni sue, con minore eloquenza, ma con lo stesso calore, avrei detto le sue parole, avrei perorato innanzi alla Camera il suo voto. Ed ella dovrebbe rispondere come me; meglio di me certo come eloquenza.

Riconosco vero tutto quello che ella espone, so il bene che fanno queste Università,

so con quanta cura si adoperano al progresso degli studi, e le rispondo che prendo nella massima considerazione le sue domande e che ho raccomandato anch'io riforme che meritano, ma non è stato ora possibile attuarle; la presente legge riguarda le Università dello Stato e non viene certo a danneggiare le minori libere.

Ella mi invita a considerare il passato loro, le condizioni della loro attività scientifica, il lavoro dei docenti, le loro condizioni economiche e finanziarie: ora io le dico, onorevole Fani, che tutto questo studio io lo faccio, e lo farò con migliore cura: io so che esse hanno un modesto patrimonio, che la loro attività è continua, che ammaestrano i giovani con serietà e nobiltà, che fanno dei professori emeriti per l'insegnamento universitario regio.

Accetto tutti gli inviti che ella mi fa col suo ordine del giorno, ma non posso accettare l'ultima parte di questo che è un invito decisivo, perchè dovrei presentare entro un anno un disegno di legge. Non posso, non ho facoltà di prometterlo; e non debbo mancare se prometto.

Terrò conto dei suoi desideri, onorevole Fani, farò con ogni cura gli studi che desidera, vedrò che cosa può farsi dallo Stato per il miglioramento delle condizioni di queste Università.

Non credo che debbano lasciarsi deperire quei nobilissimi Studi che, ancor oggi, memori del passato, danno all'insegnamento universitario ottimi insegnanti che si onorano di aver fatto i primi nelle Università libere di Perugia, Ferrara, Camerino ed Urbino.

E questo è appunto un nobile ufficio: la preparazione dei giovani insegnanti, in quella tranquillità di vita che danno gentili città tutte ispirate all'arte e alla scienza. I docenti giovani preparano le armi — che i giudici dei concorsi molto poi apprezzano — per passare ad Università maggiori, dove ricordano sempre con gratitudine i giorni passati nell'Università minori.

Questo loro ufficio, messo in relazione alle migliori condizioni di vita, che là si hanno, resta, ma resta anche il compito dello Stato di aver cura benevola dei vecchi liberi atenei.

Questo m'impegno di fare, e di studiare, di esaminare per proporre una soluzione. Essa però richiede giusto tempo di studio; come del resto è avvenuto per le Università maggiori, poichè questo disegno di legge che riguarda gli Istituti regi è stato lungamente preparato, e non è certo opera di un anno. Tutti ricordano i precedenti.

Non si fanno parzialità nel disegno di legge.

Le due cattedre che l'onorevole Fani ha visto aggiunte per Milano, per gli istituti di perfezionamento, sono già comprese nei ruoli dei professori di Stato: e l'altre della scuola di applicazione, sono due cattedre fondate da privati: se il Ministero non le riconoscesse, dovrebbe crearle di nuovo; ed allora invece di spendere pel solo complemento necessario dello stipendio, dovrebbe spendere tutta la somma. Sono due corsi obbligatori necessari: elettrotecnica e chimica.

Non credo che questa sia un'ingiustizia rispetto alle condizioni delle Università che ella ha a cuore.

L'onorevole Viazzi ha approvato il disegno di legge e lo ringrazio, perchè ne ha notato, come già aveva fatto la Commissione, il vero spirito informatore.

Non si tratta solamente di un miglioramento economico dei professori, si tratta, secondo un voto solenne della Camera, di riforma complessa per togliere anche alcuni inconvenienti che erano nella vita universitaria italiana, i corsi liberi dei professori ufficiali, i troppi incarichi di materie complementari e via via: tutte cose che la Camera conosce perchè due o tre volte, me ministro, furono già discusse. Si lamentavano i mali che da tale uso derivavano. E ora si tolgono. L'onorevole Viazzi ha riconosciuto questa misura di severità, quest'ordine che si introduce nello stato universitario e si compiace che si tolgano o si riducano corsi liberi e le iscrizioni forse di favore, che si riduca l'eccessiva facoltà di iscrizione per gli altri che restano, che si tolgano ai professori ufficiali tutte quelle aggiunte di insegnamenti, di cattedre, di incarichi che turbano l'armonia di funzione delle Università.

Anche per i corsi liberi si danno norme severe, e si pone la spesa davanti al Parlamento che ora l'ignora non essendo nel bilancio dell'istruzione.

Lo ringrazio quindi delle parole di conforto che ha dato a questa legge, la quale appunto si propone di preparare e di spianare la via ad una riforma degli studi che già si è iniziata da qualche tempo, e che merita di venire con ogni cautela tradotta in atto.

L'onorevole Battelli ha voluto difendere (e gliene sono grato) i professori universitari, — che egli rappresenta per il suo ufficio e che illustra con la operosità della sua vita, — da particolari accuse che veramente non erano state fatte qui. Io pure, e lo dissi in varie occasioni, debbo riconoscere (e con

questo rispondo anche in parte all'onorevole Ferri) che nelle Università italiane il lavoro fecondo da un giorno all'altro cresce. E cresce l'efficacia degli studi.

Qui siamo parecchi che viviamo nelle Università, ed ognuno di noi sa la diversità della vita universitaria, dal giorno in cui eravamo studenti, al giorno in cui siamo entrati insegnanti.

Quindi mi associo all'onorevole Battelli nel riconoscere questo sentimento maggiore del dovere, questa operosità più efficace, questo continuo accrescersi di sforzi e di lavoro che si verifica nelle nostre Università. L'onorevole Battelli citava le pubblicazioni precise della bibliografia estera delle scienze, che si pubblica a Londra, d'accordo fra i Governi civili, e notava la parte ricca che vi ha l'Italia. Questa è pure una bella prova di fatto dell'operosità delle Università italiane. Da tutti i nostri centri scientifici esce fuori ogni giorno qualche lavoro notevole, qualche pagina della storia della scienza, qualche scoperta, qualche indagine. E non sono certo ricchi i gabinetti; troppe sono le Università nostre! In molte facoltà, anche di legge, nessun docente esercita la professione; anche nella medicina pochi esercitano: oltre i clinici.

Quindi dobbiamo compiacerci e prendere atto di questo. L'onorevole Ferri ha voluto fare un quadro della vita universitaria, che non corrisponde più al vero — lo creda a me, che ho seguito a vivere nelle Università, dal giorno stesso si può dire in cui ne uscii laureato — ed ha criticato soprattutto due Facoltà: quella di lettere e quella di legge, chiamandole una turlupinatura.

Orbene, onorevole Giacomo Ferri, è tutto cambiato anche in queste, e lo è anche dove non è stato rinnovato interamente il personale universitario, perchè ogni periodo storico ha le sue tendenze.

FERRI GIACOMO. Dipende da Università a Università.

ROSADI. E da professore a professore.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Quindi anche nella stessa Facoltà di legge l'onorevole Ferri deve conoscere come sono cambiate le materie, la fatica, il lavoro, il numero degli esami. E debbo ricordare all'onorevole Ferri ed agli altri colleghi come, nelle nostre Università, con tutte le influenze e le tendenze che ci sono venute dalla Germania, sia stato rinnovato tutto il metodo degli studi sperimentali e storici (ed anche del diritto civile) e si sia

trasformato tutto l'insegnamento delle scienze morali. Il professore che ripete nella cattedra le solite cose, e legge alcune pagine, che sente poi ripetere dagli studenti alla fine dell'anno, è diventato un'eccezione. Oggi si studia e si lavora: l'ora della lezione è il meno che faccia, e debba fare, un professore. È lo studio continuo, è la frequenza con i giovani, il prestare i propri libri, il comunicare le proprie idee, il sentir le loro, l'averli intorno e a casa che forma la scuola moderna. È in tale modo (permettete che porti questo modestissimo esempio) che faccio lezione io, che fanno lezione i miei colleghi, è così che hanno fatto lezione i miei maestri. È trasformato lo studio universitario.

Abbiamo creato intorno alla facoltà, che a lei, onorevole Ferri, pare inoperosa, abbiamo creato i seminari giuridici, i laboratori di economia politica, vediamo tutti questi nostri giovani studiare ed esaminare (quelli che studiano economia politica e statistica) documenti, pubblicazioni dello Stato, e statistiche di Ministeri che un tempo erano ignote anche ai professori. E così dicasi nella facoltà di lettere, col nuovo fecondo serio indirizzo degli studi di cui furono maestri Giosuè Carducci, D'Ancona, Zumbini ed altri insigni.

Oggi la vita si trasforma interamente anche nelle nostre facoltà: è divenuta vita di laboratorio anche nelle nostre materie. Nella economia, nella storia, nel diritto romano, ecc., ecc., le pubblicazioni dei giovani prendono subito rapidamente un posto nella scienza. Di questo ci dobbiamo confortare. Questo è dover mio ricordare qui.

GUERCI. Adesso parli di quelli che non fanno lezione! (ilarità).

ALESSIO. (All'onorevole Guerci). Dica i nomi di quelli che non fanno lezione. È una vergogna questa! (Commenti).

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Nelle Università italiane è viva e continua questa operosità. Io non so nomi. Se li so, provvedo subito e richiamo al dovere. E già lo feci. (Commenti).

Le autorità accademiche sentono il dovere loro a tutela di tutti.

Quanto alle raccomandazioni fatte per quei collaboratori della scuola che sono gli assistenti e, diciamo pure, nel caso delle scienze sperimentali anche i bravi inservienti che hanno particolari tendenze ad aiutare con pazienza e con cura i professori, e che ogni giorno, e talvolta anche la notte, assistono alle difficili, pericolose ricerche di laboratorio, non posso che ripetere alla Camera le parole piene di affetto e di promessa meditata ed equilibrata che qui un anno fa fece il presidente del Consiglio. Le ripeterei al Senato.

E come dobbiamo alla autorità ed alla benevolenza del presidente del Consiglio la

possibilità di avere raggiunta la mèta per la legge dell'insegnamento universitario, così, quando le circostanze si presentino opportune, come speriamo e desideriamo, anche la legge integratrice che aiuti e gli assistenti e gli inservienti della vita universitaria verrà esarà il coronamento dell'opera.

Il desiderio vivissimo e la speranza del Governo è che sia il giorno non lontano in cui si possa compiere l'opera estendendo il beneficio anche a questi umili e modesti collaboratori.

Questa legge provvede alle condizioni economiche non cambiate dal 1862, ma toglie abusi e inconvenienti, evita ingiuste diversità di trattamento, a facoltà e a persone, frena gli incarichi, regola le iscrizioni ai corsi liberi; non consente più il farli ai professori ufficiali (se non a titolo gratuito); conferma le più severe norme per la nomina dei professori; toglie al ministro la facoltà di creare nuove cattedre, e riconosce un tale ufficio al Parlamento.

Con queste dichiarazioni che rappresentano la speranza di tanti anni ed il proposito varie volte ripetuto dal Parlamento, vi prego di passare alla discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore desidera parlare?

MANNA, relatore. Vi rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

È stato presentato dagli onorevoli Giacomo Ferri, Guerci, Marazzani, Faranda, Pescetti, De Felice-Giuffrida, Rosadi, Zaccagnino, Gattorno e Valeri il seguente ordine del giorno:

« Le lezioni dei professori universitari non possono essere inferiori a cinquanta annue. Diminuendo per qualsiasi causa (salvo caso di malattia), producono la proporzionale diminuzione dello stipendio. Sul bilancio annuale del Ministero si pubblica il numero delle lezioni effettivamente fatte dai singoli professori universitari ».

Onorevole ministro dell'istruzione accetta quest'ordine del giorno? (*Commenti*).

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Non debbo che confermare il breve discorso che ho fatto prima. Se c'è ragione di malattia che impedisca al professore di far lezione, si riconosce giustificata l'assenza.

In altri casi in cui il professore sia richiamato a Roma per doveri che vengono dalle leggi o sono dalle leggi riconosciuti, si provvede magari alla supplenza.

Nelle altre condizioni normali di vita, le assicuro che il regolamento oggi vigente, se applicato, provvede bene. (*Commenti*).

La legge Casati, il regolamento nostro, e quello soprattutto che il nostro dovere, la nostra coscienza ci obbligano a rispettare, stabilisce che si devono fare tre lezioni settimanali, salvo quei tali giorni di vacanza che sono stabiliti dal regolamento universitario.

Con questo sistema, onorevole Ferri, l'assicuro che si superano sempre le 50 lezioni. Anche coloro che hanno l'ufficio di deputato e che assumono la fatica di recarsi settimanalmente alle loro Università per fare lezione, arrivano alle 50 lezioni. Lo so.

Onorevole Ferri, nel regolamento questo c'è. Nella mia azione di ministro intendo che questo sia rispettato. Se avrò notizia che qualcuno non fa realmente lezione, scriverò all'autorità accademica chiedendone conto. Lo feci già; e farò per tutti indagini esatte. Per i corsi liberi ordinai di pubblicare e nomi e compensi negli *Annuari*.

Se accettassi il suo articolo aggiuntivo, onorevole Ferri, forse coloro che hanno l'abitudine di far lezione più frequentemente, ridurrebbero subito il corso a 50 lezioni; cosa che oggi non avviene, perchè in quasi tutte le Università si arriva a 70 lezioni.

Onorevole Ferri, non prenda le mosse da qualche esempio che ella forse ha in mente e che lo ha spinto a fare questa proposta, perchè non è bene legiferare sopra un esempio cattivo.

Creda che, col regolamento vigente e col regolamento che faremo per l'applicazione di questa legge, si potrà pretendere che le lezioni siano regolarmente segnate nel libro che sta nella sala dei professori; e l'obbligo sia da tutti adempiuto e che il professore diligente sia il professore delle Università italiane.

Creda alla mia parola ed alla mia esperienza; nelle Università italiane i corsi che non sono interrotti per una malattia, o da una chiamata straordinaria a Roma per Commissioni di esame e via dicendo, raggiungono sempre in media le 60 e anche le 70 lezioni all'anno.

Quando anticipano le vacanze, restano sempre giovani volenterosi, e la scuola procede. Dove ci fu sciopero feci prolungare i corsi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione, accetta dunque l'ordine del giorno?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Interrogherò ora i vari proponenti degli ordini del giorno per sapere se li mantengano.

Onorevole Fani, insiste nel suo ordine del giorno?

FANI. Le motivazioni dell'ordine del giorno di noi, che rappresentiamo le Università minori, sono state accolte interamente dall'onorevole ministro. E questo è già un affidamento, del quale prendiamo atto; perchè le motivazioni sono il contenuto vero della ragione del nostro ordine del giorno. Quest'ordine del giorno nella sua conclusione si limitava a dire così: « La Camera confida che il Governo vorrà accettare senza indugio le condizioni ecc. ». Mi pareva che l'onorevole ministro avrebbe potuto fare a noi la gentilezza, che ci sarebbe stata graditissima, di accettarlo.

Ad ogni modo, crediamo a quello che egli ha promesso; e siccome si tratta di un debito che noi consideriamo di dignità e di onore per la cultura italiana, così lo prendiamo in parola, e siamo sicuri che egli farà tutto quello che ha dianzi detto.

E nel prendere atto di ciò, mi limito a rammentare, non a lui che lo sa, ma a tutti, quello che avviene: basta leggere i capitoli del bilancio dal 130 al 137 per vedere in quanti modi concorre lo Stato agli istituti minori che non sono governativi. Ora è possibile che lo Stato non debba una volta pensare a fare per le Università minori quello che fa per gli istituti secondari della nazione?

Questa è la considerazione che io prego l'onorevole ministro di avere presente, e con questa dichiarazione non insisto e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste nel suo ordine del giorno?

ROSADI. Non so se sia accettato o no dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione, l'accetta?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. All'onorevole Rosadi non faccio che ricordare le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio l'anno scorso. È intendimento del Governo di risolvere questo problema. Non posso però accettare l'impegno di presentare un disegno di legge, e di annunziarne la data, perchè corrisponde alle intenzioni nostre, ma il farlo dipende dall'equilibrio delle condizioni finanziarie. Date

queste, si può arrivare alla presentazione di un disegno di legge. Non posso prendere impegno assoluto per un obbligo che non so in quanto tempo mi sia dato di poter assolvere. Così dissi già l'anno scorso pei professori universitari: e ora si è fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste?

ROSADI. Non ho posto alcun termine, nell'invitare il Governo a presentare un disegno di legge che provveda alla condizione di questi che da ogni parte sono stati chiamati, senza vergogna, umili collaboratori delle Università.

PRESIDENTE. Dice: « quanto prima ».

ROSADI. Ma ella, onorevole Presidente, mi insegna che queste sono parole quanto mai elastiche.

Il non accogliere il Governo questo ordine del giorno, o il ritirarlo io puramente e semplicemente, significherebbe non voler dare affidamento che, in qualunque tempo, sarà accordato ciò che questo personale subalterno domanda...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo rinnovare all'onorevole Rosadi la preghiera di non insistere per una votazione: perchè il sistema di votare ordini del giorno che contengono promesse in favore di certe determinate classi, equivale a far sorgere speranze al di là di ciò che sarà possibile di dare.

Il modo pratico di provvedere a questa gente, è che il Governo ne esamini la condizione e, quando creda d'essere in istato di presentare un provvedimento in proposito, lo presenti e la Camera lo esamini. Ma il fare promesse vaghe ed indeterminate, fa sorgere speranze che vanno molto al di là, probabilmente, di quel che non sia nelle intenzioni dell'onorevole Rosadi.

Colui che prende cognizione di un voto della Camera, nel quale si dice che egli ha diritto di avere qualche cosa, ritiene che il suo diritto sia molto più ampio di quel che non sia nelle intenzioni di chi l'ha proposto.

Pertanto devo pregare l'onorevole Rosadi di non insistere nel suo ordine del giorno, per non pregare la Camera di respingerlo; e ciò ripeto, per non stabilire il precedente di far promesse vaghe ed indeterminate a classi di persone che poi s'agitano, nell'errato convincimento che non essersi effettuate le promesse stesse, sia stato violato un loro diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste?

ROSADI. Unicamente per non pregiudicare la causa di questi infelici che non sono qui a sostenere il proprio diritto, come altri, rinunzio all'ordine del giorno. (*Commenti — Interruzione del deputato Battelli.*)

Allora dovevate sostenerlo voi, professori!

PRESIDENTE. Ma non interrompano! Onorevole Giacomo Ferri, insiste?

FERRI GIACOMO. Dovrei replicare a quanto ha detto l'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Ma non si può parlare due volte sullo stesso argomento!

FERRI GIACOMO. Credevo di poter rispondere al ministro; ella mi dice di no...

PRESIDENTE. Il regolamento non lo ammette.

FERRI GIACOMO. Allora dichiaro di mantenere il mio ordine del giorno, perchè le ragioni esposte dal ministro non mi hanno persuaso.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Prego l'onorevole Giacomo Ferri di considerare che il dire, in un ordine del giorno, che i professori dovranno fare almeno cinquanta lezioni, potrebbe essere interpretato nel senso che è proibito di farne più di cinquanta. Il che vuol dire che i professori ne faranno meno di cinquanta. (*Viva ilarità.*)

Questo, praticamente, sarebbe il risultato dell'ordine del giorno.

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

FERRI GIACOMO. Debbo dire qualche cosa in risposta.

PRESIDENTE. Il ministro non l'ha invitata a dire qualche cosa. (*Si ride.*)

FERRI GIACOMO. Le risposte datemi dall'onorevole Rava e dal presidente del Consiglio, mi invitano al ritiro del mio ordine del giorno, e perciò debbo rispondere che non bastano a persuadermi a ritirare il mio ordine del giorno.

Io avevo messo cinquanta lezioni come minimo dal quale comincerebbe la pena, la diminuzione dello stipendio. Vuol dire così che voi, agli effetti disciplinari, terrete ferme le settanta lezioni; ma che se non si arriva alle 50 lezioni, per legge lo stipendio diminuirà.

E molto utile ed istruttiva sarà pure la pubblicazione annuale dell'elenco delle lezioni.

Noi non siamo contrari che si aumenti

lo stipendio, pretendiamo soltanto che sia meritato da altrettanto lavoro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Giacomo Ferri ed altri colleghi, che il ministro e la Commissione non accettano.

(*Non è approvato.*)

Passeremo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle regie Università e degli Istituti superiori autonomi, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, è di lire 7,500: quello dei professori straordinari di lire 4,500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000 con cinque aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Si dia lettura della tabella.

PAVIA, segretario, legge:

Tabella A

Elenco delle regie Università e degli istituti superiori.

REGIE UNIVERSITÀ: Bologna — Cagliari — Catania — Genova — Macerata — Messina — Modena — Napoli — Pavia — Parma — Padova — Pisa — Palermo — Roma — Sassari — Siena — Torino.

REGIO ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI — Firenze.

REGIA ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA — Milano.

REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (comprese le SCUOLE DI ELETTEOTECNICA e di ELETTROCHIMICA) — Milano.

REGIO POLITECNICO — Torino.

REGIA SCUOLA SUPERIORE POLITECNICA — Napoli.

REGIE SCUOLE DI APPLICAZIONE PER GL'INGEGNERI — Bologna — Roma.

REGIE SCUOLE SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA — Milano — Napoli — Torino.

REGIA SCUOLA NAVALE SUPERIORE — Genova.

OSSERVATORI ASTRONOMICI — Milano — Napoli — Roma.

OSSERVATORIO VESUVIANO — Napoli.

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO — Milano.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerci ha facoltà di parlare.

GUERCI. Non so se ad arte o per uno scopo prestabilito è stato scritto, nei giornali, che io mi opponevo recisamente a qualsiasi aumento agli stipendi dei professori universitari.

Macchè! Se vi è uno che desideri che sia compensato chi lavora ed è decoro del Paese (e ve ne sono moltissimi tra i professori) sono proprio io quello.

Ma questa legge, non fosse che per la sua genesi, (della quale il martire Manna, relatore, sa qualche cosa, per pressioni avute lecite ed illecite, compatibili ed incompatibili in quattro mesi) non fosse dico, che per la sua genesi, a me che voglio lo Stato forte, sinceramente disgiusta.

Sull'istruzione superiore ho intendimenti ben diversi, da quelli dell'onorevole Rava. È mio intendimento che si debba usare rigore contro i professori che non fanno lezione; egli invece, che ha tutto il desiderio di rimanere a quel posto, non ha il coraggio di affermarlo. Posso citare dei professori che mentre hanno fatte le lezioni alla Università Bocconi, nelle Università di Pantalone, non ne fecero nemmeno quattro!

Posso citare un professore di chimica che ha fatto due lezioni all'Università dello Stato, le altre in Egitto; e non credo di esagerare quando affermo che una metà dei professori fa il suo dovere e lo fa molto bene, ma l'altra metà, se prendessero le vacanze in novembre, farebbero un piacere agli studenti e cosa utile agli studi. (*Si ride*).

In una legge come questa avrei voluto che oltre lo stipendio si fosse pensato ad un riordinamento completo, cominciando dalla soppressione delle cattedre inutili: tra le quali ve ne sono di quelle create per influenze politiche. Vuole che gliene dica una, onorevole ministro, per dimostrare che quello che io vengo qui ad affermare è la pura e semplice verità?

Vi è un professore che cominciò a scrivere nella *Tribuna* articoli laudativi pel ministro Nasi. Vidi subito qualcosa di poco corretto; m'informai e seppi che quell'esimio professore aspirava ad una cattedra di malattie esotiche nell'Università di Roma.

E fu per una mia lettera, che è agli atti, che questa cattedra veramente esotica (*Si ride*) non venne concessa.

Vorrei l'esame di Stato; perchè l'istruzione non dev'essere un privilegio per pochi

fortunati; e perchè chi ha ingegno impari a studiare da sè spronato dalla possibilità di acquistarsi una posizione sicura.

L'Università così com'è, è un'istituzione eminentemente borghese, una fabbrica di spostati, di sedicenti sapienti che pretendono che lo Stato provveda alla loro sorte. Da un nuovo ordinamento universitario, veggio un orizzonte promettente di bene per il mio paese; quando invece questo ordinamento mi si presenta in forma così meschina e con una genesi così urtante perchè gli stessi interessati vengono qui a perorare la loro causa, non posso fare a meno di dire che questo mi urta; e che non ho mai votato con tanta coscienza contro una legge, come voterò ora contro questa. (*Bene! — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tizzoni.

TIZZONI. L'articolo primo ha in sè il contenuto economico della legge e per questo lato, naturalmente, per questioni di delicatezza, io non posso entrare nella profondità della questione.

Solo mi piace di dire che, se io avessi avuto diritto di scelta, avrei dato la preferenza ad un sistema di retribuzione diversa che oramai ha larga esperienza in Germania, che ha il suo fondamento nella legge Casati, cioè stipendi relativamente bassi e contribuzione scolastica; tanto più dopo l'esperienza fatta in Austria dove, appunto, quando si sono tolte le propine e si è elevato lo stipendio, portandolo alle 15 mila corone, si sono trovati degli inconvenienti che prima non esistevano. Infatti nelle grandi Università, come l'Università di Vienna, che ha tenuto alto veramente il suo nome, specialmente nelle scienze mediche, essendo punto di attrazione di una quantità di scienziati non solo dell'Austria, ma anche della Germania, si è trovato che, sopresse queste propine, è cominciato il periodo di decadenza di quelle Università, in quanto che i professori, ugualmente pagati in tutte le Università, preferiscono di non abbandonare le Università della Germania, dove hanno delle propine che arrivano a 30, a 40, a 60 ed anche a 80 mila marchi all'anno, e quelli dell'Austria naturalmente preferiscono di rimanere nelle piccole Università, ad esempio nell'Università di Praga, perchè il costo della vita è minore che in Vienna.

Quest'inconveniente si fa sentire specialmente nell'insegnamenti scientifici, perchè

gli insegnamenti pratici hanno naturalmente un'altra risorsa fuori di quella della scuola e di quella della scienza, per cui si è visto che le cattedre di anatomia e di anatomia patologica hanno trovato grandi difficoltà ad essere ricoperte da nomi illustri, ciò che non accadeva prima.

Ma io prendo occasione da questo articolo della legge per domandare al ministro che cosa avverrà, dopo la legge, degli assegni per la direzione degli istituti.

Gli assegni per la direzione degli istituti sono regolati ancora, credo, e rimarranno regolati, finchè una disposizione di legge non lo modifichi, dall'articolo 2 della legge Matteucci, che dice che per la direzione degli istituti, cliniche, gabinetti, laboratori, come si chiamavano allora, si contribuirà con uno stipendio che va dalle 500 alle 1,000 lire, stipendi che nel fatto sono effettivamente portati al termine medio di 700 lire. Ora pareva a me che questa fosse un'occasione molto favorevole per stabilire maggiore equilibrio tra la parte puramente scientifica e la parte pratica dell'insegnamento universitario, elevando, e meglio regolando gli assegni per la direzione dei vari istituti. Ed invero gli oratori che mi hanno finora preceduto hanno parlato specialmente della parte didattica dell'insegnamento della scuola, ma non hanno pensato all'altra funzione molto alta ed elevata dei professori, funzione che per i professori di scienze è molto grave, perchè impegna l'intera giornata nel Laboratorio in lezioni continue di fronte ad allievi e, che quando ci sono anche le esercitazioni pratiche, diventa un peso molto grave.

Ora io dico che in occasione di questa legge qualcosa si poteva fare al riguardo; in ogni modo, se si dovrà ritornare sulla questione relativa alle Università, come sulla legge organica relativa agli istituti universitari che dovrà presentare e che mi auguro di vedere presto presentata, confido che il ministro vorrà provvedere anche a questo lato della questione. Ed in tale circostanza spero vorrà togliere gli inconvenienti che oggi si lamentano, cioè di avere allargato troppo le basi degli assegni relativi alle direzioni dei Laboratori universitari, restringendoli solamente a quelli che rappresentano gli insegnamenti fondamentali, a quelli dove il lavoro è maggiore, a quelli dove ci sono delle esercitazioni pratiche, e soprattutto facendo una distinzione fra quelli dove il Laboratorio è un mezzo, e quelli dove il Laboratorio è un fine, ossia

sostituisce il fine per la ricerca della verità scientifica, dove naturalmente il Laboratorio rappresenta tutto per il professore, per l'insegnante e per lo scienziato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. La questione sollevata dall'onorevole Tizzoni esce dai confini del disegno di legge.

Una sola parola debbo rispondere all'onorevole Guerci, il quale ha accennato a pressioni. Sta in fatto che dopo la presentazione di questo progetto da parte del Governo, nel 20 dicembre 1907, alla Sottocommissione che fu nominata dalla Sottogiunta dei consuntivi, pervennero memorie, istanze, reclami, contenenti proteste, voti, desideri.

Tutto questo costrinse la Sottocommissione e me ad un lavoro non lieve, ma non può qualificarsi certo come illegittima pressione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. All'onorevole Tizzoni rispondo che l'assegno ai direttori di gabinetti resta determinato dalle norme vigenti.

Terrò conto in future riforme o in futuri adattamenti di bilancio della distinzione che mi consiglia tra i gabinetti che sono mezzo e i gabinetti che sono fine.

All'onorevole Guerci solo do una notizia di fatto, che con la presente legge queste cattedre che parevano stabilite per volontà del ministro cessano completamente. È riforma severa. Per creare una cattedra nuova sarà ora necessaria una legge del Parlamento.

GUERCI. Quelle di filosofia...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Cesseranno tutte le vecchie complementari a mano a mano. E di professori che possono essere stati chiamati all'estero per opera di qualche Governo amico ne abbiamo 3 o 4 in Italia, ma stanno in aspettativa e non hanno compenso alcuno. Spesso ci si chiedono i nostri docenti. È onore alla scienza nostra. Ma non deve costare al bilancio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo primo. (*È approvato*).

Art. 2.

Le materie d'insegnamento sono fondamentali e complementari.

Sono fondamentali le materie di insegnamento, per le quali l'esame o la frequenza sia obbligatoria per il conseguimento di

lauree o diplomi in qualunque Facoltà, Scuola o Istituto. Sono complementari tutte le altre.

La determinazione delle materie fondamentali è fatta con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le cattedre di materie fondamentali sono coperte da professori ordinari, straordinari, od incaricati; quelle di materie complementari da incaricati salvo il disposto dell'articolo 4.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Mi ero iscritto a parlare nella discussione generale ed avevo anche presentato, insieme con molti colleghi, due emendamenti per i professori incaricati e per i liberi docenti; ma la strettezza del tempo, le condizioni del momento in cui si discute questo disegno di legge, e il conseguente pericolo che il cumulo delle iscrizioni a parlare e degli emendamenti facessero rinviare la discussione della legge, mi hanno obbligato a restringere il mio dire a poche parole sull'articolo 2 e sull'articolo 13.

Per i professori incaricati io chiedo che l'onorevole ministro e il relatore della Giunta generale del bilancio consentano ad aggiungere all'articolo 2 del disegno di legge una disposizione così formulata:

« I professori incaricati, dopo due conferme e tre anni di non interrotto insegnamento, s'intendono riconfermati fino a quando non sia mutata la forma dell'insegnamento della rispettiva disciplina ».

La Giunta generale del bilancio ha dichiarato nella relazione che non è possibile concedere la stabilità agli incaricati che non siano anche professori ufficiali, perchè la stabilità convertirebbe gl'incaricati in veri straordinari dell'antica maniera e non impedirebbe che sorgesse una categoria, *mutato nomine*, di incaricati precari.

Ma è facile rispondere che la relativa stabilità, che io propongo di dare agli incaricati, dopo due conferme annuali e tre anni d'insegnamento continuo, senza nulla detrarre al carattere di precarietà dell'insegnamento per incarico, disciplinerebbe questa precarietà con una norma razionale ed organica determinata per legge, assicurando così all'insegnante una maggiore tranquillità, condizione indispensabile per dedicarsi

interamente agli studi, alla docenza e alla produzione scientifica. Si tratterebbe sempre di insegnamento per incarico, che potrebbe in ogni tempo cessare o essere trasformato, senza che l'insegnante potesse accampare alcun diritto di inamovibilità; si toglierebbe soltanto la necessità delle ulteriori riconferme annuali, dopo tre anni di lodevole insegnamento.

Voglio augurarmi che l'onorevole ministro, la Giunta generale del bilancio e la Camera, dopo aver fatto tanto a vantaggio dei professori ordinari e straordinari, vogliano consentire questo lieve miglioramento a favore degli incaricati, che eleverebbe la loro dignità senza portare alcun aggravio al bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, relatore. L'onorevole Guarracino è così intelligente da comprendere che egli in sostanza chiede un incarico stabile, benchè temperato dall'avverbio relativamente; mentre l'incarico è di sua natura temporaneo.

Se i professori incaricati faranno il loro dovere, nessun ministro negherà la riconferma.

La proposta dell'onorevole Guarracino, lo ripeto anche qui, fa rivivere gli straordinari dell'antica maniera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Non è possibile creare una carriera burocratica e rendere stabili gli insegnamenti che sono assolutamente provvisori: con ciò faremmo il male dell'Università.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, insiste nel suo emendamento?

GUARRACINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvati:

a) i ruoli organici dei posti di professore ordinario e straordinario di materie fondamentali, assegnati complessivamente, per tutte le Università, eccetto quella di Macerata, a ciascuna Facoltà o Scuola, quali risultano dalla tabella B.

b) i ruoli organici dei posti di professore ordinario e straordinario separatamente determinati per l'Università di Macerata e per ciascun Istituto universitario autonomo, quali risultano dalla tabella C;

c) il ruolo transitorio dei posti di professore ordinario e straordinario di materie

complementari per tutte le Università, quale risulta dalla tabella D.

Le cattedre di materie fondamentali, cui non si può provvedere secondo i ruoli organici sovraindicati con professori ordinari o straordinari, sono coperte da incaricati.

Si dia lettura delle tabelle annesse.

PAVIA, segretario, legge:

Tabella B

Ruoli organici delle Facoltà e Scuole annesse alle Regie Università.

Facoltà o Scuole	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Facoltà di giurisprudenza	194	33
Id. di medicina e chirurgia	207	54
Id. di scienze	159	30
Id. di filosofia e lettere	119	19
Scuola di farmacia	14	4
Id. di medicina veterinaria	13	7
Id. degli ingegneri	16 (a)	6
Id. di agraria	4	—

(a) A questo numero debbono aggiungersi i posti di ordinario che saranno istituiti nella Scuola degli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 articolo 12, i quali a termine di detta legge saranno esclusivamente destinati alle cattedre di ingegneria idraulica in quella scuola.

Tabella C

Ruolo organico dei posti d'ordinario e straordinario nella Regia Università di Macerata e negli Istituti superiori.

I S T I T U T I		Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari	
Macerata . . .	Regia Università	8	4	
Firenze	Regio Istituto di studi superiori	41	6	
Milano	Regia Accademia scientifico-letteraria	10	4	
Id.	Regio Istituto tecnico superiore (comprese le Scuole di elettrotecnica di e elettrochimica)	14	11	
Torino	Regio Politecnico	15	8	
Napoli	Regia Scuola superiore politecnica	10	9	
Bologna	Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri	8	4	
Roma	Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri	8	6	
Milano	Regia Scuola superiore di medicina veterinaria	4	2	
Napoli	Id. id.	4	3	
Torino	Id. id.	3	2	
Genova	Regia Scuola superiore navale	2	11	
Milano	Osservatori astronomici	1	—	
Napoli		(Direttori)	1	—
Roma			1	—
Napoli	Osservatorio Vesuviano	(Direttore)	1	—
Milano	Istituti clinici di perfezionamento	2	—	

Tabella D

Ruolo (transitorio) dei posti di professore ordinario e di straordinario di materie complementari.

Professori ordinari N.	37
» straordinari . . »	27

PRESIDENTE. Su questo articolo 3 ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo, per rilevare la speciale condizione di due Università del Regno, cioè quelle di Siena e Sassari.

In queste due Università non esiste la Facoltà di scienze, per cui quattro insegnanti che nelle altre Università fanno parte della facoltà di scienze sono aggregati a quella di medicina, e cioè gli insegnanti di botanica, zoologia, chimica, fisica.

Da questa speciale condizione potrebbe derivare il pericolo di arresto nella carriera.

Tenendo conto delle condizioni della Camera, non mi soffermo a dimostrare questo pericolo, che del resto è troppo evidente.

Mi limito quindi a raccomandare all'onorevole ministro ed alla Commissione che consentano di specificare in una nota esplicativa alla tabella B che in queste Università quattro insegnanti per ciascuna sono aggregati alla Facoltà di medicina, mentre dovrebbero appartenere alla Facoltà di scienza e ciò anche per non pregiudicare il numero minimo degli ordinari della Facoltà di medicina di cui parlerò quando verrà in discussione l'articolo 10.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrarini.

FERRARINI. Questa legge è ispirata ad una riforma economica e a una riforma sostanziale.

Per la parte economica il Governo e la Commissione sono andati perfettamente d'accordo, col consenso del Paese, perchè il Paese, malgrado quello che si è detto pro e contro l'insegnamento universitario, ha già formato il suo giudizio e sa che la scuola universitaria italiana, giorno per giorno, acquista nel suo complesso una maggiore dignità e maggiori meriti in faccia alla scienza.

La scuola stessa però ha bisogno, sia dalla parte degli scolari, sia dalla parte dei maestri, di trovare la vera sua disciplina, perchè è indubitato che noi, voi e gli uomini del Governo sanno che la disciplina

scolastica e per i maestri e per gli studenti non è abbastanza forte.

Ciò premesso, osservo che l'insegnamento attualmente è costituito in un modo speciale, in riguardo ai ruoli. Noi abbiamo oggi le singole Università con un ruolo proprio. Il Governo aveva preparato il disegno di legge, affermando il concetto della persistenza del ruolo speciale per ogni Università. Venne la Commissione e formulò un ruolo unico, nel senso che ogni generale Facoltà avesse un solo ruolo con un numero complessivo di ordinari e di straordinari.

Oggi è presentato alla Camera un disegno di legge con questo ruolo, il quale, come la Commissione stessa riconosce, presenta un difetto ed un pericolo: il pericolo ed il difetto di fare in modo che dalle Università, dove i professori credono di stare non interamente bene sia nei riguardi delle condizioni cittadine, sia nei riguardi della propria dignità di docenti, perche tutti amano le Università superiori, possono facilmente, per mezzo di concorsi o di chiamate, essere portati ad Università maggiori gli ordinari in soverchia abbondanza.

Così può succedere, per esempio, che posto un certo numero di professori in una data Università, che esemplifico con la Università di Modena, in causa del ruolo unico, quel numero di ordinari che è stabilito per Modena, può essere diminuito per concorsi ed emigrazioni ad altre Università.

La Commissione ha detto: il pericolo c'è ma io provvedo in due modi, e cioè fissando per ogni Università il ruolo minimo dei professori ordinari e straordinari ed un altro ruolo minimo per i soli professori ordinari.

Così, dice la Commissione, assicuro un minimo di professori ordinari ad ogni Università.

Io prendo atto della confessione della Commissione, la quale riconosce che il pericolo c'è, nel senso che le Università, così dette minori, (e non sono sempre minori per dignità e per merito degli insegnanti, perchè per esempio, dalla piccola Università di Modena sono usciti uomini grandi ed anche qualche ministro dei più quotati scientificamente dalla Camera e dal Senato), potrebbero trovarsi in questa condizione di diminuzione disgraziata.

Oggi l'Università di Modena nella facoltà di giurisprudenza, secondo l'allegato ministeriale, avrebbe undici professori ordinari.

Se nel disegno della Commissione, accettato dal Governo, il numero degli ordinari viene fissato in meno di undici, voi vedete che noi siamo messi in perdita.

Per ciò io dico al ministro e al relatore: guardate che vi sono delle Università in Italia, le quali hanno dei diritti di fronte allo Stato, non quei diritti che possono avere tutte le Università, ma dei diritti particolari, veramente riconosciuti, anche di contenuto economico.

La Università modenese nella annessione della Emilia all'Italia, non venne a mani vuote; venne con un fondo suo, e quando ad un certo momento, classificata come secondaria, parve discendere giù dalla propria importanza, fu raccolta per iniziativa degli enti cittadini consociati, che la risollevarono alla posizione che aveva prima e che mantiene attualmente.

Allora furono fatte delle convenzioni. E se a Modena (come in altre Università, anche di Sardegna e di Sicilia), si sono destinati, sempre esemplificando colla Facoltà di giurisprudenza, undici professori ordinari, che si devono avere sempre, come volete oggi metterla nel pericolo di vedere diminuito questo numero; di vedere diminuire i professori ordinari ed aumentare gli straordinari? Questa è la questione che credo di dover sottoporre all'esame della Camera e della Commissione, e credo di poter far ciò ben liberamente, pensando che parlo come deputato, per la mia città e per l'interesse di una Università che ha dei meriti di fronte alla scienza, e non per interesse personale, perchè all'Università di Modena io non appartengo più.

Attendo una risposta che mi acquieti dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tizzoni.

TIZZONI. Non esito ad affermare che tra le due proposte, la ministeriale e quella della Commissione, io sinceramente avrei accettato quella ministeriale, perchè mi pareva che il ruolo per Università offrisse minori pericoli e forse anche qualche garanzia per un passaggio graduale verso l'autonomia delle Università alla quale tutti tendiamo.

Astraggo da qualsiasi considerazione su questo argomento, perchè è già stato ampiamente svolto dal collega Ferrarini al quale mi associo intieramente.

Soltanto vorrei pregare il ministro di una

semplice correzione sopra due errori di impostazione sulla tabella B. Un primo errore riguarda le scuole di agraria.

Nella tabella del Ministero sono comprese insieme la scuola di agraria dell'Università di Pisa e quella di Roma. Ora a me non consta che la scuola agraria di Roma esista.

Esiste una cattedra di esercitazioni agrarie annessa alla Scuola di applicazione degli ingegneri, e non altro.

Ella comprende bene quale sia il valore di questa mia osservazione, perchè per l'applicazione dell'articolo 10 della legge, data la tabella così com'è, Pisa potrebbe venire a perdere un posto di ordinario, per cui vorrei che a questo riguardo si dicesse: « Scuola superiore di agraria di Pisa con tre posti d'ordinario »: il quarto sia messo invece insieme con gli altri posti delle scuole di applicazione.

L'altra osservazione che debbo fare è relativa alla scuola degli ingegneri di Pisa nella quale non è stato compreso il corso di fisica tecnologica, occupato attualmente da una illustrazione della scienza quale è il professore Pacinotti.

Questo posto venne creato per la scuola degli ingegneri, ed invece si mette come cattedra complementare della scuola di scienze, e si capisce bene che la città di Pisa non vedrebbe di buon occhio che una cattedra stata occupata da una illustrazione della scienza come il Pacinotti, avesse in avvenire a sparire o ad essere menomata, ad essere occupata cioè da un semplice incaricato.

Per ciò io proporrei che si facesse uno spostamento, sopprimendo un posto di ordinario nella tabella D, là dove dice 37, mettendo 36, e il posto della tabella D, relativo al professore di fisica tecnologica, fosse portato nelle scuole degli ingegneri, elevando il numero dei professori ordinari da 16 a 17.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, relatore. Osserverò innanzitutto all'onorevole Abozzi che la sua preoccupazione non è giustificata.

Nelle Università di Sassari e di Siena sono conglobati i professori ordinari di medicina con quelli di scienze naturali, perchè non esiste in esse la Facoltà di scienze. Ma va da sè, e nel regolamento si potrà dire anche esplicitamente, che un certo numero di quei posti, benchè figurino nel ruolo unico dei professori di medicina, debba rimanere a disposizione dei professori che insegnano

materie di scienze naturali. Sicchè resta escluso che quei posti possano, in caso di trasferimenti, essere assorbiti da professori del ruolo di medicina.

All'onorevole Ferrarini, che ha combattuto il ruolo unico proposto dalla Commissione, dirò che noi ci trovavamo di fronte alla proposta fatta dal Ministero, la quale consisteva nella consolidazione dei ruoli attuali.

Ora, questa consolidazione, a meno che non si fosse adottato il sistema dei ruoli aperti, al quale si opponeva il ministro del tesoro, era evidentemente ingiusta. Non ci era nessuna ragione, ad esempio, perchè nell'Università di Modena vi fossero 11 professori ordinari per la giurisprudenza ed in quella di Genova solo 10.

Era anche ingiusto che professori straordinari, solo perchè in alcune Università vigevano speciali disposizioni, potessero diventare ordinari dopo tre anni, mentre in altre vi sono straordinari i quali attendono da 7, 8, 10 anni la promozione per mancanza di posti disponibili.

Ed allora, di fronte a questi ed altri gravi inconvenienti già da me rilevati, non potendosi adottare il criterio della libera promovibilità, bisognava adottare quel sistema che offriva minori inconvenienti. E col ruolo unico, onorevole Ferrarini, e coi temperamenti suggeriti dalla Giunta, si può quasi dire che inconvenienti non vi siano. Tutte le Università, noti la Camera, sono nelle identiche condizioni: il numero minimo complessivo dei professori ordinari e straordinari, ed in esso il numero minimo di professori ordinari è unico per tutte le Università; sicchè potrà bene accadere che in un momento in alcune Università vi sia un numero maggiore o minore di professori ordinari che non in altre; ma tutte sono nelle stesse condizioni. Abolita, onorevole Ferrarini, la libera docenza da parte dei professori ordinari e straordinari, non saranno pochi coloro che preferiranno a Palermo o Torino la sua gentile Modena od altre Università minori. Ella quindi non ha ragione di preoccuparsi.

All'onorevole Tizzoni infine dirò che noi abbiamo fatto due ruoli; per le materie complementari destinate ad esser soppresse nel senso indicato dalla relazione doveva indicarsi solo il numero complessivo dei posti; non è possibile accettare la disposizione da lui proposta; anche perchè non vedo il pericolo al quale egli accenna.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettarla.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo terzo.

(È approvato).

Art. 4.

Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materie fondamentali, in aggiunta a quelli portati dai ruoli organici, di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo precedente, e nessun posto di professore ordinario e straordinario di materie complementari può essere istituito, se non per legge.

Quando a carico di fondazioni speciali o di Enti locali sia provveduto alla spesa necessaria (compresi i quinquenni e decimi, di cui all'articolo 1°, e la pensione di riposo) per istituire un posto di ordinario o straordinario di materia complementare, il posto stesso sarà istituito con decreto reale.

(È approvato).

Art. 5.

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinaria. Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore, salvo il disposto dell'articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che essi impartiscono.

(È approvato).

Art. 7.

Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

Possono essere loro conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Università o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore regio nella stessa sede.

Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole l'insegnamento dovrà essere impartito dal professore ordinario, senza che gli competa alcuna retribuzione. Ove

però, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, lo insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potrà istituire un corso speciale, il quale sarà dato per incarico e potrà affidarsi al professore titolare.

Su quest'articolo 7 vi è il seguente emendamento, concordato tra il Ministero e la Commissione:

In fine dell'articolo, invece delle parole: potrà affidarsi al professore titolare, si sostituisca: di preferenza al professore titolare.

L'onorevole Marescalchi ha proposto il seguente emendamento:

Al 3° alinea alle parole: potrà affidarsi, sostituire: di preferenza.

Ha facoltà di svolgerlo.

MARESCALCHI. Io avevo presentato un emendamento; ma poichè è eguale in sostanza a quello concordato dal Ministero e dalla Commissione, lo ritiro e rinunzio e parlare.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 coll'emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione.

(È approvato).

Art. 8.

Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più istituti universitari.

(È approvato).

Art. 9.

I posti d'ordinario che si renderanno vacanti nel ruolo organico per ciascuna Facoltà o Scuola, di cui all'articolo 3 e alla tabella B, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo.

Questi potranno ottenere la promozione, nell'ordine della loro anzianità, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Ai posti rimanenti può provvedere il ministro col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari, per l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 e per l'articolo 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

Per le nomine d'ordinario nella Università di Macerata e negli istituti autonomi

sono applicabili le norme vigenti per ciascuno di essi.

QUEIROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUEIROLO. Vorrei pregare l'onorevole ministro di fare una dichiarazione su questo articolo per togliere la possibilità di un equivoco cui potrebbe dar luogo la sua dicitura.

L'articolo stabilisce che la promozione si faccia col ruolo di anzianità.

Ora nella legge del 1904, ribadita dalla legge del 1907, si stabilisce che i professori nominati per concorso debbano avere la precedenza. Questo però vale per la tabella attuale delle Università, non per quella del ruolo unico al quale nel disegno di legge non si estende.

So che nella relazione l'onorevole relatore lo dice, ma questa è un documento caduco. Chiedo quindi che l'estensione della disposizione al ruolo unico si aggiunga all'articolo, o che almeno si faccia una dichiarazione dal ministro che prevenga ogni possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Confermo quello che dice la relazione; del resto c'è la legge del 1907.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

Con il decreto, che, giusta l'articolo 2 della presente legge, determinerà le materie fondamentali, sarà altresì stabilito il numero minimo complessivo di posti di ordinario e straordinario, e il numero minimo di posti di ordinario, per ciascuna Facoltà o Scuola, in ogni Università.

Quando in una Facoltà o Scuola di una Università il numero degli ordinari sia disceso al disotto del minimo, il ministro provvederà a reintegrarlo, valendosi della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore in risposta alle osservazioni sull'articolo 3, consenta la Camera che io abusi della sua indulgenza per dire qualche parola.

La disposizione contenuta in quest'articolo mira ad impedire che il ruolo unico di cui ha anche parlato l'onorevole Ferrarini, riesca dannoso alle piccole Università, nel senso che i posti d'incarico ora distribuiti fra tutte le Università, si riuniscano e si accentrino nelle piccole.

Molto opportunamente quindi si dà facoltà al Governo di stabilire un duplice minimo; un minimo complessivo di posti ordinari e straordinari ed un minimo di posti di ordinari per ciascuna Facoltà o Scuola in ogni Università.

MANNA, *relatore*. Unico per tutte le Facoltà.

ABOZZI. Ora della condizione speciale alla quale poc'anzi accennavo, in cui si trova l'Università di Sassari, si deve tener conto nell'applicare la disposizione dell'articolo in discussione, pur seguendo quel principio di eguaglianza che con lodevole sentimento di giustizia ha bandito il relatore, onorevole Manna.

Ripeto che nell'Università di Sassari, quattro insegnanti di scienza sono aggregati alla Facoltà di medicina, quindi se il Governo nel fissare il duplice numero minimo non tenesse conto di questa peculiare condizione, deriverebbe una ingiusta sperequazione, in confronto a tutte le altre Università.

MANNA, *relatore*. Non si tien conto di quei quattro, che stanno a parte.

ABOZZI. Non si tien conto, ma bisogna dirlo, ed esplicite dichiarazioni appunto intendo provocare.

Non è necessario che io ricordi che l'Università di Sassari è regolata dalla legge Casati; ma se per qualche altra Università retta dalla stessa legge, si è potuto migliorare l'organico mediante il sistema del soprannumero, ciò non è avvenuto per l'Università di Sassari, la quale, dopo mezzo secolo, ha ancora gli stessi organici accordati dalla legge Casati.

E mentre dei venti insegnanti della Facoltà di medicina, solo otto possono essere ordinari, nella scuola di farmacia non vi è nessun posto di ordinario.

Questo inconveniente è stato già denunciato all'onorevole ministro Rava, il quale prima che la Giunta generale del bilancio modificasse il primitivo disegno ministeriale, rispondeva al Corpo accademico di di Sassari, che invocava la revisione della tabella B, in questo modo:

« Quando il progetto verrà in discussione,

mi auguro di poter consentire che siano introdotte alla tabella quelle modificazioni che saranno opportune e necessarie ».

E noti la Camera, il memoriale del Corpo accademico si fondava appunto su quelle speciali condizioni che ho accennato parlando sull'articolo terzo.

L'onorevole Ferrarini poc'anzi diceva che alcune Università dette minori, sono pur lustro e decoro della scienza; ed io, che parlo dell'Università di Sassari, debbo ricordare le parole dell'onorevole collega Angelo Majorana.

Egli nel 1902 diceva: « Malgrado le traversie sofferte, l'Università di Sassari, ha tenuto sempre alta la sua fama scientifica ».

L'Ateneo del Rolandi, dell'Azuni, del Tola non ha neanche nei giorni della sventura smentito le sue nobili tradizioni.

Da queste patriottiche parole traggo l'augurio che l'onorevole ministro vorrà rendere, per ragioni d'ordine didattico, politico e morale, il provvedimento che io invoco per l'Università di Sassari, ispirato a criteri di giusta perequazione, ricordando, tanto più, che sono state incamerate le cospicue sue rendite, per cui per molto tempo essa non ha pesato sul bilancio dello Stato.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Abozzi; ma, ripeto, ora che c'è il ruolo unico, la facoltà di Sassari, che ha certo una posizione eminente nella storia della scienza, ha da guadagnare. Quindi i suoi desideri possono essere accolti.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni, metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Salvo i casi previsti nei due articoli precedenti i concorsi saranno banditi per il grado di straordinario.

(È approvato).

Art. 12.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali saranno retribuiti con una indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non potrà superare 2,000 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia pro-

fessore ufficiale, saranno retribuiti con lire 2,000 annue.

(È approvato).

Art. 13.

Finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistematico, ciascun studente non potrà iscriversi annualmente a più di quattro corsi liberi tenuti da privati docenti.

È abrogato l'articolo 2 della legge 30 maggio 1875, n. 2513. Col regolamento previsto dall'articolo 20 saranno date le norme per il pagamento della retribuzione ai liberi docenti.

La spesa necessaria a tal uopo sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Guarracino ha proposto la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Sarò anche più breve su questo articolo 13, del quale chiedo la soppressione, e ne dico in poche parole la ragione.

Questo disegno di legge riguarda i soli professori ufficiali delle Università e ne migliora notevolmente lo stato economico. Esso non si riferisce ai liberi docenti, anzi lascia intravedere una futura legge che sistemerà altrimenti il libero insegnamento.

Se così è, logica e giustizia vorrebbero che per i liberi docenti rimanesse inalterato l'attuale stato economico, evitandosi ad essi un danno fino alla novella sistemazione.

Invece, questo articolo 13, che riproduce l'articolo 9 del disegno ministeriale, che cosa fa? Consacra un'economia, che vien fatta tutta a spese dei liberi docenti, col prescrivere che ogni studente non possa iscriversi annualmente a più di quattro corsi liberi. E poi lo stesso articolo si affretta ad abrogare le attuali norme per il pagamento della retribuzione ai liberi docenti, promettendo di sostituirne altre col regolamento... E tutto ciò mentre questa legge si fa per migliorare le sorti dei professori ufficiali, e non per sistemare la libera docenza!

Ora, onorevoli colleghi, non ci vuole una gran forza di intelletto per comprendere che la limitazione delle iscrizioni ai corsi liberi, specialmente nei maggiori centri universitari, come Napoli, e in alcune Facoltà, come quella di medicina, è la vera morte decretata alla libera docenza, non solo per la diminuzione degli iscritti ai corsi liberi, ma

perchè si toglie allo studente, in gran parte, la libertà di scegliere fra il professore ufficiale e il libero docente, devolvendo, per giunta, una parte delle tasse universitarie, fin oggi destinata ai liberi docenti, al miglioramento dello stato economico dei professori ufficiali.

Si sopprima, dunque, l'articolo 13, e si riservi alla futura legge sulla libera docenza ogni disposizione tendente a stabilire i diritti, i doveri, le norme di retribuzione e quanto altro possa riguardare questi modesti e valorosi insegnanti, che sono la vera pepiniera dei professori ufficiali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. L'onorevole Guarracino sa che io, libero docente in aspettativa da quattro anni, sono presidente della sezione dei liberi docenti di Roma; ma non posso aderire alla sua richiesta. L'onorevole Guarracino terrà presente che di fronte alla limitazione dei quattro corsi, sta l'abolizione dell'insegnamento libero per i professori ufficiali, ed il diritto esclusivo dei liberi docenti di essere incaricati delle materie complementari.

Tutto sommato, la libera docenza non ha da lamentarsi di questo articolo, che faceva parte di tutto l'insieme finanziario di questo disegno di legge; la Commissione quindi non può accettare la soppressione proposta dall'onorevole Guarracino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nemmeno il Governo può accettare la soppressione dell'articolo 13, giacchè l'iscrizione ai corsi liberi è stata calcolata in questa legge come giusto equilibrio e risponde anche ai bisogni degli studi e ai voti della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, insiste nel suo emendamento?

GUARRACINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Gli aumenti quinquennali dei professori ordinari, conseguiti od in corso di maturazione al momento dell'attuazione della presente legge, saranno computati per com-

piere il numero di quelli stabiliti dalla legge stessa.

L'ammontare degli aumenti conseguiti sarà aggiunto al nuovo stipendio iniziale.

Ai professori ordinari, ai quali all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Università venne assegnato uno stipendio iniziale di lire 6,000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti, due aumenti quinquennali di lire 500, e saranno loro conservati gli aumenti maturati sullo stipendio anzidetto, fermo restando il divieto di superare lo stipendio massimo di lire 10,000.

I professori, che all'attuazione della legge godono già di sei aumenti quinquennali, conserveranno l'ammontare del sesto aumento a titolo di assegno personale, salvo che non abbiano diritto ad un assegno maggiore giusta l'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 15.

Ai professori ordinari che alla pubblicazione della presente legge abbiano un incarico di materia complementare o fondamentale, retribuito in misura superiore a lire 1,250, sarà dato un assegno personale pari alla differenza fra la detta somma e la retribuzione da loro goduta. Questo assegno personale sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi, fino a concorrenza di essi.

(È approvato).

Art. 16.

Ai professori ufficiali, che alla pubblicazione della presente legge sieno professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più istituti, non si applica il disposto dell'articolo 8. Essi però godranno del miglioramento portato dalla presente legge soltanto per il posto di ordinario.

(È approvato).

Art. 17.

La disposizione relativa all'ordine di anzianità dei professori straordinari, di cui all'articolo 9, incomincerà ad essere applicata soltanto dopo che avranno conseguita la promozione quei professori straordinari per i quali, al 31 dicembre 1908, il Consiglio superiore avesse già deliberato l'inizio degli atti relativi.

A questo articolo l'onorevole Guido Baccelli propone di aggiungere il seguente comma:

« Parimenti non sarà applicabile la disposizione dell'articolo 5 a quei professori straordinari che al 31 dicembre 1908 avessero acquistata la stabilità e fossero stati proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità ».

L'onorevole Guido Baccelli ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BACCELLI GUIDO. Non ho bisogno di svolgere questa proposta perchè è conforme a giustizia ed è stata accettata tanto dal relatore quanto dal ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Rivolgo una preghiera al ministro. Nelle Università che finora sono regolate da ruoli liberi esistono alcuni professori straordinari che avevano assicurata la loro promozione dopo tre anni di tirocinio. Con la nuova legge e col ruolo unico, questo loro diritto viene ad essere soppresso.

Ora io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dare a questi professori qualche affidamento, perchè questo loro diritto non sia violato. Spero che l'onorevole ministro, o con nuovi provvedimenti o anche ammettendo che per qualche tempo il limite massimo del ruolo sia anche superato in questa Università a ruolo libero, renderà ragione al diritto morale di questi professori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento dell'onorevole Guido Baccelli è accettato.

Terrò presenti le raccomandazioni del collega Queirolo, perchè, nel fare le promozioni e nella misura dei posti, sia tenuto il più possibile conto dei desideri di questi professori.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 17 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Guido Baccelli accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 18.

I posti di professore ordinario e straordinario di materie complementari indicati nella tabella D saranno soppressi man mano che si renderanno vacanti.

Potranno però essere conservati con le condizioni di cui all'articolo 4.

I professori straordinari di materie complementari appartenenti al ruolo transitorio di cui alla lettera c) dell'articolo 3 potranno essere promossi ordinari, con le stesse norme stabilite per i professori di materie fondamentali, quando nel detto ruolo transitorio si renda vacante un posto di ordinario.

(È approvato).

Art. 19.

La spesa degli aumenti portati dalla presente legge agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del regio Istituto di studi superiori di Firenze, del regio Politecnico di Torino, della regia Scuola superiore navale di Genova, degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, sarà a totale carico dello Stato.

A partire dal 1° gennaio 1909, in corrispondenza degli aumenti di cui sopra, e nella misura risultante da apposita liquidazione, saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati, stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905, n. 366, e 8 luglio 1906, n. 321, dal regio decreto 26 luglio 1891, n. 480, e dalla legge 9 luglio 1905, n. 365.

A partire dalla stessa data 1° gennaio 1909 sarà pure a carico dello Stato la spesa degli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al regio Istituto tecnico superiore di Milano.

(È approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento della presente legge con le leggi 12 giugno 1904, n. 253, 13 giugno 1907, n. 343, e 7 luglio 1907, n. 481, ed a curare la pubblicazione del relativo regolamento, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Consiglio di Stato.

Sono intanto abrogati gli articoli 70 e 73 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e tutte le altre disposizioni riguardanti il numero dei professori ordinari e straordinari nelle regie Università.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Guido Baccelli. Ne ha facoltà.

BACCELLI GUIDO. Ho chiesto di parlare per una semplice preghiera che io faccio all'onorevole ministro ed alla Camera.

Tutte le volte che nel disegno di legge agli articoli occorre la parola *stipendio*, trattandosi di studi superiori, vogliono avere la bontà di mutarla nella parola *onorario*. (Interruzioni).

Le scienze non si possono pagare con lo stipendio. V'è un *minerval*, dicevano i Romani: v'è un *honorarium*, dicono tutti: ma non deve il Parlamento dire che v'è uno stipendio. (Commenti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Onorevole Baccelli, v'è il pericolo se alla parola « stipendi » si sostituisca quella di onorari, che questi non diano più luogo al diritto a pensione. (Viva ilarità — Commenti).

È sul serio che lo dico! Perchè la legge sulle pensioni dichiara che queste si liquidano sugli stipendi. Ora se trasformiamo lo stipendio in una indennità per il lavoro che si compie, per quanto alto sia questo lavoro, noi corriamo il rischio di far sorgere la questione se tali onorari producono ancora o no diritto a pensione.

Osservo poi all'onorevole Baccelli che è stipendio quello dei generali d'armata, dei più alti magistrati (non parlo dei ministri, perchè è stipendio provvisorio); (Si ride) insomma tutte le più alte cariche dello Stato sono retribuite sotto la forma di stipendio. la quale, invero, non è mai stata considerata come poco dignitosa.

PRESIDENTE. Onorevole Baccelli, non insiste?

BACCELLI GUIDO. Accetto le dichiarazioni del presidente del Consiglio e non insisto. Però ho ragione io. (Si ride).

PRESIDENTE. Pongo quindi a partito l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

Il regio decreto, che, giusta il disposto dell'articolo 2, dovrà determinare le materie fondamentali, sarà emanato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, rimanendo frattanto in vigore le norme stabilite al riguardo dai vigenti regolamenti di

Facoltà. In forza di tale decreto il Governo del Re avrà facoltà di apportare le necessarie modificazioni ai ruoli organici di cui all'articolo 3.

(È approvato).

Art. 22.

Il Governo del Re è autorizzato ad approvare con decreto reale la convenzione per il pareggiamento dell'Università di Macerata, da stipularsi con gli enti locali interessati, secondo lo schema allegato alla presente, in sostituzione di quella approvata con la legge 22 dicembre 1901, n. 541.

In conseguenza di tale decreto si intendranno inclusi nel ruolo unico della Facoltà di giurisprudenza di cui alla lettera a) dell'articolo 3 i posti di ordinario e straordinario assegnati all'Università di Macerata col ruolo organico annesso alla citata legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(È approvato).

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1909.

Gli incarichi di insegnamenti complementari tenuti da professori ufficiali nell'anno scolastico 1907-908, non saranno confermati.

Ai professori ufficiali che conserveranno l'incarico di una materia fondamentale, cesserà l'assegno, di cui essi godono, dal 16 ottobre 1908, e la retribuzione loro dovuta sarà liquidata a norma dell'articolo 12.

Dalla stessa data sarà applicata ai professori ufficiali la disposizione dell'articolo 6.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 24, non quello del testo della Commissione, ma quello concordato tra Ministero e Commissione e che è il seguente:

Art. 24.

Gli incaricati di materia obbligatoria o complementare i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano una retribuzione in misura superiore a lire 2,000 la conserveranno qualora l'incarico sia loro conservato.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo concordato.

(È approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

LEALI. In occasione dell'ultimo articolo di questa legge faccio una dichiarazione di voto, che è la seguente: Io mi recherò all'urna e voterò questo disegno di legge perchè non sono professore universitario. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 25.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta.

Invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Esenzione dalle imposte fondiarie delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna:

Presenti e votanti . . .	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	194
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	193
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Stipendi e carriera del personale dei convitti nazionali:

Presenti	217
Votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	191
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di Sampierdarena:

Presenti	218
Votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	190
Voti contrari	28

(La Camera approva).

Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei Compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge:

Presenti	215
Votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	185
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Approvazione della convenzione stipulata tra il Governo e il Municipio di Napoli l'8 febbraio 1908 per completare le opere di risanamento della città di Napoli ed altri provvedimenti a favore di quel Comune:

Presenti	218
Votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	186
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Aumento di stanziamenti per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari:

Presenti	217
Votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	185
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, per alcune opere di risanamento:

Presenti	217
Votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	180
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Albasini — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aprile — Arlotta.

Baccelli Guido — Badaloni — Barnabei — Barracco — Bastogi — Battelli — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Bianchini — Bissolati — Bizzozero — Bolognese — Bonicelli — Borsarelli — Bracci.

Calissano — Camagna — Camera — Camerini — Cameroni — Campi Emilio — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Caputi — Carboni-Boj — Cassuto — Celesia — Centurini — Cerulli — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colosimo — Compans — Cornalba — Cottafavi — Credaro — Cuzzi.

Dagosto — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice Giuffrida — Della Pietra — De Marinis — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Stefani Carlo — Di Cambiano — Di Sant'Onofrio.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Filii-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fradeletto — Fulci Nicolò — Furnari.

Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gattorno — Giardina — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Graffagni — Grassi-Voces — Grippo — Gualtieri — Guarracino — Guerci Jatta.

Larizza — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Lucca — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Maraini Clemente — Marazzani — Marazzi — Maresca — Marescalchi — Margaria — Margheri — Marinuzzi — Martini — Masi — Masoni — Matera — Mendaja — Mercè — Mezzanotte — Miliani — Mira — Mirabelli — Montemartini.

Negri de Salvi — Nitti.

Odorico — Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pandolfini — Panì — Pa-

padopoli — Pavia — Pennati — Pescetti — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzo Marco — Proto-Pisani.

Queirolo.

Raineri — Rava — Reggio — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizza Evangelista — Rochira — Ronchetti — Rosadi — Rossi Gaetano — Rota Francesco — Rovasenda — Ruffo.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Santa maria — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scellingo — Solimbergo — Sonnino — Spirito Francesco — Squitti.

Targioni — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Veneziale — Viazzi — Vicini.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo :

Agnetti — Aubry.

Ballarini — Battaglieri — Bernini — Bianchi Leonardo — Brizzolesi — Buccelli. Callaini — Calleri — Calvi — Carugati — Casciani — Cicarelli — Cornaggia — Cortese — Curioni.

Da Como — D'Alì — D'Aronco — Del Balzo — Di Saluzzo — Di Stefano Giuseppe.

Francica-Nava.

Galluppi — Gorio — Gussoni.

Macola — Majorana Angelo — Malvezzi — Marsengo-Bastia — Medici — Melli — Micheli — Montauti — Morando — Morelli-Gualtierotti.

Nuvoloni.

Pipitone — Poggi — Pozzi Domenico.

Rampoldi — Rastelli — Rebaudengo — Romanin-Jacur — Romussi — Rubini. Sesia.

Visocchi.

Sono ammalati :

Arnaboldi — Avellone.

Bottacchi.

De Luca Paolo Anania — Di Rudini Antonio — Donati.

Fracassi.

Ginori-Conti.

Massimini — Mauri — Modestino.

Pilacci — Pini.

Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rota Attilio.

Assenti per ufficio pubblico :

Castiglioni — Cavagnari.

Fusinato.

Giusso.

Lucifero Alfredo.

Pastore — Pompilj.

Rizzetti.

Stoppato.

Coordinamento del disegno di legge: Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giuseppe Majorana a riferire circa il coordinamento del disegno di legge sugli agrumi.

MAJORANA GIUSEPPE, relatore. Sul disegno di legge agrumario, che abbiamo votato stamane, in linea di coordinamento, c'è da osservare solamente questo: che il terzo comma dell'articolo 2 dovrà essere letto così:

« Finchè non sarà provveduto diversamente con legge speciale da presentarsi entro il 30 giugno 1909 per l'organizzazione della rappresentanza eletta da una assemblea di delegati dei produttori, la Camera sarà costituita da nove membri, di cui cinque saranno rispettivamente scelti dalle sezioni nel proprio seno. Gli altri, ecc. »

Il resto dell'articolo rimane come era.

Non c'è altro da osservare.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito questa modificazione.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione dei seguenti disegni di legge;

Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;

Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano;

Insegnamento e insegnanti di educazione fisica;

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare;

Permuta di stabili fra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia;

Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato;

Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria;

Stato economico dei professori delle regie Università e dei regi Istituti universitari.

Torno a pregare i colleghi di non allontanarsi. Non sarà possibile fare una terza votazione stasera; ma domani la Camera dovrà votare altri disegni di legge. Avverto che fra questi ci sarà quello che concerne il Genio civile, senza l'approvazione del quale sarebbe impossibile l'applicazione delle leggi sulla Basilicata e la Calabria, sulle bonifiche, e via discorrendo. È bene che ognuno tenga conto di questa circostanza. (*Commenti*).

Si faccia la chiama.

PAVIA, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte, e proseguiremo nell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'organico del personale dei Regi Istituti Superiori femminili di magistero di Firenze e di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione all'organico del personale dei Regi

Istituti Superiori femminili di magistero di Firenze e di Roma.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario*, legge: (*Vedi Stampato*, n. 1032-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di ciascuno degli Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e Roma è stabilito in conformità della annessa tabella che fa parte integrante della presente legge.

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

PAVIA, *segretario*, legge:

dell'onorevole Rosadi, cioè, che se questo non porta un grave dissesto, si ritorni al disegno di legge ministeriale per quanto concerne la data della applicazione della legge, cioè, perchè essa abbia effetto a cominciare dal primo luglio 1908, anzichè dal 1º gennaio 1909.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio gli onorevoli Cirmeni e Rosadi dell'appoggio e dell'assenso che danno a questo disegno di legge.

In quanto alla data della applicazione della legge debbo loro dire che è la data stessa fissata dalla legge dei professori universitari e corrisponde ai provvedimenti recenti per gli impiegati. È norma di finanza.

In quanto alle migliorie e cautele da introdurre nell'ordinamento di questi istituti, io dichiaro alla Camera che già applico ad essi le norme universitarie. Non si nominano mai professori da me senza concorso: non si deve fare; cerco ogni via per rialzarne il prestigio, sapendo che operano bene.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione, accetta la proposta dell'onorevole Rosadi?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste nella sua proposta?

ROSADI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, dopo queste osservazioni metto a partito l'articolo 1º con la tabella annessa di cui venne data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli stipendi dei professori ordinari degli Istituti soprannominati si accrescono sino ad un massimo di lire 7,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

I professori straordinari potranno avere sul loro stipendio quattro aumenti quinquennali di lire 350 ciascuno.

(È approvato).

Art. 3.

La somma corrispondente alla maggiore spesa necessaria sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1908-909, e portata in aumento al capitolo del personale del ruolo degli Istituti predetti.

(È approvato).

L'onorevole Credaro ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« I professori straordinari e ordinari dei regi Istituti superiori di magistero femminile sono nominati per pubblico concorso, secondo le norme applicate nelle regie Università ».

Però non essendo egli presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

A tutti i professori i quali all'attuazione della presente legge hanno uno stipendio di lire 4,000 o più (compresi gli aumenti quinquennali) sarà corrisposto un assegno annuo *ad personam* di lire 1,000; e continueranno ad applicarsi le disposizioni ora vigenti in ordine agli stipendi ed aumenti quinquennali.

Gli altri professori, che non abbiano ancora raggiunto le lire 4,000, potranno chiedere il mantenimento delle disposizioni ora in vigore, oltre l'assegno *ad personam* di lire mille.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale amministrativo attualmente in servizio che fra stipendio e aumenti sessennali percepisce più di quanto è fissato rispettivamente dall'annesso ruolo, sarà concesso un assegno *ad personam* di annue lire 300, che verrà assorbito dai futuri sessenni.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore dal 1º gennaio 1909.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato economico dei professori delle Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e dei Direttori delle Stazioni agrarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato economico dei professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e dei direttori delle stazioni agrarie e speciali.

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1055-A)*,

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Egli ha presentato, insieme con altri colleghi, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando la legge sullo stato economico dei professori delle regie scuole superiori d'agricoltura, riconosce le alte benemerienze delle regie scuole superiori di commercio e confida che il Governo voglia provvedere con la massima sollecitudine a parificarne i rapporti verso lo Stato e ad eguagliare le condizioni economiche de' loro insegnanti a quelle dei professori universitari.

« Fradeletto, Gallino N., De Bellis, Daneo, De Marinis, Ciappi ».

FRADELETTO. Farò solo una brevissima dichiarazione.

Io avevo presentato insieme con altri onorevoli colleghi l'ordine del giorno testè letto dall'onorevole Presidente, ma evidentemente le condizioni della Camera sono tali che io non potrei svolgere con la debita ampiezza il mio pensiero, come d'altro lato non potrei rassegnarmi a vedere strozzata una discussione di così alta importanza e di così evidente giustizia.

Noi rimandiamo pertanto la trattazione del gravissimo argomento alla ripresa dei lavori parlamentari, e con piena fiducia raccomandiamo all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di volersi occupare del problema con ogni sollecitudine e con ogni amore in modo di avviarlo alla giusta soluzione da noi propugnata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onorevole Fradeletto di non aver insistito che sia discusso in questo momento il suo ordine del giorno. Egli sa quale azione intensa, per-

severante il Ministero di agricoltura, industria e commercio spieghi per dare assetto sempre migliore all'insegnamento industriale e commerciale. La prova del passato può essergli di garanzia che studierò con amore anche il problema che egli raccomanda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

LEALI. In quest'ultimo periodo dei lavori parlamentari il Governo, con operosità superiore ad ogni elogio, ha pensato ad aumentare gli stipendi di tutti gl'impiegati civili e militari...

VALLI. ...e penali.

LEALI. ...e penali, mi suggerisce l'onorevole Valli. (*ilarità*).

Ma in questo disegno di legge non vedo con mia sorpresa menzionati gli istituti di piscicoltura di Roma e di Brescia, i quali pure hanno la stessa missione e le stesse funzioni degli altri istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura.

Non voglio dilungarmi a dimostrare il compito e le funzioni di questi istituti; mi limito quindi, tenendo conto delle condizioni della Camera, a raccomandare all'onorevole ministro la parificazione di questi istituti agli altri trattandosi di un'opera di giustizia e di equità. Confido nella saggezza dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le stazioni di piscicoltura non si possono paragonare agli istituti superiori; esse si avvicinano di più alle scuole pratiche e speciali di agricoltura. Partendo da questo concetto, ho predisposto un disegno di legge che riflette appunto i miglioramenti al personale delle scuole pratiche di agricoltura e delle stazioni di piscicoltura; questo disegno di legge sta ora presso il collega del tesoro col quale spero di mettermi d'accordo per presentarlo alla Camera alla ripresa dei lavori parlamentari.

LEALI. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli. L'onorevole ministro di agricoltura accetta che si discuta sul disegno di legge della Commissione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle regie Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e del regio Istituto agrario superiore sperimentale di Perugia e quello dei direttori ordinari delle regie Stazioni agrarie e speciali è fissato in lire 7,500.

Lo stipendio dei professori straordinari delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario superiore di Perugia e quello dei direttori straordinari delle regie Stazioni agrarie e speciali è fissato in lire 4,500.

A questo articolo l'onorevole Leali ha presentato il seguente emendamento che ha già svolto:

« *Dopo le parole: Stazioni agrarie e speciali, aggiungere:* delle regie stazioni di piscicoltura di Roma e di Brescia e del regio Istituto zoologico di Palermo è fissato in lire 7,500 ».

Onorevole Leali, mantiene il suo emendamento?

LEALI. Prendo atto delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio e, nella speranza che alla ripresa dei lavori parlamentari egli presenterà un disegno di legge nel senso da me desiderato, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, dopo queste osservazioni, metto a partito l'articolo primo come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 2.

Gli stipendi dei quali è parola nel primo comma del precedente articolo si accrescono successivamente di un massimo di lire 2,500, mediante cinque aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Gli stipendi dei quali è parola nel secondo comma dello stesso articolo si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari e dei direttori ordinari dei rispettivi Istituti.

(È approvato).

Art. 3.

Lo stipendio dei professori incaricati di ruolo delle Scuole superiori di agricoltura, di cui alla presente legge, è fissato in annue lire 2,000.

(È approvato).

Art. 4.

I professori ordinari che, alla applicazione della presente legge, godono di aumenti quinquennali, li conserveranno nella misura attuale in aggiunta allo stipendio iniziale, salvo in ogni caso il divieto di superare il massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge avrà attuazione a partire dal 1° gennaio 1909.

Il Governo del Re è autorizzato a introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Per ciò che riguarda il trattamento degli insegnanti del regio Istituto superiore sperimentale di Perugia, la presente legge avrà il suo effetto dal momento in cui la fondazione agraria avrà elevato il suo contributo da lire 40 mila a lire 45 mila ed avrà stipulato col Governo la relativa convenzione.

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il real Corpo del Genio civile e per il personale aggiunto provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il real Corpo del Genio civile e per il personale aggiunto provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 908-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnino.

ZACCAGNINO. Onorevoli colleghi, rendendomi conto delle condizioni della Camera, parlerò in stile telegrafico, e, tuttavia, parlerò perchè questo disegno di legge è di somma importanza, essendo le opere pubbliche intimamente connesse alla sistemazione del nostro Genio civile, ed è, a mio credere, patriottico occuparsi ed interessarsi del nostro Genio civile, perchè nel miglioramento delle condizioni, nella sistemazione del personale del Genio civile, è riposto lo sviluppo delle nostre opere pubbliche. Il disegno di legge fa, è vero, un passo innanzi, ma dubito che esso risponda a tutte le esigenze della situazione. La Giunta generale del bilancio merita per certo lode speciale, perchè si deve al suo ordine del giorno se fu ritirato il disegno di legge che l'onorevole Gianturco l'anno scorso aveva presentato e se è ora davanti a noi il presente disegno di legge, col quale sono esauditi se non tutti, almeno parecchi voti della Giunta generale del bilancio, provvedendo in maniera più larga alle esigenze del Genio civile.

Quali sono i meriti del presente disegno di legge?

In primo luogo si aumenta il numero dei funzionari e in secondo luogo vi è un evidente miglioramento nelle condizioni di carriera degli ingegneri.

Inoltre sono riproposti gli ingegneri allevi che nel disegno di legge Gianturco erano stati aboliti e questo è rilevante vantaggio, specie pel necessario tirocinio, nel Genio civile.

È però da notare che il provvedimento, relativo agli ingegneri provvisori, e quello che riflette i punti di merito non conferiscono al miglioramento del Genio civile, nè esso potrà rispondere così alle altissime sue tradizioni, poichè non vi è dubbio che questi ingegneri provvisori o gli altri chiamati coi punti di merito non potranno essere all'altezza delle mansioni loro affidate.

È vero che il provvedimento, che stabilisce di poter prendere ingegneri provvisori è di carattere transitorio e per gli ingegneri che entreranno senza concorso e coi soli punti di merito non durerà che un anno, ma ad ogni modo anche questa è una prova che assolutamente miserrime, orribilmente deplorabili sono diventate le condizioni del nostro Genio civile!

Perciò i pregi, che contiene la legge, non distruggeranno quello, che forma, secondo me, il male della presente situazione, e cioè

la concorrenza dell'ingegneria industriale al Genio civile.

Noi vediamo infatti che oggi i giovani si dedicano più volentieri agli studi di ingegneria industriale anzichè agli studi di ingegneria civile. Ma vi è qualche cosa di peggio, ed è che la concorrenza la fa la stessa Amministrazione; perchè quando noi vediamo che il Corpo tecnico addetto alla vigilanza nel Ministero dei lavori pubblici ha stipendi differenti, indennità differenti da quelli del Corpo del Genio civile, dobbiamo concludere che è la stessa Amministrazione, che fa concorrenza al personale del Genio civile.

Per queste ragioni i giovani preferiscono prendere altre vie e così i concorsi rimangono deserti.

Ben altro occorre nel disegno di legge. Nonostante i miglioramenti in esso contenuti, lenta rimane sempre la carriera, nulle le indennità degli ingegneri del Genio civile di fronte a quelle del Corpo tecnico delle ferrovie e di quello addetto alla vigilanza, mal retribuito il personale di seconda categoria che non raggiunge nemmeno gli stipendi dei geometri militari o del personale d'ordine di altre Amministrazioni dello Stato. Nè può dirsi di meglio pel personale d'ordine che rimane in assoluta inferiorità di fronte al personale d'ordine di altre amministrazioni. E pel personale subalterno bisognava portare il minimo dello stipendio almeno a lire 1200, e, così, elevare ancora un poco i loro massimi. Non parlo poi delle condizioni di carriera addirittura disastrose degli ingegneri capi.

Nel presente disegno di legge bisognava portare lo stipendio degli ingegneri capi almeno a 8 mila lire e a 7 mila lire, come è per i capi divisione, e si sarebbe dovuta migliorare la condizione degli ingegneri di 1^a classe portandone lo stipendio a 6 mila lire. Questo non sarebbe certo bastato a parificare le condizioni degli ingegneri del Genio civile a quelli delle ferrovie e dell'Istituto di vigilanza, ma sarebbe stato certamente un qualche maggiore e giusto miglioramento delle loro presenti condizioni. Io avrei altre cose da dire, dovrei ancora parlare delle inferiorità di carriera per funzionari del Genio civile, dovrei occuparmi dei concorsi, del personale tecnico di 2^a categoria, del personale inferiore, delle indennità che occorre stabilire per legge, del periodo di aspettativa agli effetti dell'aumento sessennale, della elevazione del limite mas-

simo negli aumenti sessennali, e di altro ed altro ancora, ma tenendo conto delle condizioni della Camera... (*Ooh! — Rumori continuati — Interruzioni*) faccio voti che possa anche questo personale avere un ruolo pari a quello che ha il personale addetto all'Istituto di vigilanza presso il Ministero dei lavori pubblici.

Noi voteremo con entusiasmo questo disegno di legge, perchè esso è un passo, un avviamento del Genio civile verso quel migliore assetto che è nelle aspirazioni della Camera e del paese, ma io dubito che esso riuscirà a rimarginare le piaghe che affliggono questo benemerito corpo di funzionari; e perciò a potervi rimediare, occorrerà che il Genio civile abbia la parificazione dei suoi ruoli con quelli ferroviari e di vigilanza, la parificazione nelle indennità, i suoi ruoli aperti, come li hanno gli impiegati postali ed il corpo tecnico ferroviario. Questa è la ragione per cui io vorrei raccomandare a lei, onorevole ministro, che qualora, nonostante questo disegno di legge, i concorsi nel nostro Genio civile continuassero ad andare deserti, ella voglia fin d'ora prevedere il triste caso e prepararsi sin d'ora a nuove leggi; prepararsi a rendere le future leggi tali per cui i nostri giovani accorrono ancora al Genio civile come una volta, quando il Genio civile era l'accolta dei migliori intelletti d'Italia, onde il Genio civile nostro possa nuovamente rispondere alle sue nobili tradizioni e possa così soddisfare alle esigenze oggi tanto accresciute delle opere pubbliche in Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masoni.

MASONI. (*Rumori*) Dichiaro che, date le condizioni della Camera, per non ritardare l'approvazione del progetto, perchè dovrei parlare a lungo di questioni importantissime, rinunzio a parlare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dagosto.

DAGOSTO. Per evidenti ragioni di opportunità, anch'io rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romussi.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallino Natale.

GALLINO. Come sempre sarò brevissimo; mi limiterò a fare una semplice domanda all'onorevole ministro. Però debbo dichiarare anzitutto che approvo comple-

tamente il disegno di legge, e che per esso al Governo do lode, sebbene avrebbe potuto forse contenere qualche altra miglioria, ma pel momento, dopo le recise dichiarazioni ministeriali, l'accetto com'è, e mi auguro possa rispondere a tutte le finalità che lo hanno dettato.

Se non che questo disegno di legge provvede a tutto il personale del Genio civile, ad eccezione dei fuochisti, guardiani e cantonieri dell'Agro romano, capi cantonieri e cantonieri semplici delle strade nazionali.

Nella relazione è detto che il ministro si riserva provvedere ad essi con un decreto e che anzi ha pronti gli studi per poter concretare le disposizioni occorrenti.

Desidererei sapere dall'onorevole ministro se questo decreto sarà presto emanato e se i cantonieri e capi cantonieri saranno messi nelle stesse condizioni del rimanente personale subalterno contemplato nel disegno di legge, e se la decorrenza del nuovo stipendio avrà luogo, per analogia, dall'andata in vigore della presente legge.

Come pure pregherei l'onorevole ministro a tener conto, a proposito dei capi cantonieri e cantonieri stradali, della dichiarazione fatta l'anno scorso dal compianto ministro Gianturco, che avrebbe cioè accordato una speciale indennità di sgombro delle nevi in quelle località nelle quali la neve abbonda.

Queste domande rivolgo al ministro e da esso mi aspetto una risposta categorica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio tutti gli oratori per l'approvazione, pressochè incondizionata, di cui sono stati larghi al disegno di legge.

Non ho che a rispondere al quesito postomi dall'onorevole Gallino.

Con reale decreto è stato provveduto perchè dalla stessa data, ossia dal 1° luglio, abbiano a godere un aumento di stipendio anche quelle categorie di personale alle quali non si provvede col disegno di legge.

Questa dichiarazione credo soddisferà l'onorevole Natale Gallino.

A tutti i colleghi che hanno presentato emendamenti vorrei risparmiare la cura di svolgerli, poichè ne ho fatto uno studio molto coscienzioso, ma disgraziatamente, ho dovuto persuadermi di non poterne accettare alcuno. Per conseguenza io considero quegli emendamenti come una prova del

grandissimo interesse dei colleghi per il real Corpo del Genio civile; ma li prego di considerare se, nelle presenti condizioni della Camera, convenga loro di svolgerli, dato che io debbo fin d'ora esprimere il mio dispiacere di non poterli accettare.

GALLINO. Ed io ringrazio.

PRESIDENTE. Vi è un ordine del giorno degli onorevoli Niccolini, Larizza ed altri, del quale do lettura:

« La Camera,

« ritenuta la convenienza di una riforma organica relativa alle diverse categorie del personale subalterno del Genio civile;

« invita il Governo a studiare e proporre provvedimenti atti a meglio sistemare le condizioni degli uffici idraulici e del personale idraulico fuori ruolo.

« Niccolini, Larizza, Majorana Giuseppe, Sacchi, Mantovani Romussi, Pozzato, Chiozzi, Spallanzani, De Seta, Turbiglio, Teso, Moschini, Melli, Gallina Giacinto, Fusco, Bisolati, Agnini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

(Non è presente).

L'onorevole Larizza?

(Non è presente).

L'onorevole Majorana?

(Non è presente).

Vi è nessuno dei firmatari dell'ordine del giorno che intenda svolgerlo?

Nessuno chiedendo di parlare, s'intende ritirato l'ordine del giorno.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche del personale del reale Corpo del Genio civile, del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica del personale dell'Agro romano e dei fari e fanali, allegate alla presente legge.

Le tabelle A, B, C e D, avranno effetto dal 1° luglio 1908.

Gli aumenti di stipendio portati dalle tabelle stesse, saranno corrisposti per metà dal 1° luglio 1908 e per l'intero dal 1° luglio 1909.

Sarà tuttavia corrisposto per intero dal 1° luglio 1908 l'aumento di stipendio assegnato agli ingegneri allieyi.

Si dia lettura delle tabelle annesse.

PAVIA, segretario, legge.

Tabella A.

Ruolo organico del R. Corpo del Genio civile dal 1° luglio 1908.

GRADO	Numero	Stipendio		Totale
		individuale	per classe	
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	1	12,000	12,000	
Presidenti di Sezione	3	11,000	33,000	
Ispettori superiori di 1ª classe	13	10,000	130,000	
Id. di 2ª classe	14	9,000	126,000	
Ingegneri capi di 1ª classe	42	7,000	294,000	
Id. di 2ª classe	36	6,000	216,000	
Ingegneri di 1ª classe	145	5,000	725,000	
Id. di 2ª classe	130	4,200	546,000	
Id. di 3ª classe	115	3,600	414,000	
Ingegneri allievi	55	3,000	165,000	
	554			2,661,000
Personale tecnico di seconda categoria.				
Aiutanti principali di 1ª classe	90	4,000	360,000	
Id. di 2ª classe	120	3,500	420,000	
Aiutanti di 1ª classe	200	3,000	600,000	
Id. di 2ª classe	170	2,500	425,000	
Id. di 3ª classe	80	2,000	160,000	
	660			1,965,000
Personale d'ordine.				
Archivisti di 1ª classe	25	3,500	87,500	
Id. di 2ª classe	25	3,000	75,000	
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	78	2,500	195,000	
Id. di 2ª classe	76	2,000	152,000	
Id. di 3ª classe	76	1,500	114,000	
	280			623,500
Personale subalterno.				
Uscieri di 1ª classe	78	1,400	109,200	
Id. di 2ª classe	67	1,200	80,400	
Id. di 3ª classe	35	1,100	38,500	
	180			228,100
Totale generale	1,674			5,477,600

Tabella B.

Ruolo organico del personale di custodia delle opere idrauliche

G R A D O	Classe	Numero	STIPENDIO	
			individuale	per classe
		175	1,600	280,000
Ufficiali idraulici	2 ^a	150	1,300	195,000
	3 ^a	100	1,100	110,000
Totale	425		585,000
Guardiani idraulici		730	800	584,000
Totale . . .		1155		1,169,000

Tabella C.

Ruolo organico del personale di custodia delle bonifiche.

GRADO	Classe	Numero	STIPENDIO	
			individuale	per classe
Ufficiali di bonifica	1. ^a	20	1,500	30,000
	2. ^a	50	1,300	65,000
	3. ^a	45	1,200	54,000
	3. ^a	40	1,100	44,000
Totale . . .		155		193,000
Agro Romano.				
Capi meccanici	»	2	3,500	7,000
Sottocapi meccanici	»	2	2,700	5,400
Totale . . .		4		12,400
Totale generale . . .		159		205,400

Tabella D.

Ruolo organico del personale di servizio dei fari e fanali.

GRADO	Classe	Numero	STIPENDIO	
			individuale	per classe
Fanalisti capi	1ª	25	1,300	32,500
	2ª	65	1,200	78,000
Fanalisti	1ª	120	1,100	132,000
	2ª	105	1,000	105,000
	3ª	95	900	85,500
Totale . . .		410	433,000	

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 1° con le relative tabelle di cui venne data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge potranno essere nominati senza esame ingegneri allievi nel real Corpo del Genio civile i laureati in ingegneria nelle regie scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori, nei politecnici e nelle scuole superiori politecniche che abbiano riportato non meno di 85 punti su cento nell'esame di laurea, e di 80 in media, separatamente in ciascun anno dell'ultimo triennio, e che siano for-

niti degli altri requisiti richiesti dall'articolo 34 del vigente testo unico della legge sul Genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Tali nomine saranno disposte su conforme parere del Comitato del personale del Genio civile, e sarà titolo di preferenza il servizio tecnico prestato lodevolmente in uffici governativi.

Ai posti d'ingegnere di 3ª classe che rimarranno disponibili dopo la promozione degli ingegneri allievi in servizio al 1° luglio 1908 e degli aiutanti aventine già diritto a sensi dell'articolo 48, secondo comma, del testo unico, potranno essere nominati entro il 31 dicembre 1908, gli aiutanti di ruolo, gli avventizi ed i giornalieri del Ge-

nio civile forniti del diploma d'ingegnere, che a quella data abbiano prestato servizio per almeno due anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, purchè in base ai servizi prestati ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale, il quale ne determinerà anche la graduatoria in base all'anzianità di servizio.

MASONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASONI. Ho chiesto di parlare per una semplicissima raccomandazione che deriva dal diverso ordinamento delle scuole d'applicazione degli ingegneri. Si è posto nell'articolo 2 che, per le nomine degli ingegneri che saranno fatte direttamente dal ministro, sia necessario aver riportato 85 punti di media nell'esame di laurea e 80 in ciascun anno dell'ultimo triennio. Ora, le materie di studio nelle diverse scuole degli ingegneri, non sono le stesse: quindi sarebbe opportuno richiedere gli 80 punti come media generale dei corsi del triennio, e non già far la distinzione per ogni anno, perchè altrimenti si potrebbe creare una condizione non uniforme per tutti. Posto il limite di 80 punti nella media complessiva, le diverse scuole verrebbero a trovarsi allo stesso livello.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'onorevole Masoni di tenere presente che il requisito dei punti rappresenta il requisito minimo, perchè poi deve intervenire il parere del Comitato del personale del Genio civile.

Ed aggiungo che non è desiderabile l'ammissione di coloro che abbiano il minimo indispensabile dei punti e che è da sperare che gli aspiranti abbiano altri titoli, per cui quel Comitato s'induca a dar parere favorevole per la loro nomina.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Gli articoli 6 (primo comma), 8 (secondo comma), 20 (ultimo comma) 31 e 56 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del real Corpo del Genio civile sono abrogati, e sono ad essi sostituiti i seguenti:

Art. 6 (primo comma). — Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con

un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del Genio civile in servizio attivo, gli ispettori generali e superiori del ruolo di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituito con regio decreto 25 giugno 1905, n. 275), e quattro funzionari tecnici superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dello Ispettorato centrale, nominati con decreto reale ogni biennio, in seguito a proposta del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse.

Art. 8 (secondo comma). — Alle rispettive sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; possono esservi aggregati, con decreto reale, i funzionari aventi grado non inferiore a quello di vicedirettore generale o di ispettore superiore amministrativo, che, per la esecuzione di leggi speciali, siano incaricati della direzione di importanti servizi non dipendenti dalle direzioni generali. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori generali e superiori amministrativi dell'Ufficio speciale delle ferrovie, istituito col regio decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un triennio per decreto reale. quest'ultimo in seguito a proposta del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse.

Per gli affari attinenti ai servizi cui sono addetti, fanno anche parte, come membri aggregati della 1^a e 3^a sezione, il capo dell'ufficio trasporti presso il Corpo di stato maggiore del Ministero della guerra ed un ispettore generale del tesoro. Essi vengono nominati con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto rispettivamente coi ministri della guerra e del tesoro, durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

Art. 20 (ultimo comma). — Lo stipendio degli ingegneri capi, con gli aumenti sessennali, può arrivare fino a lire 8400, quello degli aiutanti principali fino a lire 5000, quello degli archivisti fino a lire 4200, e quello degli uscieri fino a lire 1680.

Art. 31. — Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio possono essere assunti *ingegneri provvisori, aiuti o disegnatori provvisori ed assistenti provvisori* per un determinato lavoro di tavolino o di campagna.

L'assunzione ed il licenziamento di questo personale provvisorio sono fatti dagli

ingegneri capi degli Uffici del Genio civile, previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nel regolamento pel personale del Genio civile. Col regolamento saranno pure determinate la remunerazione giornaliera e le indennità spettanti al detto personale.

Gli impiegati provvisori non hanno diritto a stabile collocamento, e sono licenziati quando, secondo il giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

Art. 36 (secondo comma). — Un decimo dei posti di aiutante di 3ª classe del Genio civile, che si rendano vacanti dal 1º luglio 1908 è riservato ai custodi idraulici i quali:

- a) abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del Genio civile;
- b) abbiano prestato servizio come custodi almeno per un triennio, e non abbiano oltrepassato il 40º anno di età;
- c) sostengano favorevolmente un esame pratico d'idoneità.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Osservo che nella seconda linea è incorsa una omissione, giacchè si deve dire: « articolo 31, 36, secondo comma, e 56 ».

Poi nel secondo comma dell'articolo 6 si deve aggiungere: « e l'ispettore generale o superiore preposto dalla direzione dell'ufficio stesso ».

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo 3, con l'emendamento proposto dal ministro: cioè con l'aggiunta nel secondo alinea dell'articolo 36 secondo comma e poi coll'aggiunta nel secondo comma dell'articolo 6: « L'ispettore generale o superiore preposto alla direzione dell'ufficio stesso ».

(È approvato).

Art. 4.

Le indennità giornaliere di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi sul Genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, potranno, con decreto ministeriale, essere aumentate di un terzo per le visite nelle quali i funzionari siano esposti ad eccezionali disagi o pericoli in occasione di pubbliche calamità.

Con decreto reale saranno determinati

gli aumenti di indennità da concedersi per pernottazione fuori della residenza e le norme per tale concessione.

Le percorrenze che danno titolo ad indennità chilometriche sono, in tutti i casi, previsti dagli articoli 21 e 23 del citato testo unico, computate dal locale ove ha sede l'ufficio.

Su questo articolo l'onorevole Dagosto ha presentato questo emendamento:

Nella prima parte dopo le parole: aumentate di un terzo, *aggiungere:* per le residenze disagiate.

L'onorevole Dagosto ha facoltà di svolgerlo.

DAGOSTO. Ho ascoltato le dichiarazioni testè fatte dal ministro, quindi non solo non mi faccio illusioni, ma non insisto neanche sul mio emendamento all'articolo 4. Però debbo fare una breve raccomandazione su cui richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro per provvedimenti, che si potrebbero per lo meno prendere in avvenire. L'esperienza ci ha dimostrato che gli ingegneri non solo sono alquanto irripetibili, ma non sono neppure molto propensi ad andare in alcune residenze.

Abbiamo avuto casi in cui ingegneri, destinati in quelle residenze, si sono perfino dimessi per non andarvi.

Ecco la ragione per cui mi sono permesso di presentare questo emendamento, che ritengo innocuo, riguardo alle residenze disagiate, le quali poi, fortunatamente, non sono molte.

Ma una volta che il ministro ha dichiarato di non potere accettare nessun emendamento, io non insisto, e mi contento di richiamare la sua attenzione sopra questo argomento, perchè provveda almeno in avvenire.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. L'argomento, sul quale l'onorevole Dagosto ha richiamato la mia attenzione, è senza dubbio degno di molta considerazione, e dentro i limiti, che mi sono permessi, cercherò di agevolare nel miglior modo la permanenza dei funzionari nelle residenze disagiate.

PRESIDENTE. Onorevole Dagosto, insiste nel suo emendamento?

DAGOSTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Viazzi. Ne ha facoltà.

VIAZZI. Una modesta raccomandazione all'onorevole ministro in materia di indennità giornaliera e di indennità di pernottazione. Accade in qualche località che abbondano queste trasferte per le pernottazioni fuori del capoluogo, per modo che un sospetto maligno si è fatto strada presso quelle popolazioni, cioè che non sia disinteressato il prolungarsi di certi lavori da parte di certi impiegati del Genio civile. Io so molto bene che non mancano provincie, nelle quali difficilmente l'ingegnere capo può tener dietro ai lavori dei singoli ingegneri, posti alla sua dipendenza. Ma io credo che qualora da parte del Governo e del ministro si attuasse un provvedimento mediante il quale si tenesse conto particolare di queste indennità, vale a dire delle trasferte fatte e delle pernottazioni da parte di questi impiegati, e si richiamasse l'attenzione degli ingegneri capi sopra il prolungarsi di questo stato di cose, in rapporto a determinati lavori, forse potrebbe ottenersi il risultato che certi lavori, che vanno per le lunghe, potrebbero trovare un compimento più rapido. E una dichiarazione mi attendo in questo senso da parte del ministro, che, dopo tutto, dal lato della severità e della disciplina, ci ha offerto numerosi argomenti per ritenerlo disposto a rigidità anche a questo proposito.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho nessuna difficoltà di fare la dichiarazione che mi ha chiesto l'onorevole Viazzi. Credo che sia interesse dell'Amministrazione vigilare nel modo più rigoroso, perchè non si abbia ad abusare della indennità di trasferta.

Anzi io mi sono indotto ad accrescere la misura di queste indennità e ad istituire le indennità di pernottazione, anche nella fiducia che, essendo più larga l'indennità, non vi sia la tentazione di prolungare i lavori al solo scopo di trovarvi un compenso delle spese sostenute per la missione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'applicazione delle tabelle organiche di cui all'articolo 1° è data al Governo la facoltà di derogare alle disposizioni di

cui all'articolo 38 (ultimo comma) del testo unico delle leggi sul Genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Valeri.

Ne ha facoltà.

VALERI. Terrò conto non soltanto delle condizioni della Camera, per essere telegrafico, ma anche della competenza dell'onorevole ministro.

Con questo articolo quinto si dà facoltà al Governo di derogare del tutto dalle disposizioni di cui all'articolo 38 (ultimo comma) del testo unico delle leggi sul Genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 552, che provvidamente disponeva che le promozioni avessero luogo soltanto nell'ordine progressivo nei gradi, e nelle classi. Pei gradi, ogni due anni; ossia il funzionario doveva prestare servizio per due anni nel suo grado, prima di essere promosso, ed un anno nella classe. Con questo articolo della legge, per applicazione della tabella, sarebbe derogato da questa disposizione di legge generale che io non esito a chiamare provvida, per la semplicissima ragione che la professione dell'ingegnere non si basa soltanto sulla teoria, ma anche sulla pratica. Ma nel momento presente, si dimostra il bisogno imperante di ingegneri. Ma non basta nominarli, bisogna averli capaci e nella teoria e nella pratica. E queste potranno avere, per esempio, i 27 o 30 ultimi nominati nell'aprile del corrente anno che dalle scuole di applicazione andranno direttamente sui lavori, e poi passeranno subito di un grado nella classe, in pochi mesi? Ora, il mio emendamento tende a ridurre i due anni ad uno, e i dodici mesi a sei; e così, sia pure in tempo brevissimo, ad ottenere almeno lo scopo che l'ingegnere possa avere, per un anno, se è questione di grado, per sei mesi, se è questione di classe, quel poco almeno di pratica che è necessaria non soltanto pel lato tecnico, ma anche pel lato delle responsabilità morali e materiali, e in riguardo anche alla sicurezza della vita degli operai, e via dicendo. E anche per la vostra responsabilità che parlo, onorevole Bertolini!

Credo che l'onorevole ministro vorrà accettare questo emendamento che di tanto poco ritarda in ogni modo la formazione del nuovo necessario organico.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Valeri hanno certo grandissimo peso; ma mi permetta l'onorevole Valeri di fargli notare che qui si tratta della attuazione di un nuovo organico; ed in tal caso è stata costante consuetudine dare al ministro la facoltà richiesta con questo articolo.

Mi permetto di osservare che, disgraziatamente, io sono nella condizione di non poter essere molto esigente in fatto della esperienza e capacità che gli ingegneri possano avere, perchè non ho possibilità di fare una buona scelta per causa della grande scarsità di personale. E per rimediarmi, debbo offrire condizioni migliori di quelle che in via ordinaria si offrirebbero.

Spero che l'onorevole Valeri si persuada della necessità di fare condizioni favorevoli agli ingegneri e rinunci all'emendamento.

Per le ragioni che ho già esposto altre volte alla Camera, m'è stato impossibile di proporre aumenti di stipendio in maggior misura di quelli che ho proposti con questo disegno di legge; ma dichiaro che sarei stato ben lieto se considerazioni di ordine superiore non mi avessero impedito di farlo.

Per conseguenza, onorevole Valeri, non voglia sopprimere quel po'di attrattiva, che è data dalla facoltà di render transitoriamente più rapide le promozioni.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Valeri?

VALERI. Dopo le dichiarazioni così recise dell'onorevole ministro, è inutile che insista...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Non recise, convincenti.

VALERI. Sia pure convincenti, ma erano convincenti anche le mie.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni metto a partito l'articolo quinto.

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1908 i ruoli del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del real Corpo del Genio civile sono modificati in conformità alle tabelle E ed F annesse alla presente legge.

Gli attuali applicati del ruolo del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale saranno iscritti nella categoria degli archivisti ovvero in quella dei viceispettori o computisti, a seconda della capacità e delle attitudini dimostrate.

Nella categoria degli ingegneri aggiunti del Genio civile potranno essere iscritti soltanto coloro che siano forniti del diploma di ingegnere rilasciato da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore o politecnico e da una scuola superiore politecnica; nella categoria dei disegnatori solo coloro che siano forniti di titoli o diplomi comprovanti la loro abilità nel disegno o che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano dato prova di speciali attitudini per il disegno.

Le assegnazioni alle varie categorie saranno fatte in ogni caso su conforme parere del Consiglio d'amministrazione o del Comitato del personale.

Si dia lettura delle tabelle E, F.

CIMATI, *segretario*, legge:

Tabella E.

Ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

C A T E G O R I A	Stipendio	
	minimo	massimo
Ispettori e ragionieri	3,500. »	5,000. »
Vice ispettori e computisti	3,000. »	4,500. »
Archivisti (a)	2,800. »	4,000. »
Ufficiali d'ordine	1,800. »	3,500. »
Uscieri	1,100. »	1,600. »

(a) In occasione dell'entrata in vigore della presente tabella agli archivisti forniti di stipendio superiore a lire 2,800, ma non superiore a lire 3,000, lo stipendio sarà portato a lire 3,000.

Tabella F

Ruolo del personale aggiunto del Genio civile.

C A T E G O R I A	Stipendio	
	minimo	massimo
Ingegneri	3,000. »	4,500. »
Aiutanti e disegnatori	2,000. »	4,000. »
Assistenti	1,800. »	3,500. »
Ufficiali d'ordine	1,500. »	3,000. »
Uscieri	1,100. »	1,600. »

PRESIDENTE. A questo articolo 6 l'onorevole Di Sant'Onofrio propone il seguente emendamento:

« *Nel terzo alinea aggiungere:*

« Il suddetto beneficio va pure esteso agli aiutanti laureati del ruolo ordinario attualmente in servizio ».

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DI SANT'ONOFRIO. L'onorevole ministro ha detto or ora che manca assolutamente di ingegneri; orbene, l'emendamento da me proposto, oltre ad essere fondato sull'equità, dà anche modo di avere un numero maggiore di ingegneri, poichè mi sembra strano che non si accordi agli aiutanti laureati del ruolo ordinario quello che viene accordato a tutti gli altri ingegneri.

Spero quindi che il ministro vorrà accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Onorevole di Sant'Onofrio, accettando il suo emendamento, non guadagnerei nuovo personale, poichè gli aiutanti che ella propone di promuovere ad ingegneri, si trovano già in servizio.

Le faccio poi notare che si tratterebbe di aiutanti, i quali non si sentirono capaci di sostenere la prova degli esami banditi per ben tre volte; e che nell'ultimo decreto di concorso fu dichiarato che non se ne sarebbero più banditi.

L'ammissione di tali aiutanti nelle file degli ingegneri sarebbe causa di avvilitamento per i giovani ingegneri che verrebbero assunti dopo di essi.

Per conseguenza mi dispiace di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio, insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo allora a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Gli impiegati provvisori del Genio civile, dopo non meno di sei anni di effettivo servizio, computato anche quello prestato precedentemente alla pubblicazione della presente legge, possono essere iscritti nel ruolo del personale aggiunto del real Corpo del Genio civile, purchè ne siano giudicati meritevoli dal Comitato del personale.

Nell'assegnazione alle varie categorie è tenuto conto dei titoli, del servizio prestato, delle attitudini dimostrate.

Detti impiegati sono inclusi nel ruolo con lo stipendio minimo della categoria nella quale vengono iscritti.

Il numero dei posti assegnati agli impiegati provvisori nel ruolo del personale aggiunto è stabilito ogni anno per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

A questo articolo gli onorevoli Carboni-Boj e Di Sant'Onofrio propongono il seguente emendamento:

« *Nel primo alinea, invece delle parole di sei anni, dire di cinque anni.*

Nel terzo alinea, dopo la parola iscritti, aggiungere: ovvero con lo stipendio pari all'assegno di cui godono attualmente, qualora esso assegno sia superiore al minimo di quello della categoria cui sono assegnati ».

L'onorevole Carboni-Boj ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI-BOJ. Non svolgo i miei emendamenti; solo faccio notare all'onorevole ministro, che ha dichiarato di non accettarne nessuno, che quelli da noi proposti consistono il primo nel dare facoltà maggiore al ministro, poichè dicendo l'articolo della legge che il ministro può assumere questo personale, noi gli diamo facoltà di assumerlo anche prima di sei anni, cioè in cinque; ed il secondo in una questione di giustizia.

Se presentemente il funzionario ha un assegno maggiore non si può più applicare a lui il minimo della categoria a cui è assegnato, e che può essere inferiore all'assegno che egli ha.

E questo concetto è applicato nell'articolo 8 dello stesso disegno di legge, poichè è ovvio che uno che ha un assegno superiore oggi non può essere fatto ritornare ad uno stipendio inferiore.

Mi auguro quindi che l'onorevole ministro vorrà accettare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Io potrei anche accettare il termine di cinque anni, perchè la condizione delle cose non muterebbe.

Invero, siccome si deve determinare ogni anno il numero dei posti del ruolo aggiunto da coprirsi con giornalieri, basterebbe limitare maggiormente questo numero, perchè

non entrassero i giornalieri con soli cinque anni.

Però faccio notare come in Francia il termine, di cui si tratta, sia stato proposto in dieci anni e quindi è già una notevole concessione quella di ridurlo a sei.

In quanto all'altra osservazione dell'onorevole Carboni-Boj, devo osservargli che il beneficio di passare dalla categoria dei giornalieri a quella degli aggiunti (beneficio che consiste nell'acquistare la stabilità) compensa l'eventuale piccola perdita nell'assegno. D'altra parte gli aiutanti ed assistenti aggiunti hanno diritto a speciali indennità le quali compenseranno quella piccola perdita.

Per conseguenza devo insistere nel mantenere la disposizione quale è stata proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Carboni-Boj, mantiene il suo emendamento?

CARBONI-BOJ. Il beneficio che io richiedo con l'articolo 8 si dà agli aiutanti che presentemente sono provvisori.

Non comprendo quindi come uguale disposizione non possa aggiungersi nell'articolo 7.

Del resto non mi faccio illusioni sulla sorte del mio emendamento e, per conseguenza, lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

In occasione dell'attuazione della presente legge potranno essere iscritti nel ruolo del personale aggiunto del Genio civile:

a) gli aiutanti provvisori attualmente in servizio, già aiutanti del Genio civile, collocati a riposo in applicazione della legge 22 agosto 1895, n. 547;

b) gli attuali impiegati provvisori che già prestarono servizio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici prima della promulgazione della legge 11 giugno 1897, n. 182, purchè la durata del loro servizio ammonti complessivamente a non meno di quattro anni al 1° luglio 1908;

c) gli attuali impiegati provvisori assunti in servizio in base al concorso per titoli di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1902, n. 547.

L'assegnazione dei detti impiegati nelle varie categorie del ruolo transitorio sarà fatta tenendo conto dei titoli, delle funzioni

esercitate e delle attitudini dimostrate, su conforme parere del Comitato del personale del Genio civile.

I funzionari di cui alla lettera a) saranno iscritti nel ruolo con stipendio corrispondente al massimo della categoria alla quale verranno assegnati, dedotto lo importo della pensione della quale fruiscono.

Gli altri saranno iscritti nel ruolo con stipendio pari all'assegno di cui godono attualmente, ovvero con lo stipendio minimo della categoria cui sono assegnati, qualora l'assegno di cui fruiscono sia ad esso inferiore.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Al paragrafo a) dove dice aiutanti deve dire aiuti. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Con questa correzione metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

In occasione dell'attuazione della presente legge potranno, in seguito a loro domanda, essere iscritti nella categoria degli ufficiali d'ordine del ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale gli impiegati avventizi attualmente in servizio nell'Amministrazione stessa, che già ottennero, per esame, l'idoneità al posto di applicato di terza classe nell'Amministrazione centrale, e che non poterono conseguire tale nomina per mancanza di posti nel ruolo.

(È approvato).

Art. 10.

Agli impiegati dei ruoli aggiunti che al momento dell'applicazione della presente legge si trovino provvisti di stipendio inferiore a quello minimo attribuito alla categoria alla quale sono assegnati, lo stipendio sarà aumentato della differenza a decorrere dal 1° luglio 1908.

(È approvato).

Art. 11.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore allo assegno di indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, e all'assegno per decimo sessennale, i quali per l'applicazione della presente legge non dovessero più competere, l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909, per il

medesimo titolo, della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

(È approvato).

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle del testo unico delle leggi su l'ordinamento del real Corpo del Genio civile, approvato con decreto reale del 3 settembre 1906, n. 522.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Decreto reale 12 marzo 1908, n. 110 sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 993-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi.

MARESCALCHI. In queste condizioni della Camera non mi sarebbe possibile di esporre tutti gli argomenti che credo si possano addurre per dimostrare la necessità e la giustizia dell'istituzione di una Direzione compartimentale nella città di Bologna.

Non potendo far questo, poichè non voglio compromettere questa importantissima questione, mi limito a pregare il ministro dei lavori pubblici di voler riprendere in esame lo studio delle condizioni di quella città e di quella regione emiliana, in rapporto al traffico, per vedere, dopo l'esperimento che potrà fare anche nella prossima campagna

vinicola, la grande importanza di quella regione e della stazione di Bologna e persuadersi a tornar sopra al suo decreto per agguingervi anche questa Direzione compartimentale.

Riservandomi perciò di ritornare sull'argomento quando le condizioni della Camera lo permetteranno, rinuncio ora a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

LIBERTINI GESUALDO. Una raccomandazione in stile telegrafico.

Sono ben lieto che finalmente nella Direzione generale delle ferrovie sia penetrata l'idea di discentrare l'amministrazione stessa. Questa legge evidentemente ha lo scopo di aumentare le attribuzioni delle Direzioni compartimentali, ciò che è utilissimo, perchè, come ebbi a sostenere in una precedente discussione sul famoso disservizio ferroviario, io fui e sono partigiano del discentramento ferroviario.

Mi auguro dunque, nel dar lode alla Direzione generale delle ferrovie e al ministro di essere venuti in questo temperamento, che la Direzione generale, continuando su questa via, voglia aumentare sempre più le attribuzioni delle Direzioni compartimentali, rendendole indipendenti per quanto è possibile dal potere centrale, con vantaggio della agilità, della rapidità ed anche della precisione di questo importantissimo servizio. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arturo Luzzatto.

LUZZATTO ARTURO. A suo tempo, ossia al momento del massimo disservizio ferroviario, io ebbi occasione di far notare alla Camera che una delle cause di questo disservizio ferroviario era il funzionamento indipendente dei tre compartimenti di Genova, Torino e Milano. Ebbi allora a proporre che anche per quei tre compartimenti si facesse una specie di vice-direzione generale. In parte il provvedimento che io domandava fu allora attuato, perchè alcuni servizi furono messi sotto la direzione dello stesso capo servizio.

Io mi auguro che con l'articolo 6, col quale appunto si precisano le attribuzioni di queste direzioni compartimentali, si vorrà tener conto di questa circostanza speciale e fare in modo che i tre compartimenti di Genova, Milano e Torino possano funzionare in modo armonico tra loro, perchè senza queste disposizioni speciali noi ci troveremo sempre in grandi difficoltà.

Attendo dall'onorevole ministro qualche parola che mi rassicuri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

PESCETTI. Quando venne in discussione la legge organica del 7 luglio 1907, modestamente osservai che il regime delle ferrovie che si veniva a consacrare e si diceva definitivo era un regime provvisorio, e aveva la singolare caratteristica, dell'accentramento nel discentramento.

Veggio che con questo disegno di legge si comincia a rendere ragione in molta parte alla critica che io movevo alla legge del luglio 1907. È anche eloquente il fatto che alla distanza di neppure un'anno si modificano i congegni organici dell'amministrazione delle ferrovie. (*Conversazioni*).

E la modificazione che oggi s'introduce, se risponde ai criteri del naturale accentramento per servizi, quale era l'insegnamento che veniva dal regime delle ferrovie Adriatiche; se istituisce il trionfo delle cose sulle miserie dei fittizi, interessati adattamenti, è siffatta che assicura sempre il trionfo della burocrazia sopra le ragioni del pubblico servizio.

Creando i compartimenti, si sistemarono molti alti impiegati; ma oggi, se si sopprime l'Ufficio dirigente, rimangono le persone che ne erano investite, rimane l'onere del loro stipendio.

E nella relazione vi è un'espressione che rappresenta tutta l'arte di cui sa disporre la sapienza burocratica. Vi si legge: « la modificazione che apparve più opportuna fu quella di trasformare l'azione del compartimento, che provvisoriamente nel 1905 venne delineata come direttiva, in azione ispettiva e di presidenza di un Comitato di esercizio ».

Il capo del compartimento dunque diviene l'ispettore, il presidente di un comitato di esercizio.

Agli ispettori generali si riduce il lavoro. Sarebbe stato molto meglio che il ministro avesse atteso ancora, prima di portare dinanzi alla Camera l'approvazione del decreto che modifica congegni dell'azienda ferroviaria appena ieri costituita.

L'argomento sarebbe gravissimo. Ma in queste condizioni, in questa ultima ora agitata, quasi turbolenta noi non possiamo affrontarlo. Lo affronteremo in altro momento.

Teniamo intanto ancora una volta a rilevare come il personale meno retribuito

delle ferrovie o male retribuito, pagato con stipendi vergognosi, di fame, stipendi non giustificati dalle condizioni del nostro paese, come pretese dire ieri l'onorevole ministro dei lavori pubblici, guardando in alto vede raddoppiate le paghe e persino soppressi gli uffici che per la loro destinazione quelle alte paghe dovevano giustificare.

Tutto questo è enorme, agisce come forza che agita, inquieta la famiglia più miseramente trattata dei ferrovieri italiani.

Signori, è il caso di dire: i sovvertitori sono in alto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Jatta ha facoltà di parlare.

JATTA. Le condizioni della Camera impongono di essere breve ed io non rivolgerò che una brevissima preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Anzitutto, dichiaro che voterò questa legge unicamente per la grande fiducia che nutro verso chi oggi copre il posto di ministro dei lavori pubblici.

In secondo luogo, io temo che le divisioni delle direzioni compartimentali potranno portare un grande danno al servizio della rete Adriatica, la quale, non può disconoscersi, ha unicità di servizio e si dovrà adattare a dipendere in parte da Napoli ed in parte da Ancona; cosa che turberà il buon andamento di questi servizi.

Quindi voterò la legge come esperimento e mi auguro di potere, a tempo migliore, ritornare sull'argomento e dimostrare la praticità di una direzione unica.

MANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNA. Col decreto che la Camera è chiamata a convalidare, la linea Sulmona-Terni resta assegnata al compartimento di Ancona, e le linee Sulmona-Isernia e Sulmona-Pescara a quello di Ancona, tre linee già affidate alla sezione di manutenzione di Aquila.

Questo cambiamento provocò un'agitazione nella mia città la quale, oltre che della diminuita importanza della sezione, si preoccupava di un maggior pericolo.

Il ministro Bertolini dichiarò che non era stato mai nelle intenzioni della Direzione generale delle ferrovie nè era nelle sue il sopprimere quell'ufficio, ed io non dubito che egli vorrà confermare la sua dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Altamente mi compiaccio che la maggior parte degli oratori abbiano, nel nuovo ordinamento che viene proposto per le direzioni compartimentali, trovato l'attuazione di idee che essi avevano esposte e di riforme che essi avevano invocate.

In particolare all'onorevole Marescalchi devo osservare che sono esclusivamente le condizioni del buon esercizio ferroviario che rendono impossibile di stabilire la sede di una direzione compartimentale a Bologna.

Aggiungo però che la città di Bologna ne è ampiamente compensata: perchè essa ha il servizio centrale del mantenimento e lavori, ha sezioni attive di mantenimento, movimento e trazione, nonchè l'ufficio noli veicoli per tutta la rete; e tutto ciò a non dire della direzione dei lavori per la costruzione della direttissima Bologna-Firenze.

All'onorevole Luzzatto Arturo osservo che effettivamente (come egli giustamente suggeriva) nei momenti di traffico congestionato si è ricorso all'espedito delle conferenze tra i capi dei compartimenti di Milano, Torino e Genova, allo scopo di prendere accordi che servissero a diminuire l'affollamento di quelle linee: e si ebbero allora da tale provvedimento ottimi risultati.

Oggi le condizioni del traffico sono diventate pressochè regolari e non è più il caso di provvedimenti speciali. Ma posso far notare all'onorevole Luzzatto, che i fini cui egli mira saranno raggiunti mediante il nuovo ordinamento: in quanto che le divisioni specialiste dei singoli compartimenti riceveranno dal servizio centrale una unità d'indirizzo; e quindi s'arriverà egualmente a quel coordinamento dei servizi speciali delle singole divisioni compartimentali, che sta nei desideri, assai ragionevoli, dell'onorevole Luzzatto.

Quanto all'onorevole Pescetti, osservo che, se è stato modificato l'ordinamento interno delle direzioni compartimentali, non è cessata per questo la ragione d'essere dell'ufficio di capo di compartimento: perchè questi ha da presiedere il comitato d'esercizio: ed in tale qualità egli ha un'attività assai proficua da svolgere.

Inoltre, il capo del compartimento deve rimanere costantemente a contatto del pubblico, rendersi conto dei bisogni del commercio, e deve rimanere in continuo con-

tatto con la direzione generale, pronto a recarsi spesso a Roma, per informare del modo come localmente si svolgono i servizi.

Quanto all'onorevole Jatta, lo ringrazio delle benevole parole dette al mio indirizzo; ma l'assicuro che gli inconvenienti che al traffico della linea litoranea adriatica possono derivare dal fatto che la linea stessa in parte dipende da Napoli ed in parte da Ancona saranno ovviati dal nuovo ordinamento, poichè il servizio centrale provvederà a coordinare l'azione degli speciali uffici compartimentali.

Infine, posso ripetere all'onorevole Manna la dichiarazione che non sarà soppressa la sezione del mantenimento di Aquila. Osservo però a lui, come ad altri colleghi che si preoccupano della conservazione d'uffici in una od altra città, che non ne deriva che qualche impiegato non abbia da esserne tolto, perchè gli uffici sono fatti per servire i bisogni del traffico, e non per la prosperità delle città in cui gli uffici risiedono.

Ma, per una fortunata combinazione, se di qualche impiegato verrà, per necessità di cose, diminuita la sezione del mantenimento di Aquila, verrà però destinato ad Aquila un ispettore del movimento.

Dopo ciò, mentre ringrazio la Camera della benevolenza dimostrata, riferendomi alle dichiarazioni che feci nel discorso del 12 maggio, per giustificare la riforma delle Direzioni compartimentali, esprimo la fiducia che ne verranno notevoli vantaggi per l'organizzazione del servizio ferroviario. Pertanto prego la Camera di voler approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, che leggo:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto 12 marzo 1908, col quale sono determinati il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle Direzioni compartimentali di esercizio alla dipendenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Nessuno avendo chiesto di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle ferrovie Roma (Termini)-Marino-Castel Gandolfo - Albano e Albano-Cecchina-Anzio - Nettuno, Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione, e Varese-Porto Ceresio; e approvazione della Convenzione 12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle ferrovie Roma (Termini)-Marino-Castel Gandolfo-Albano e Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione, e Varese-Porto Ceresio; e approvazione della Convenzione 12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1068-A).

(Conversazioni animate).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Onorevole Presidente, è avvenuto che, avendo il Governo presentato due disegni di legge sullo stesso argomento, uno per convalidare decreti d'esercizio provvisorio delle linee di Porto Ceresio e Viterbo a tutto il 31 dicembre 1907, e l'altro per convalidare i decreti relativi all'ultimo periodo di tale esercizio (giacchè, col 1° aprile 1908, quelle linee sono passate all'esercizio privato), la Commissione, riferendo per la convalidazione dei decreti, ha proposto la convalidazione degli ultimi decreti, ma non ha riferito sulla convalidazione dei primi.

Ora siccome non avrebbe alcun senso che fossero convalidati gli ultimi decreti e non i primi, così io prego la Camera di voler com-

prendere nella convalidazione anche i decreti 29 giugno 1905, 5 luglio 1906, 19 maggio e 31 agosto 1907.

Mi onoro pertanto di proporre una analoga modificazione all'ultimo comma dell'articolo 1° elencando, tra i decreti di cui si domanda la convalidazione, anche quelli del 1905, 1906 e 1907, e ciò in conformità al nuovo testo dell'articolo 1°, che ho già avuto l'onore di rimettere alla Presidenza e che mi permetto di comunicare all'egregio relatore della Commissione.

BIZZOZERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOZERO. Approfitto della discussione di questo disegno di legge per raccomandare all'onorevole ministro il raddoppio del binario da Gallarate a Varese, il quale costituisce un vitalissimo interesse per Varese e per quella linea, e non aggiungo altro. *(Benel!)*

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Rendo testimonianza del grande interesse dell'onorevole Bizzozero per il raddoppio del binario, che lo ha indotto a prendere la parola a proposito di un disegno di legge che non vi si attiene in alcun modo; ma ciò non ostante riconosco, come ho già riconosciuto in passato, l'urgenza che ha quell'opera, e gli confermo il proposito della Direzione generale delle ferrovie di por mano all'esecuzione. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLINO, relatore. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal ministro.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti qui appresso indicati:

a) Regio decreto 28 novembre 1907, n. 814, che approva la convenzione 9 luglio 1907 stipulata fra il Governo e la Società per le ferrovie secondarie romane per l'esercizio provvisorio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, delle linee Roma (Termini) - Marino-Castelgandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, dal 1° luglio al 31 dicembre 1907;

b) Regio decreto 17 maggio 1908, che approva la convenzione 25 marzo 1908 stipulata come al punto a) per l'esercizio stesso dal 1° gennaio al 31 marzo 1908;

c) Regio decreto 17 maggio 1908, che approva la convenzione 25 marzo 1908 stipulata fra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per l'esercizio provvisorio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, delle linee Varese-Porto Ceresio e Roma-Viterbo con diramazione Capranica-Ronciglione dal 1° gennaio al 31 marzo 1908.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici propone la seguente modificazione al capoverso c) che è accettata dalla Commissione:

Regi decreti 29 giugno 1905, n. 360, 5 luglio 1906, n. 381, 19 maggio 1907, numero 359, 31 agosto 1907, n. 679, e 17 maggio 1908, che approvano le convenzioni 24 giugno 1905, 30 giugno 1906, 12 maggio 1907, 10 luglio 1907, e 25 marzo 1908, stipulate ecc. In fondo all'articolo alla parola *gennaio* si deve sostituire *luglio* 1905.

Pongo a partito l'articolo 1° con queste modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 12 settembre 1907 fra il Governo, la provincia di Livorno, concessionaria, ed il commendator Saverio Parisi, sub-concessionario della ferrovia Livorno-Vada, per l'impianto del secondo binario lungo la linea stessa ed è autorizzata l'anticipazione della somma di lire 1,600,000 sui fondi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1906, n. 683.

Si dia lettura della convenzione annessa a questo articolo.

PAVIA, segretario, legge:

Appendice al contratto 4 settembre 1904 per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale, con trazione a vapore, da Livorno a Vada.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO

E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE-D'ITALIA.

Premesso:

a) Che con contratto stipulato in Roma il 4 settembre 1904 fra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del

tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il signor commendatore avvocato Amilcare Galeotti in rappresentanza della provincia di Livorno, approvato con decreto reale 8 settembre 1904, n. 566, venne fatta concessione alla provincia medesima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore, a sezione normale, da Livorno a Vada;

b) Che la provincia di Livorno, con atto 10 ottobre 1904, ha ceduto la concessione alla ditta Saverio Parisi;

c) Che con l'articolo 3 del sovracitato contratto la concessionaria s'impegna di cedere al Governo l'esercizio della linea Livorno-Vada per tutta la durata della concessione, ai patti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 ed 11, quali patti e condizioni però per l'articolo 14 non dovevano considerarsi impegnativi ed esecutivi, se non fossero stati approvati per legge;

d) Che con lo stesso articolo 14 il Governo assumeva impegno di promuoverne l'approvazione, sottoponendoli al Parlamento coi provvedimenti per il riordinamento dell'esercizio delle strade ferrate di proprietà dello Stato, da attuarsi col 1° luglio 1905;

e) Che infatti con l'articolo 1° della legge 22 aprile 1905, n. 137, il Governo fu autorizzato ad assumere, per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, insieme a quello di altre linee, l'esercizio della Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti del più volte citato contratto 4 settembre 1904;

f) Che per l'articolo 10 del contratto stesso la concessionaria ha l'obbligo di costruire a sue spese il secondo binario, costituendo all'uopo un fondo speciale mediante versamento della quota del 44.50 per cento del prodotto ultra-iniziale, ad essa devoluta in base al precedente articolo 8, quando detto fondo abbia raggiunto tra capitale ed interessi la somma di lire 1,700,000 prevista per la costruzione stessa, e ad ogni modo non appena il prodotto annuo della linea abbia raggiunto per tre anni consecutivi lire 40,000 a chilometro;

g) Che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale per l'articolo 1° della citata legge 22 aprile 1905, n. 137, dovrà assumere l'esercizio della nuova linea, non appena ne sia compiuta la costruzione, ha fatto presente la convenienza che nell'interesse della maggiore regolarità e speditezza

del servizio, la linea medesima venga fin d'ora costruita a due binari, senza attendere, cioè, che si verifichino le condizioni previste dall'articolo 10 del contratto di concessione;

h) Che il Ministero dei lavori pubblici, avendo riconosciuta la necessità di tale provvedimento, incaricava l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di aprire all'uopo trattative colla concessionaria, onde stabilirne le condizioni;

i) Che dette trattative riuscirono a buon fine.

Tutto ciò premesso, e volendosi ora tradurre in atto regolare gli accordi intervenuti:

Fra le Loro Eccellenze il professor Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, e l'avvocato Paolo Carcano, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato da una parte, e dall'altra il signor cavaliere Enrico Senzi deputato anziano in rappresentanza della Deputazione provinciale di Livorno, appositamente delegato come da deliberazione in data 10 settembre 1907 allegata in copia autentica al presente atto, ed il signor commendatore Saverio Parisi quale subconcessionario della linea, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1.

A modificazione di quanto è stabilito all'articolo 2 del contratto 4 settembre 1904, approvato con regio decreto 8 settembre 1904, n. 566, la concessionaria della ferrovia Livorno-Vada e per essa la Ditta Saverio Parisi, subconcessionaria, si obbliga di completare ed armare la ferrovia medesima per due binari, e di darla ultimata e pronta per essere aperta al pubblico esercizio a doppio binario entro gli stessi termini stabiliti dal capitolato di concessione.

Se però il concessionario si trovasse in grado di consegnare la linea a semplice binario, atta al pubblico e regolare esercizio, avanti la scadenza dei termini predetti, ed il Governo ne autorizzasse l'apertura ai sensi del citato contratto 4 settembre 1904, il Governo stesso acconsente fin d'ora che il concessionario possa ritardare la consegna del secondo binario fino a sei mesi dopo l'apertura del primo binario, non mai però oltre il termine prescritto dall'articolo 2 del capitolato di concessione.

Art. 2.

In corrispettivo dell'obbligo di cui al precedente articolo, ed entro il termine di tre mesi dal giorno in cui avrà luogo la regolare consegna del detto secondo binario, completamente ultimato ed atto ad essere aperto al pubblico esercizio, il Governo pagherà alla concessionaria, e per essa alla Ditta subconcessionaria, in una sola volta, la somma a corpo di lire 1,600,000 (lire un milione e seicentomila) netta da qualsiasi imposta, quale compenso di tutte le spese dalla medesima incontrate per la costruzione del binario medesimo e relativa sede stradale, niuna esclusa ed eccettuata, e senza alcun aumento a titolo di premio.

Art. 3.

La presa in consegna del secondo binario da parte del Governo non potrà ritardarsi oltre un mese dal giorno in cui la Ditta avrà, per iscritto, dichiarato di averlo ultimato e pronto ad essere consegnato.

La consegna sarà fatta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dopo che apposita Commissione all'uopo delegata dal Ministero dei lavori pubblici avrà riconosciuto la completa e regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Qualora il Governo non si valga della facoltà riservatasi coll'articolo 31 del capitolato di concessione, di riscattare la linea entro il termine di due anni, dal compimento della sua costruzione, le quote dei prodotti ultrainiziali in ragione del 44.50 per cento che sarebbero devolute alla concessionaria in base all'articolo 8 della Convenzione, e che dovrebbero essere alla medesima versate nei modi e tempo stabiliti dal successivo articolo 9 della Convenzione stessa, saranno dall'Amministrazione esercente trattenute e destinate a costituire il fondo speciale di cui è cenno all'articolo 10 per la costruzione del secondo binario, e quando detto fondo fra capitali ed interessi composti in ragione del 3.50 per cento netto abbia raggiunto la somma di lire 1,600,000, sarà devoluta integralmente allo Stato in reintegro della somma già pagata alla Ditta in base al precedente articolo 3.

Art. 5.

Non effettuandosi il riscatto della linea entro i due anni dal suo compimento, il secondo binario e relativa sede stradale e

sue dipendenze, quantunque già pagate dal Governo alla concessionaria, dovranno intendersi a tutti gli altri effetti della concessione come facenti parte integrante della linea concessa, tenendo però conto della somma pagata dal Governo, quando non si verifichi l'ipotesi della costituzione del fondo speciale nei modi e termini dell'articolo 4.

Art. 6.

Le spese di stipulazione del presente contratto in appendice a quello di concessione 4 settembre 1904, sono a carico della Ditta Parisi; il contratto stesso sarà registrato col solo pagamento del diritto fisso di lira una e non sarà valido e definitivo se non dopo approvato per decreto reale registrato alla Corte dei conti.

Fatto quest'oggi in Roma, dodici del mese di settembre dell'anno millenovecentosette.

Il ministro dei lavori pubblici
Prof. EMANUELE GIANTURCO

Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO

Il rappresentante
della Deputazione provinciale di Livorno
ENRICO SENZI

Il subconcessionario
SAVERIO PARISI

ALBERTO BREMOND, *teste*
GIUSEPPE MASTROSTEFANO, *teste*.
AVV. ETTORE GIUSTI, *segretario delegato*
alla stipulazione dei contratti.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 con la convenzione che fa parte integrante dell'articolo e di cui venne data lettura.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Provvedimenti per la regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la regia guardia di finanza.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 940-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Santamaria ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA. Onorevoli colleghi, mi rendo conto delle condizioni della Camera: ma spero che la Camera vorrà usarmi un minuto della sua benevolenza.

Si tratta di un importantissimo disegno di legge, sul quale ho presentato alcuni emendamenti, di cui brevemente darò ragione.

La legge presentata dall'onorevole ministro delle finanze, d'accordo col ministro del tesoro, era tale che, cosa strana, aveva soddisfatto tutte le aspirazioni del Corpo delle guardie di finanza. Le agitazioni, quindi, di cui parla inopportuna nella sua relazione il carissimo relatore della Giunta del bilancio, erano ragionevoli, mentre si trattava di non perdere quello che il Governo, come opera di pura giustizia aveva concesso, e riescono ora giustificate dalla relazione della Giunta, che, dopo tanti mesi, toglie gran parte dei benefici accordati dal progetto ministeriale!

Invero, la Giunta del bilancio ha modificato questo disegno di legge in modo che esso più non apparisce, come era, un tutto organico; ed i miei emendamenti hanno soltanto lo scopo di riprodurre il disegno ministeriale. Quindi la Camera deve riconoscere l'importanza.

Il disegno di legge aveva, con sensi di preta giustizia, equiparato gli stipendi degli ufficiali delle guardie di finanza a quelli dell'esercito.

Nella relazione ministeriale è resa giustizia a questo benemerito Corpo. Si dice perfino nella relazione ministeriale che la guardia di finanza è un esercito che sta sempre in combattimento, e che queste guardie di finanza esercitano il loro ufficio in condizioni difficilissime, tanto che in essa relazione si nota: la percentuale dei riformati per le guardie di finanza è di 35 per mille, mentre per gli altri Corpi è del 14 e del 6 e tanti per mille.

Or bene, viene la Giunta del bilancio, e non per una ragione di finanza, non per una ragione tecnica, ma per una ragione di opportunità, riduce gli stipendi a cifre fisse senza l'equiparazione all'esercito. Ora io dico che queste ragioni di opportunità non possono reggere. A me che importa che il colonnello delle guardie di finanza sia paragonato all'intendente di finanza? Non è forse lo intendente nei rapporti degli ufficiali delle guardie ciò che è il prefetto nei rapporti dei carabinieri? Si è forse mai pensato di far questione e paragoni tra gli stipendi del

colonnello dei carabinieri e quelli dei prefetti? Gli stipendi, è giusto, si equiparino ai servizi che si rendono.

Ora quando la Giunta del bilancio non ha potuto smentire le ragioni che consigliavano il ministro a considerare questi ufficiali benemeriti come gli ufficiali dell'esercito, manca la ragione delle sue strane modificazioni.

Il secondo emendamento mio concerne lo organico e specialmente il numero dei colonnelli. Il ministro nella sua relazione aveva stabilito un concetto organico giustissimo. Sono dieci le legioni delle guardie di finanza, cioè, otto legioni e due scuole; aveva, dunque, stabilito dieci colonnelli, non certo esuberanti per un corpo di circa ventimila uomini.

Orbene questo concetto, giustissimo perchè rende militare un corpo che militare deve essere (perchè è giusto che coloro che sono a guardia dei nostri confini siano soldati e che un corpo di ventimila uomini armati sia militare) non viene confermato dalla Giunta, la quale, non già, ripeto, per ragioni tecniche, ma perchè un intendente di seconda categoria non possa essere equiparato ad un colonnello, ora riduce il numero dei colonnelli; e, caso strano, c'era un dato numero di colonnelli e un dato numero di tenenti colonnelli: la Commissione riduce il numero dei colonnelli, ma non aumenta i tenenti colonnelli, senza dir nulla sulla constatata necessità di aumentare gli ufficiali superiori delle guardie di finanza.

Sicchè resta campato in aria il concetto della relazione ministeriale col quale si diceva che il numero degli ufficiali dell'esercito doganale doveva essere aumentato; ed io domando alla Giunta come può essere giusto, da una parte sopprimere cinque colonnelli e non sostituirli con altrettanti tenenti colonnelli!

Due altri emendamenti ho presentato concernenti le importantissime quistioni delle pensioni e dei matrimoni.

La Giunta, pare, abbia voluto, per spirito di contraddizione, disfare ciò che il progetto ministeriale aveva fatto — lo strano è che il ministro se ne contenti!

Invero per le pensioni il progetto ministeriale aveva stabilito eque norme speciali.

Orbene, la Giunta del bilancio equipara, soltanto per questo, le guardie di finanza ai militari, senza per altro indicare ragione alcuna per così importante modifica.

Per i matrimoni il progetto ministeriale aveva stabilito il concetto giustissimo di equiparare le guardie di finanza, che hanno emolumenti per far fronte alle spese di una famiglia, ai carabinieri ed ai sottufficiali dell'esercito; viene la Giunta e per questa parte mette una disposizione nuova e non equipara più ai militari; e, senza assegnarne alcuna ragione, lascia in vigore la draconiana disposizione della legge del 1902 riconosciuta dal disegno ministeriale come ingiusta.

Quindi io ho proposto quattro emendamenti che servono a riprodurre i concetti del progetto ministeriale come era proposto, ed a togliere le modificazioni ingiuste le quali rompono stranamente l'armonia che vi era nel progetto ministeriale.

Per queste ragioni raccomando i miei emendamenti alla approvazione della Camera e v'insisto, qualunque sia per essere, in quest'ora, la loro sorte, desioso soltanto di compiere il mio dovere.

PRESIDENTE. Così, onorevole Santamaria, ella ha svolto anche i suoi emendamenti?

SANTAMARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Non è da meravigliarsi, onorevole Santamaria, che un ministro proponga un disegno di legge e poi una Giunta parlamentare così autorevole come quella del bilancio, lo modifichi d'accordo col ministro.

Se lei guarda tutti i precedenti parlamentari, troverà che sempre i ministri si mettono d'accordo con le Commissioni per introdurre nei loro progetti di legge aggiunte ed emendamenti che, con l'accordo tra ministri e Commissioni, semplificano il lavoro della Camera.

Se le modificazioni fossero state essenziali, allora, onorevole Santamaria, ella potrebbe dire: Ma voi modificate da capo a fondo il progetto ministeriale. Però nulla di tutto questo: gli emendamenti da me accettati, dopo le discussioni seguite e i dubbi sorti in seno alla Commissione del bilancio, nulla tolgono allo scopo precipuo per il quale presentai il progetto.

Il concetto generale che informa questo disegno di legge è quello di migliorare le condizioni delle guardie di finanza, poichè queste attualmente non sono pagate così come lo sono parecchi altri corpi organizzati militarmente quali i carabinieri

e le guardie di città a mo' di esempio. Quindi l'essenziale concetto che informa questo disegno di legge è appunto quello di migliorare la condizione delle guardie di finanza.

Infatti su circa 18 mila, compresi gli ufficiali, mancano 2,800 uomini. Questo perchè non sono pagati quanto i carabinieri e le guardie di città: come è provato dal fatto che le guardie di finanza abbandonano talvolta il servizio per arruolarsi nel corpo dei carabinieri o in quello delle guardie di città.

Io spero che questo esodo venga a cessare dopo i provvedimenti portati da questo disegno di legge, cioè pei miglioramenti da me progettati a beneficio della truppa, e che sono rimasti integri anche dopo gli emendamenti concordati con la Commissione del bilancio. Difatti il disegno di legge porta una spesa maggiore di 2,361,570 lire, che non è poca cosa, del che debbo ringraziare il ministro del tesoro che si associò e accettò anch'egli il mio progetto di legge. Come è distribuita questa somma? 1,364,000 lire per le guardie e per gli appuntati, 512 mila lire per i sottufficiali e 246 mila lire per gli ufficiali.

L'altro concetto che mi guidò in questo disegno di legge fu di non allontanarmi, per quanto mi era possibile, dalla legge costitutiva delle guardie di finanza del 1906.

L'onorevole Santamaria parte da un concetto che non è esatto perchè crede che la Guardia di finanza costituisca un corpo militare; invece essa costituisce un corpo militarizzato ai fini della disciplina, e che ha la missione di garantire la finanza dai contrabbandi e dalle frodi e, come corpo militarizzato, deve avere un ordinamento speciale.

D'altra parte non è nemmeno esatto che io abbia totalmente abbandonato il concetto dal quale partivo, ossia di parificare per quanto era possibile, gli stipendi della guardia di finanza a quelli dell'esercito, perchè infatti cercai di parificarli; ma sopraggiunta la legge dell'onorevole Casana che ha aumentato nuovamente gli stipendi degli ufficiali dell'esercito, avrei dovuto per parificare gli stipendi della guardia di finanza a quelli dell'esercito, chiedere nuovi fondi, il che non era possibile perchè, per esempio, gli stipendi dei colonnelli della guardia di finanza, che prima erano di 6 mila lire, e poi sono stati portati a 7 mila, avrebbero dovuto esser portati a 8 mila.

L'onorevole Santamaria ha parlato poi degli intendenti di finanza e dei loro rapporti coi colonnelli della guardia; ma egli deve considerare che gl'intendenti sono i capi finanziari delle provincie e nel rapporto della gerarchia finanziaria i colonnelli della regia guardia debbono considerarsi come di grado inferiore. Come vuoi dunque, onorevole Santamaria, elevare a lire 8,000 lo stipendio dei colonnelli, se solo con l'ultima legge una parte degl'intendenti, e la meno numerosa, ha potuto raggiungere lo stipendio di lire 8,000?

Ecco una delle ragioni per le quali ho accettato di modificare il principio che io aveva introdotto nel disegno di legge, perchè effettivamente la equiparazione assoluta e incondizionata agli ufficiali del regio esercito avrebbe portato a un aumento non indifferente degli stipendi e create sperequazioni coi funzionari superiori degli uffici provinciali finanziari.

Per quanto poi riguarda specialmente i colonnelli, è vero che per il disegno di legge da me proposto il loro numero da sei sarebbe stato portato a dieci; ma ho trovata giusta la osservazione fatta dalla Giunta generale del bilancio, la quale mi ha fatto rilevare che in altri corpi militarizzati sono comandati da tenenti colonnelli la legione allievi e la scuola dei sottufficiali, e che l'aumentare di molto il numero dei colonnelli avrebbe creato una disuguaglianza di fronte agli altri corpi militarizzati, per esempio, a quello delle guardie di città.

L'osservazione mi ha persuaso, ed è per ciò che ho accettate le modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAO-PINNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO-PINNA, *relatore*. Dirò poche parole poichè l'onorevole ministro ha discusso ampiamente la questione. (*Rumori vivissimi — Conversazioni*).

Se vogliono, posso anche rinunciare a parlare.

Voci. Sì, sì!

Altre voci. No, no!

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio una buona volta...

CAO-PINNA, *relatore*. L'onorevole ministro ha spiegato benissimo le ragioni, per

le quali furono introdotte le modificazioni, di cui si è parlato, facendo osservare che il Corpo non è militare, ma è militarizzato; le sue funzioni sono di polizia fiscale, non di guerra.

Per queste ragioni si è pareggiato lo stipendio degli ufficiali delle guardie di finanza, allo stipendio degli ufficiali dell'esercito allo stato attuale, non allo stato portato dal nuovo progetto Casana. Non si potè mantenere il numero dei colonnelli perchè, come per i carabinieri, vi sono delle legioni comandate da tenenti colonnelli, così le legioni più piccole delle guardie di finanza si potevano affidare a tenenti colonnelli.

Per questa parte l'onorevole Santamaria non ha ragione di domandare che siano mantenuti i dieci colonnelli.

Riguardo alle condizioni di matrimonio, sulle quali l'onorevole Santamaria propone pure un emendamento, faccio osservare questo: che nella Giunta si ventilò il concetto che alle guardie di finanza fosse tolto il vincolo dotale, che hanno gli ufficiali dell'esercito, ma la Giunta non accettò questo concetto radicale, e volle che venisse soppresso l'articolo del disegno di legge, uniformando la disposizione alle condizioni, che sono fatte agli ufficiali dell'esercito, dei carabinieri e delle guardie di città. Si migliorò in tutto la condizione delle guardie di finanza per la bassa forza e per gli ufficiali. Credo che la Giunta d'accordo col Governo abbia fissato per questo corpo benemerito le migliori condizioni, che si potevano allo stato attuale, perchè il concedere di più avrebbe portato un onere troppo grave al bilancio dello Stato. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Alla tabella dei gradi e dei soldi ed a quella delle pensioni, annesse alla legge di ordinamento della R. Guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, sono sostituite rispettivamente quelle A e B allegate alla presente legge, della quale fanno parte integrante.

Il ruolo organico del personale della R. Guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato C.

Si dia lettura delle tabelle allegate all'articolo primo.

PAVIA, segretario, legge:

Tabella A.

Dei soldi ed altri assegni fissi.

UFFICIALI.

	Stipendio annuo
Comandante generale (1)	L. 9,000 (2)
Colonnelli	» 7,000
Tenenti colonnelli	» 5,500
Maggiori	» 4,400
Capitani	» 3,400
Tenenti	» 2,400
Sottotenenti	» 2,000

TRUPPA.

	Assegno giornaliero
Maresciallo maggiore	L. 4.90
Maresciallo	» 4.35
Brigadiere	» 3.70
Sottobrigadiere	» 3.25
Appuntato di 1 ^a classe	» 3.10
Idem di 2 ^a classe	» 2.85
Guardia dopo il terzo anno di servizio »	2.65
Id. contre anni o meno di servizio »	2.35
Allievo	» 1.85

Ai sottufficiali, appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno compiuto di servizio	L. 182.50
oltre il ventesimo anno di servizio	» 365.—

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'Esercito.

Il soldo dei militari di truppa del Corpo può essere ridotto a due terzi, metà o sospeso.

È ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

È ridotto alla metà:

a) agl'individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

(1) Maggior generale o tenente generale.
(2) Lire 12.000 se tenente generale.

b) a coloro che si trovino in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) a coloro che, avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

È sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assoluzione;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante la espiazione della pena;

f) agl'individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie	L. 2.—
per gli appuntati e sottobrigadieri	» 2.20
pei brigadieri e marescialli	» 2.40

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla Massa, a cui carico stanno le spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agl'individui:

per gli allievi	L. 0.40
per le guardie	» 0.60
per gli appuntati e sottobrigadieri	» 0.80
pei brigadieri e marescialli	» 1.00

Il soprassoldo è ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agl'individui che si ricoverano negli ospedali o negli stabilimenti del Corpo.

Sono accordate, per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra	L. 180
delle brigate volanti interne	» 144
delle brigate volanti di linea, di quelle site in località malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del Corpo	» 108
del ramo mare	» 200

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del Corpo.

Agli ufficiali ai quali non può esser dato l'alloggio in caserma, è accordata una indennità di lire 25 mensili se celibi o vedovi senza prole e di lire 40 mensili se ammogliati o vedovi con prole.

Agli individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che, essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire venti.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, di ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Le indennità da concedersi ai militari di truppa per tramutamenti, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestano servizio alpestre, si corrisponde una indennità di lire quaranta per l'acquisto degl'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde un'indennità di lire 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attività di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Tabella B.

Pensioni degli ufficiali e della truppa.

UFFICIALI.

Agli ufficiali sarà liquidata la pensione in conformità delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del regio esercito.

TRUPPA.

La pensione da liquidarsi alla truppa, è stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trenta anni di servizio, ed

aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorità o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonché i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della

pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che siano ancora di età minore, sino a che siano maggiorienni.

Per le vedove e gli orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione gli ufficiali che non avendo compiuto l'età o gli anni di servizio stabiliti dalla presente legge per liquidare il massimo dell'assegno di riposo e gli individui di truppa che non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Tabella C.

Ruolo organico per la Regia Guardia di finanza.

G R A D I	Numero dei posti pel servizio					S o l d o			Spesa totale per categoria
	generale del Corpo	doganale	pel D. C. di		Totale	Individuale		Complessivo	
			Napoli	Roma		giornaliero	annuo		
	Attivo	Seden- tario	Attivo						
Comandante generale (1) . . .	1	»	»	»	1	»	(2) 9,000. »	9,000. »	9,000. »
<i>Ufficiali superiori</i>									
Colonnelli	6	»	»	»	6	»	7,000. »	42,000. »	299,400. »
Tenenti-colonnelli	10	»	»	»	10	»	5,500. »	55,000. »	
Maggiori	44	»	1	1	46	»	4,400. »	202,400. »	
<i>Ufficiali inferiori.</i>									
Capitani	110	»	2	2	114	»	3,400. »	387,600. »	915,200. »
Tenenti	156	»	5	3	164	»	2,400. »	393,600. »	
Sottotenenti	60	»	4	3	67	»	2,000. »	134,000. »	
	387	»	12	9	408				
T R U P P A .									
<i>Sottufficiali.</i>									
Marescialli maggiori	120	»	»	»	120	4.90	1,788.50	214,620. »	4,610,779.50
Marescialli	318	148	16	16	498	4.35	1,587.75	790,689.50	
Brigadieri	1,250	140	38	12	1,440	3.70	1,350.50	1,944,720. »	
Sottobrigadieri	1,310	»	50	40	1,400	3.25	1,186.25	1,660,750. »	
	2,998	288	104	68	3,458				
<i>Appuntati e guardie.</i>									
Appuntati	400	»	»	»	400	3.10	1,131.50	452,600. »	13,021,412.50
								di seconda classe	
Guardie	dopo il terzo anno di servizio.	2,850	»	200	150	3,200	2.65	967.25	
	nei primi tre anni di servizio.	6,900	»	350	200	7,450	2.35	857.75	6,390,237.50
Allievi	1,500	»	»	»	1,500	1.85	675.25	1,002,875. »	
	13,520	»	628	402	14,550				18,855,792. »

(1) Maggior generale o tenente generale

(2) Lire 12,000 se tenente generale.

Su questo articolo 1° l'onorevole Santamaria ha proposto il seguente emendamento che ha già svolto:

1° Mantenere la tabella *A* del progetto ministeriale, per la parte riguardante la equiparazione degli stipendi degli ufficiali delle guardie di finanza a quello degli ufficiali dell'esercito.

Sopprimere la disposizione riguardante lo stipendio speciale al comandante in 2°.

2° Mantenere la tabella *B* così come fu proposta dal Ministero per le pensioni;

3° Mantenere la tabella *C* del progetto ministeriale per l'organico.

Domando all'onorevole Santamaria se vi insiste.

SANTAMARIA. Io posso rinunciare per le condizioni della Camera ad un discorso, ma non posso rinunciare a ciò, che credo mio dovere. Quindi prego la Camera di votare sul mio emendamento. La Camera lo respingerà, ma io avrò fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Santamaria?

LACAVA, *ministro delle finanze*. Per le ragioni addotte, dichiaro di non accettare l'emendamento dell'onorevole Santamaria.

PRESIDENTE. La Giunta l'accetta?

CAO-PINNA, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Santamaria non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1° con le tabelle allegate di cui venne data lettura.

(È approvato).

GRAFFAGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

GRAFFAGNI. Sulla tabella *D*.

PRESIDENTE. Aspetti che si dia lettura dell'articolo 2°.

Art. 2.

Alle disposizioni della legge d'ordinamento citata nell'articolo precedente sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo, allegato *D*.

Si dia lettura della tabella *D*.

PAVIA, *segretario legge*:

Allegato D.

Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della regia Guardia di finanza.

Art. 2.

Alla indicazione dei gradi di maresciallo è sostituita la seguente:

Maresciallo	{	maggiore.
		ordinario.

La indicazione della categoria delle guardie è modificata come appresso:

Appuntati e guardie:

Appuntati;

Guardie;

Allievi.

Art. 6.

Dopo il quarto comma è fatta la seguente aggiunta:

« Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potrà essere conferito, per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento ».

I commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undecimo sono sostituiti dai seguenti:

« I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto l'apposito corso di istruzione presso la scuola speciale di cui all'articolo 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

« La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianità di grado.

« Fino alla concorrenza di un terzo dei posti è fatta facoltà al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o di istituto tecnico, i quali:

« a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età;

« b) possiedano l'idoneità fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella Guardia di finanza;

« c) siano celibi o vedovi senza prole.

« I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel Corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso

d'istruzione di durata non minore di due anni.

« Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

« Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facoltà di rimanere nel Corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta ».

Art. 7.

Il secondo comma è sostituito dal seguente :

« I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri in ordine di anzianità. I sottobrigadieri sono nominati, nei limiti dell'organico, mediante esame d'idoneità fra le guardie di buona condotta che abbiano compiuto almeno un anno di servizio effettivo, dopo l'istruzione nella legione allievi ».

Il terzo comma è soppresso.

Al quarto comma è fatta la seguente aggiunta:

« Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel Corpo con buona condotta sono nominati sottobrigadieri ».

L'ultimo comma è sostituito come appresso:

« Gli appuntati sono nominati tra le guardie rafferimate ».

Art. 10.

Il primo comma è modificato come appresso:

« Il reclutamento del personale della regia guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamenti volontari;

2° Per opzione degl'iscritti di leva e per passaggio volontario di militari del regio esercito e della regia armata.

« Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella regia guardia di finanza sono però sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

Dopo l'ultimo comma è fatta la seguente aggiunta:

« Il servizio prestato nella regia guardia di finanza anche in tempo di pace è considerato, per ogni effetto, servizio militare ».

Art. 19.

È sostituito dal seguente:

« Al personale della regia guardia di finanza sono applicabili il regolamento di disciplina militare e quello sullo stato dei sottufficiali del regio esercito con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessarie e che saranno approvate con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 26.

È sostituito come appresso:

« Sono punite secondo il Codice penale militare le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, abbandono del posto, rifiuto d'obbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.

« Per l'insubordinazione le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi. La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisce un delitto che, a norma del Codice comune, importi una pena più grave: in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

« È stabilito, per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori e superiori dell'esercito o dell'armata e della regia guardia di finanza, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi ed istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del Corpo ».

Art. 36.

È sostituito dai seguenti:

Art. 36. — « I soldi, i soprassoldi e gli altri assegni nonchè le pensioni degli ufficiali e del personale di truppa sono determinate dalle tabelle annesse alla presente legge.

« Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

« Gli ufficiali e i militari di truppa della regia guardia di finanza, che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

Colonnelli	62 anni
Tenenti colonnelli	60 id.
Maggiori	58 id.
Capitani	55 id.
Tenenti e sottotenenti	52 id.
Sottufficiali, appuntati e guardie	50 id.

« Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti di età sono considerati promossi al detto grado ».

Art. 36-bis. — « Pel collocamento degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed

in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

« Allorquando però un ufficiale del Corpo dev'essere giudicato da un consiglio di disciplina, almeno quattro membri del consiglio, sempre che sia possibile, debbono appartenere alla regia guardia di finanza.

« Al ministro delle finanze ed al comandante generale del Corpo sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel ministro della guerra e pei comandanti di Corpo d'armata.

« Pel collocamento degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ec. in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

« Allorquando però un ufficiale del Corpo dev'essere giudicato da un consiglio di disciplina, almeno quattro membri del consiglio, sempre che possibile, debbono appartenere alla regia guardia di finanza.

« Al ministro delle finanze ed al comandante generale del Corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel ministro della guerra e pei comandanti di corpo d'armata ».

Art. 36-ter. — « Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare ad indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento ».

Art. 36-quater. — « Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto reale. osservate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

« Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

« È parimenti in facoltà del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza ufficiali e graduati del regio esercito o della regia armata, per speciali servizi militari o d'indole

tecnica e pel servizio sanitario del Corpo, osservate le norme che saranno stabilite col regolamento.

« Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facoltà e prerogative attribuite ai pari grado della regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere saranno stabiliti con decreto reale, di concerto fra i ministri della guerra o della marina e delle finanze ».

Art. 40.

È sostituito dal seguente:

« Il frutto della rendita intestata alla massa come all'articolo precedente, sarà erogato colle norme che verranno stabilite dal regolamento:

« a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

« b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

« c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

« d) in concessioni continuative ad individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

« e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri ».

Art. 41.

È sostituito come appresso:

« L'amministrazione del fondo di massa della regia guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo-divisione della Corte dei conti, di un capo-divisione del Ministero del tesoro, di un capo-divisione amministrativo del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza ».

Art. 44.

È sostituito dal seguente:

« I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso ai precedenti posti di sottospettori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori a misura che vi saranno posti disponibili ».

Art. 8 e 37.

Alle parole « guardie scelte » è sostituito « appuntati ».

Art. 11, 12 e 13.

Alla locuzione « i sottufficiali e le guardie » si sostituisce « i sottufficiali, gli appuntati e le guardie ».

Art. 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 45. Sono soppressi.

GRAFFAGNI. Onorevole Presidente, ma io volevo parlare sulla tabella A.

PRESIDENTE. Doveva domandarlo prima! Io glie l'ho chiesto.

GRAFFAGNI. Se non vuole che parli, non parlerò.

PRESIDENTE. Ma parli, parli!

GRAFFAGNI. Alla tabella A, lettera d), è detto che è sospeso lo stipendio a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assolutoria. Ora tutti sanno che vi sono diversi casi di assolutoria. Vi è il caso del non farsi luogo a procedere; ed io vorrei che fosse spiegato bene se in queste parole « caso di assolutoria » si comprenda anche il non luogo a procedere, che è ancora più favorevole all'imputato; per cui io credo che anche in questo caso si debba far luogo alla restituzione. Vorrei avere su ciò una risposta precisa, perchè trattandosi di restituire i quattrini ad una guardia, è facile che l'articolo sia interpretato in modo da non restituire nulla.

PRESIDENTE. Dunque non è una proposta che fa, è una spiegazione che vuole!

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io intendo la parola della legge nel senso largo, e mi pare che basti.

GRAFFAGNI. Allora, comprende anche il non farsi luogo a procedere?

LACAVA, *ministro delle finanze*. Senza dubbio.

PRESIDENTE. A questo articolo 2 l'onorevole Santamaria aveva presentato il seguente emendamento:

« 1° Mantenere le modificazioni proposte dal Ministero all'articolo 18 della legge 19

luglio 1906, circa i matrimoni degli ufficiali e truppa delle regie guardie di finanza.

« 2° Sopprimere i due ultimi capoversi dell'articolo 36 quater ».

Onorevole Santamaria, lo mantiene o lo ritira?

SANTAMARIA. Nè il ministro delle finanze, nè il relatore mi hanno dato risposta su questo emendamento. Essi mi hanno risposto sulla questione dell'aumento dei colonnelli, e su quella degli stipendi, non su quella del matrimonio.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ha risposto il relatore anche su quella del matrimonio.

SANTAMARIA. Il ministro aveva proposto che fossero applicate le stesse norme che valgono per i carabinieri. Le norme vigenti in base alla legge del 1905, sono molto gravose per le guardie di finanza, ed il relatore stesso ha ricordato che nella Giunta generale del bilancio ci fu chi propose di sopprimere addirittura il vincolo dotale.

Per queste ragioni prego la Camera di accogliere quest'emendamento e pregherei anche l'onorevole ministro di volerlo accogliere, in quanto che non altera l'organismo della legge.

PRESIDENTE. Dunque, che cosa ne fa di questo emendamento?

SANTAMARIA. Mantengo la prima parte, quella relativa al matrimonio: l'altra la ritiro.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Per le ragioni esposte dall'onorevole relatore, mantengo quanto è stabilito nella legge del luglio 1905.

PRESIDENTE. Onorevole insiste ancora nel suo emendamento?

SANTAMARIA. Vi insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Santamaria, che non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2 con l'annesso allegato D.

(È approvato).

Art. 3.

L'applicazione della presente legge avrà luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Il Governo del Re provvederà ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali che dovranno essere collocati a riposo all'attuazione della presente legge, liquideranno la pensione secondo le disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del regio esercito. Per quelli che abbiano contratto matrimonio posteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367, e prima del 1° luglio 1908, il collocamento a riposo sarà ritardato fino al compimento di un biennio dalla data del matrimonio, qualunque sia la loro età.

L'onorevole Santamaria mantiene il suo emendamento su questo articolo?

SANTAMARIA. Ho già detto che lo ritiro!

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, udito il parere del Consiglio di Stato, il testo della legge 19 luglio 1906, n. 367, coordinato con le variazioni apportate dalla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Sui lavori parlamentari.

BISSOLATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSOLATI. Onorevoli colleghi, io mi permetto, come già ne tenni parola al nostro Presidente, di fare alla Camera la proposta di rimettere il seguito della discussione a domani.

Voci. Sì, sì!

BISSOLATI. La Camera siede e lavora da otto ore, e si trova in condizioni di eccitazione nervosa, che non le permettono di essere molto serena.

L'unico argomento che si potrebbe portare contro la mia proposta è che domani forse i deputati potrebbero aver preso il volo...

Voci. No, no!

BISSOLATI. Io non lo credo, perchè i deputati conoscono l'importanza grandissima dell'argomento, verso il quale converge l'attenzione del Paese.

Voglio pertanto soggiungere un altro argomento di pratica parlamentare, che

tratterrà i deputati così della maggioranza che della minoranza: ci saranno molti appelli nominali... (Rumori — Ilarità).

Voci. E allora, cominciamo questa sera!.. (Rumori).

BISSOLATI. Anche per questo, se non esclusivamente per questo, io spero che domani la Camera sarà affollata... (Rumori).

Voci. A domani! a domani!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io dichiaro che su questa questione mi rimetto interamente alla Camera, perchè non intendo in alcun modo di forzare il voto sopra una questione abbastanza importante. Debbo però fare la stessa preghiera che ha fatto l'onorevole Bissolati, ricordando a tutti i colleghi che vi sono delle leggi importantissime da votare, e che sarebbe un cattivo esempio che si darebbe al Paese se domani la Camera fosse meno numerosa di quel che è oggi... (Benissimo!)

Voci. Non c'è pericolo! (Rumori).

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Camera aveva già preso la deliberazione di non chiudere la seduta prima delle otto. Ora vi è la proposta di rimettere a domani il seguito dello svolgimento sull'ordine del giorno...

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo si astiene in questa questione.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito la proposta dell'onorevole Bissolati.

(La proposta del deputato Bissolati è approvata).

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Permuta di stabili fra il demanio dello Stato ed il comune di Venezia:

Presenti e votanti. . . 252

Maggioranza. . . . 127

Voti favorevoli . . . 214

Voti contrari . . . 38

(La Camera approva).

Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli . . .	207
Voti contrari	41

(La Camera approva).

Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano:

Presenti e votanti . . .	251
Maggioranza	126
Voti favorevoli . . .	210
Voti contrari	41

(La Camera approva).

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare:

Presenti	251
Votanti	251
Maggioranza	126
Voti favorevoli . . .	205
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato:

Presenti	249
Votanti	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Insegnamento ed insegnanti di educazione fisica:

Presenti	250
Votanti	250
Maggioranza	126
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati:

Presenti	251
Votanti	251
Maggioranza	126
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	56

(La Camera approva).

Stato economico dei professori delle regie università e dei regi istituti universitari:

Presenti	246
Votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli . . .	101
Voti contrari	145

*(La Camera non approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Albasini — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Arlotta — Artom.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baranello — Barnabei — Baracco — Barzilai — Bastogi — Battelli — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — Biancheri — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bonicelli — Borghese — Borsarelli — Boselli — Botteri — Bracci.

Calissano — Camagna — Camera — Camerini — Cameroni — Campi Emilio — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cassuto — Cellesia — Celli — Centurini — Cerulli — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cimati — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colosimo — Cornalba — Cottafavi — Credaro — Cuzzi.

Dagosto — D'Alife — Dal Verme — D'Anneo — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — Della Pietra — Dell'Arenella — De Marinis — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riscis — De Seta — De Stefani Carlo — De Tilla — Di Cambiano — Di Sant'Onofrio.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Felissent — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fill-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fradeletto — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò.

Galletti — Galli — Gallina Giacinta — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Giardina — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Graffagni — Grassi Voces — Grippo — Gualtieri — Guarracino — Gucci Boschi — Gnerci — Guicciardini. Jatta.

Lacava — Leali — Leone — Libertini
Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero —
Lucca — Luciani — Lucifero Alfonso —
Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Man-
go — Manna — Maraini Clemente — Ma-
raini Emilio — Marazzani — Marazzi —
Marcello — Maresca — Marescalchi —
Margaria — Marghieri — Marinuzzi —
Martini — Masciantonio — Masi — Masoni
Materi — Mazziotti — Mazzitelli — Mendaja
— Merce — Mezzanotte — Miliani — Mira
— Mirabelli — Montagna — Montemartini
— Monti Gustavo — Morgari.

Negri de Salvi — Nitti.

Oderico — Orioles — Orlando Salvatore
— Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Pandolfini — Pa-
niè — Pantano — Papadopoli — Pascale
— Pavia — Pellecchi — Pennati — Per-
sonè — Pescetti — Pistoja — Placido —
Podestà — Pozzo Marco — Proto-Pisani.
Queirolo.

Raineri — Rasponi — Rava — Reggio
— Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi —
Rizza Evangelista — Rochira — Ronchetti
— Rosadi — Rossi Gaetano — Rossi Luigi
— Rota Francesco — Rovasenda — Ruffo
— Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Santa-
maria — Santini — Santoliquido — Sapo-
rito — Scaglione — Scaramella-Manetti —
Scellingo — Silva — Solimbergo — Solinas-
Apostoli — Sonnino — Soulier — Spirito
Francesco — Squitti.

Targioni — Tecchio — Tedesco — Teo-
dori — Teso — Testasacca — Tizzoni —
Torlonia Giovanni — Torrigiani — Treves
— Turati — Turbiglio — Turco.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Euge-
nio — Vecchini — Venezia — Viazzi —
Vicini.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Agnetti — Aubry.

Ballarini — Battaglieri — Bernini —
Bianchi Leonardo — Brizzolesi — Buccelli.
Callaini — Calleri — Calvi — Carugati
— Casciani — Cicarelli — Cornaggia —
Cortese — Curioni.

Da Como — D'Alì — D'Aronco — Del
Balzo — Di Saluzzo — Di Stefano Giu-
seppe.

Francica-Nava.

Galluppi — Gorio — Gussoni.
Macola — Majorana Angelo — Malvezzi
— Marsengo-Bastia — Medici — Melli —
Micheli — Montauti — Morando — Mo-
relli-Gualtierotti.

Nuvoloni.

Pipitone — Poggi — Pozzi Domenico.

Rampoldi — Rastelli — Rebaudengo —
Romanin-Jacur — Romussi — Rubini.

Sesia.

Viscechi.

Sono ammalati:

Arnaboldi — Avellone.

Bettacchi.

De Luca Paolo Anania — Di Rudinì
Antonio — Donati.

Fracassi.

Gineri Conti.

Massimini — Mauri — Modestino.

Pilardi — Pini.

Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino —
Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo
— Rota Attilio.

Assenti per ufficio pubblico:

Castiglioni — Cavagnari.

Fusinato.

Giusso.

Lucifero Alfredo.

Pastore — Pompilj.

Rizzetti.

Stoppato.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-
terrogazioni e della interpellanza presentate
oggi.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro delle finanze per sapere se egli non
creda giusto e doveroso di estendere al La-
zio ed all'Umbria la legge n. 853, per la
esenzione dall'imposte delle case dei con-
tadini.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro dell'interno per sapere come in-
tenda richiamare l'amministrazione comu-
nale di Rimini a una maggior cura dei ser-
vizi pubblici, specie per ciò che riguarda la
fornitura, ora deficientissima, di acqua po-
tabile in Riccione Marina.

« Bonicelli ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga giusto ed opportuno estendere anche al Lazio la disposizione della seconda parte dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che esonera da imposta le case abitate da contadini.

« Canevari, Leali ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure l'interpellanza, se il ministro interessato non dichiara, entro il termine regolamentare, di non accettarla.

RIENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Dica pure.

RIENZI. Propongo che domani non si facciano le interrogazioni.

PRESIDENTE. Occorre che nessuno si opponga e che la Camera deliberi. (*Pausa*).

Metto quindi a partito la proposta dell'onorevole Rienzi.

(*È approvata*)

CAMERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CAMERONI. Vorrei proporre che domani la Camera tenesse anche una seduta mattutina.

Voci. Per fare che cosa?

CAMERONI. Per assicurare il disbrigo di quello che c'è da fare.

Voci. Ma no! basta la pomeridiana.

Altre voci. Cominciamola al tocco.

PRESIDENTE. La Presidenza domattina tiene consiglio; quindi non potrebbe intervenire alla seduta mattutina. Inoltre mi pare che non ce ne sia ragione, perchè non sono molti gli argomenti all'ordine del giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Poichè non ci sono che due disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno, credo che basti la seduta pomeridiana.

Voci. Sicuro! sicuro!

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito. Domani alle 14 seduta pubblica.

La seduta termina alle ore 19.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Trapani (eletto Nasi).

2. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Modificazione all'organico del personale dei regi istituti superiori femminili di magistero di Firenze e di Roma. (1032)

Stato economico dei professori delle Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e dei direttori delle stazioni agrarie. (1055).

Provvedimenti per il real corpo del Genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile. (908)

Conversione in legge del decreto reale 12 marzo 1904, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato. (993)

Conversione in legge dei regi decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle ferrovie Roma (Termini)-Marino Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, Roma Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione, e Varese-Porto Ceresio; e approvazione della Convenzione 12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario iungo la ferrovia Livorno-Vada (1068).

Provvedimenti per la Regia Guardia di finanza (940).

Discussione del disegno di legge:

3. Disposizioni per la leva sui nati nel 1888 (949).

Seguito della discussione del disegno di legge.

Conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato. (350)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia